

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 novembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 27.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1985-1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 28.

Ulteriori integrazioni delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20 recanti provvidenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi. . . . . Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 1988, n. 29.

Disciplina della caccia al cinghiale in battuta . . . . . Pag. 13

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 32.

Integrazione dell'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio». . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 33.

Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti. . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 34.

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani . . . . . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 35.

Disciplina delle manifestazioni fieristiche . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 36.

Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 37.

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere . . . . . Pag. 25

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32.

Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo . . . . . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 45: «Norme per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle provincie di Parma e di Reggio-Emilia». . . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34.

Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere . . . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35.

Tutela e sviluppo dell'Apicoltura. . . . . Pag. 43

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
20 aprile 1988, n. 3690.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Pag. 45

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Bolzano**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11.**

**Regolamento di esecuzione concernente il controllo di qualità ai sensi della legge 7 dicembre 1982, n. 39 . . . . . Pag. 58**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 13.**

**3ª modifica del 2º regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 23 settembre 1977, n. 45. . . . . Pag. 59**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 maggio 1988, n. 14.**

**Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi per causa di guerra e di servizio. . . . . Pag. 60**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 maggio 1988, n. 15.**

**Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: Costruzione di palestre scolastiche interraste. . . . . Pag. 60**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1988, n. 16.**

**Rideterminazione dell'indennità di missione . . . . . Pag. 61**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 giugno 1988, n. 18.**

**Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 . . . . . Pag. 62**

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 27.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1985-1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 54 del 16 agosto 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge, che modifica e integra la legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, approva, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina contenuta nell'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al personale delle regioni a statuto ordinario.

## Art. 2.

*Campo di applicazione e durata*

1. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente della Regione, nonché al personale degli enti regionali dipendenti dalla Regione ivi comprese le aziende di promozione turistica (A.P.T.) e gli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (IERP).

2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1985, gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

## CAPO II

CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
E RELAZIONI SINDACALI

## Art. 3.

*Livelli di contrattazione*

1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'organizzazione ed il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

b) territoriale, sub regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a), nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

c) a livello di singolo ente;

d) a livello di decentramento dell'ente con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.

2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, agli accordi decentrati, che non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti, in conformità all'accordo nazionale, della presente legge, si dà esecuzione mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti.

## Art. 4.

*Materie di contrattazione decentrata*

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 ed alla presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e la riqualificazione del personale;

c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nel contratto nazionale;

d) le «pari opportunità»;

e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno della stessa amministrazione e la disciplina di quella interna;

h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei CRAL;

m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

## Art. 5.

*Composizione delle delegazioni*

1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

a) dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;

b) dell'UPI per le province e loro consorzi;

c) dell'UNCEM per le Comunità montane;

d) dell'Union-Camere per le camere di commercio;

e) degli altri enti cui si applica la presente legge;

f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente o suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

a) dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;

b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali l'accordo si riferisce;

c) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale come indicata nel comma primo, lettera f), del presente articolo.

## Art. 6.

*Procedure di raffreddamento dei conflitti*

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni di norme risultanti dall'accordo sindacale approvate con la presente legge dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo, ad iniziativa della parte che l'ha ricevuta, di convocazione, della parte richiedente, per un confronto nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al comma terzo presso il dipartimento della funzione pubblica.

3. Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

## Art. 7.

*Informazione*

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni o proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 3 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

## Art. 8.

*Attività sociali, culturali, ricreative*

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 1970, n. 300.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, può essere iscritto in bilancio apposito stanziamento.

## Art. 9.

*Trattenute per scioperi brevi*

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non-valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

## Art. 10.

*Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro*

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di videoterminali, come dispone la vigente normativa CEE.

3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.

4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

## CAPO III.

## OCCUPAZIONE

## Art. 11.

*Piano occupazionale*

1. La Regione, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola:

a) allo sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comprese in essi le risorse di cui al comma quarto del successivo art. 23, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati dall'amministrazione.

3. La individuazione dei fabbisogni ovvero anche a seguito della revisione o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche, conseguente all'analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

a) realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

b) attivare processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

c) incrementare l'efficienza e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione saranno inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica e a quello da istituire presso la regione dell'Umbria.

#### Art. 12.

##### *Progetti finalizzati*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, può predisporre, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I progetti di cui al primo comma avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I progetti saranno finanziati nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione potrà indicare nel proprio bilancio.

4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con legge dello Stato, giusto quanto previsto al comma terzo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1986, n. 13.

#### Art. 13.

##### *Mobilità*

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli enti locali.

2. La giunta regionale determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con le delegazioni rappresentative dell'associazione nazionale comuni d'Italia, unione province d'Italia, unione nazionale Comunità montane e unione camere di commercio, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la giunta regionale e gli enti e gli organismi di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5 per cento dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata, a livello di singolo ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al precedente comma dodicesimo.

14. La giunta regionale provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi pervenuti.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.

19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto di sanità. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.

22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

#### Art. 14.

##### *Rapporto di lavoro a tempo determinato*

1. Il comma primo dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, è sostituito dal seguente:

«Le assunzioni a tempo determinato, sono effettuate, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, secondo graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, può altresì essere fatto ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro».

## Art. 15

*Part-time*

1. La Regione può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione dell'art. 15 della legge regionale n. 46/83 e della emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

## Art. 16.

*Pari opportunità*

1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. A tal fine la giunta regionale si avvale del centro per la realizzazione della parità e pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.

## CAPO IV

## PRODUTTIVITÀ

## Art. 17.

*Produttività*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa intitolato «fondo di produttività» il cui stanziamento è alimentato:

a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80 per cento del monte salari);

b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto dal successivo art. 23;

c) dal 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma nono dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma, l'ente pone come obiettivo primario quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3. L'ufficio organizzazione e metodi e i nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati) di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni all'amministrazione definiscono l'impostazione complessiva di progetti di produttività e ne verificano periodicamente l'attuazione ed i risultati conseguiti; con tali strumenti si provvede altresì allo studio di specifiche sperimentazioni, con particolare riferimento:

a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi regionali.

4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dal comma primo dell'art. 37 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, ed in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti obiettivi predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza, a seconda delle rispettive competenze.

5. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Ferma restando l'approvazione da parte della giunta e (dell'ufficio di presidenza) dei programmi e dei progetti di produttività predisposti e dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili di progetti, e/o dell'unità organizzativa sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

8. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la giunta regionale effettuerà con le organizzazioni sindacali di comparto e con la confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

## Art. 18.

*Progetti pilota*

1. La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalla emananda legislazione nazionale in materia.

## CAPO V

## ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

## Art. 19.

*Orario di lavoro*

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i dirigenti sono tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite in relazione alle esigenze del servizio e fino alla concorrenza della media annua di 10 ore settimanali non di dà luogo ad alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario.

3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

4. L'orario di servizio e la disciplina del medesimo, ivi compresi l'istituto della flessibilità e delle turnazioni, è determinato dalla giunta regionale, d'intesa, per quanto riguarda gli uffici del consiglio, con l'ufficio di presidenza, previa contrattazione decentrata, previste dal comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

5. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dall'art. 6, comma secondo, lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolate, in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri:

a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;

b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;

c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;

d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;

e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su sei o cinque giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

7. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in concreto di detta articolazione, vengono individuate tenendo conto delle realtà locali e della finalità di meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

8. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno i seguenti parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro:

a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici e servizi dell'amministrazione;

b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;

c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;

d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

10. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi quattro nell'anno, individualmente non consecutivi.

12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

13. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20 per cento e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30 per cento.

14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, restano in vigore le disposizioni recate dall'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

#### Art. 20.

##### Orario flessibile

1. In sede di negoziazione decentrata di cui al precedente art. 19 saranno determinate le articolazioni dell'orario flessibile secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovare e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con le altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

3. In ogni caso tutto il personale, ad eccezione di quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, in sede di accordo decentrato, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'introduzione dell'orario flessibile non deve incidere sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma terzo del precedente art. 19, saranno definite le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi — quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro — può essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

#### Art. 21.

##### Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità degli enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabili articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni al mese facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. L'amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata dall'entrata in vigore della presente legge, come segue:

5 per cento per la fascia oraria diurna;

20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;

30 per cento per la fascia festiva notturna.

Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione dell'aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 7 del giorno successivo.

#### Art. 22.

##### Permessi - Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni o completamento di servizio ovvero per turni.

## Art. 23.

*Lavoro straordinario*

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue pro-capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;

7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma terzo.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore della presente legge è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;  
indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;

al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;

al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dai rispettivi ordinamenti, sono mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nell'ottavo comma del presente articolo è ridotto a 156.

12. Fino all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni straordinarie già effettuate, i limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 36, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

## Art. 24.

*Lavoro elettorale*

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art. 23.

## Art. 25.

*Eventi straordinari e calamità naturali*

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibile e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui al precedente art. 23.

## Art. 26.

*Riposo compensativo*

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque, non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

## Art. 27.

*Formazione e aggiornamento professionale*

1. L'Amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

2. Annualmente la Regione e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, in accordo con le Organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale; limitatamente a profili specifici degli I.A.C.P., i programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza; qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

4. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

5. La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegiano specifiche esigenze prioritarie.

6. La seconda finalità è perseguibile mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

7. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

## Art. 28.

*Arricchimento professionale*

1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la giunta regionale, previa contrapposizione decentrata, può organizzare direttamente ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno ottanta ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3 per cento della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma sesto dell'art. 17, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

#### Art. 29.

##### *Diritto allo studio*

1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del personale in servizio e, comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore di tale accordo si applica la normativa in quanto non modificata dai precedenti commi primo e secondo.

#### Art. 30.

##### *Informazione e reclami*

1. La Regione, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, istituisce, nel rispetto dei limiti della pianta organica, servizi di informazione all'utenza e presentazione reclami.

#### CAPO VI

#### DIRIGENZA

#### Art. 31.

##### *Principi generali*

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione nell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica previste dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

#### Art. 32.

##### *Responsabilità dei dirigenti*

1. L'art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte negli articoli 18 e 19 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

- della osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;
- delle disposizioni da loro impartite;
- del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

3. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazioni annuali da parte del dirigente di qualifica più elevata, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

4. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze provvederanno ad analogha valutazione dei dirigenti di massimo livello.

5. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risutato della sua attività.

6. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

7. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità delle prestazioni di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali».

#### Art. 33.

##### *Mobilità dei dirigenti*

1. Alle qualifiche dirigenziali si applica la più ampia mobilità, nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza nell'ambito delle rispettive competenze, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

#### Art. 34.

##### *Contingente della 1ª qualifica dirigenziale*

1. I posti della 1ª qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della 2ª qualifica dirigenziale.

2. Qualora il numero dei dirigenti di 1ª qualifica in servizio superi l'aliquota prevista dal precedente comma, verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.

#### CAPO VII

#### TRATTAMENTO ECONOMICO

#### Art. 35.

##### *Stipendi*

1. A decorrere dal 1º gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 31 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 sono così modificati:

Qualifiche funzionali	Stipendio annuo lordo
addetti alle pulizie . . . . .	3.800.000
amministrativo . . . . .	4.460.000
operatore . . . . .	5.000.000
esecutore . . . . .	5.650.000
collaboratore professionale . . . . .	6.640.000
istruttore . . . . .	7.500.000
» direttivo . . . . .	8.700.000
funzionario . . . . .	12.000.000
dirigente di struttura di 1º livello e qualifiche equiparate . . . . .	13.900.000
dirigente di struttura di 2º livello e qualifiche equiparate . . . . .	17.000.000

2. Il trattamento tabellare dei dirigenti di primo e secondo livello è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

3. Ai dirigenti di primo livello l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le integrazioni tabellari relative alla 1ª e 2ª qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30%, 35%, dal 1º gennaio 1987 e dal 1º gennaio 1988.

5. Le indennità di cui all'art. 32 lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nelle misure di seguito indicate:

2ª qualifica	60.000
3ª qualifica	120.000
4ª qualifica	120.000
5ª qualifica	120.000
6ª qualifica	360.000
7ª qualifica	360.000
8ª qualifica	500.000

vengono soppresse, concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi trattamenti tabellari.

6. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare della presente legge sono così determinati:

Qualifica	dal 1° gennaio 1986	dal 1° gennaio 1987 (compreso quello del 1986)	dal 1° gennaio 1988 (compreso quello del 1986 e 1987)
1ª	150.000	325.000	500.000
2ª	240.000	520.000	800.000
3ª	294.000	637.000	980.000
4ª	324.000	702.000	1.080.000
5ª	396.000	858.000	1.320.000
6ª	492.000	1.066.000	1.640.000
7ª	582.000	1.261.000	1.940.000
8ª	858.000	1.859.000	2.860.000
1ª dirigenz.	810.000	1.755.000	2.700.000
2ª dirigenz.	900.000	1.950.000	3.000.000

#### Art. 36.

##### Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

*a)* al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nella funzione di collaboratore l'indennità annua fissa di L. 480.000 per 12 mesi;

*b)* al personale con qualifica di funzionario, con direzione di unità operativa, nonché al personale laureato della stessa qualifica, munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mensilità;

*c)* ai dirigenti di primo livello è attribuita una indennità annua fissa per la direzione di una delle strutture organizzative istituite ai sensi della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni di L. 3.000.000 per dodici mensilità;

*d)* ai dirigenti di secondo livello è attribuita una indennità annua fissa di funzione di L. 4.600.000 per dodici mensilità per le posizioni previste dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni;

*e)* per i dirigenti di primo e secondo livello è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26° per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

*f)* l'indennità di coordinamento rimane fissata negli importi e nelle forme di attribuzione previste dall'art. 32, comma primo, lett. *a)*, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46;

*g)* l'indennità di rischio di cui all'art. 32, comma primo, lettera *h)*, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue per dodici mensilità;

*h)* l'indennità di reperibilità di cui all'art. 39, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere.

#### Art. 37.

##### Scaglionamento degli aumenti e delle indennità

1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere *g)* e *h)* del precedente art. 36 è corrisposto in ragione del 65 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35% dal 1° gennaio 1988.

2. Le altre indennità di cui all'art. 32 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 continuano ad essere corrisposte fino al 31 dicembre 1987.

#### Art. 38.

##### Destinazione acconto di cui all'art. 34 legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46

1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

#### Art. 39.

##### Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

#### Art. 40.

##### Clausola di garanzia

1. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario della presente legge verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 34, primo comma della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

#### Art. 41.

##### Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.

## CAPO VIII

## PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Art. 42.

*Personale dei corsi di formazione professionale*

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) istruttore (VI livello retributivo) docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) istruttore direttivo (VII livello retributivo) docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del primo comma, avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50 per cento dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui all'art. 4.

7. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

## Art. 43.

*Primo inquadramento*

1. Il personale docente, di cui al precedente art. 42, che, per effetto di meccanismi contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla VI viene inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore (VI livello retributivo).

4. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più tre ore di supplenza.

## CAPO IX

PERSONALE DEGLI ISTITUTI  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

## Art. 44.

*Norma di primo inquadramento*

1. In fase di prima applicazione il personale dipendente degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica istituiti con legge regionale 2 maggio 1983, n. 12, è inquadrato in base alla seguente tabella di equiparazione:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA IERP E REGIONI

Ierp	Regioni
Portieri e custodi	1ª qualifica funzionale
I Fascia funzionale	2ª » »
II Fascia funzionale	3ª » »
III Fascia funzionale	4ª » »
	5ª » »
IV Fascia funzionale	6ª » »
V Fascia funzionale	7ª » »
VI Fascia funzionale	8ª » »
VII Fascia funzionale	1ª qualifica dirigenziale

2. Al predetto personale compete il trattamento economico previsto dal capo VII della presente legge.

3. Le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previste dal precedente accordo per il personale degli I.A.C.P.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 al personale degli IERP l'importo della 14ª mensilità di cui all'art. 81 del C.C.N.L. 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La eventuale eccedenza fra il trattamento annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui al C.C.N.L. 83/85 depurato della quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue conglobata ed incrementata dell'aumento di cui al precedente art. 35, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.

5. Al personale degli IERP continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli articoli 86 e 87 del C.C.N.L. 1983-85, sino al 31 dicembre 1987.

## Art. 45.

*Retribuzione individuale di anzianità*

1. Per il personale dipendente dagli I.E.R.P. il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986 con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.

3. Le classi o scatti od altri elementi di progressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

## Art. 46.

*Funzioni dirigenziali*

1. Negli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica vengono istituiti posti di ruolo di dirigente di I livello e possono essere istituiti posti di ruolo di dirigente di II livello con i criteri e le modalità seguenti:

a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun Ente, della qualifica di dirigente di I livello, sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità, che sarà riassorbita per effetto o dal passaggio alla qualifica di dirigente di II livello o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dalla presente legge;

b) successivamente l'eventuale contingente organico della qualifica di dirigente di II livello, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti da apposita legge regionale. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento.

## CAPO X NORME FINALI

### Art. 47.

#### *Documentazione dello stato di infermità*

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

### Art. 48.

#### *Mutamento di mansioni per inidoneità fisica*

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

### Art. 49.

#### *Equo indennizzo*

1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

### Art. 50.

#### *Mensa*

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale dell'E.R.S.U. che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa.

### Art. 51.

#### *Patrocinio legale*

1. La Regione anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

### Art. 52.

#### *Professionisti legali*

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1 per cento dello stipendio tabellare base indicato nel primo comma dell'art. 35 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti da regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

### Art. 53.

#### *Compensi ISTAT*

1. È consentita da parte dell'ISTAT e di altri enti o organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite dell'amministrazione regionale, la corresponsione di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario di servizio in deroga ai limiti di cui al precedente art. 23.

### Art. 54.

#### *Accordo intercompartimentale*

1. Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono demandate alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

- a) disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
- b) disciplina del congedo ordinario;
- c) disciplina del congedo straordinario;
- d) disciplina dell'aspettativa;
- e) disciplina del trattamento di missione;
- f) disciplina del trattamento di trasferimento;
- g) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
- h) inserimento nella tredicesima mensilità della quota i.i.s. di L. 48.400.

### Art. 55.

#### *Trattamento a regime*

1. Al personale regionale, iscritto a forme esclusive, sostitutive ed esonerate dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto nel trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

### Art. 56.

#### *Verifica*

1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito con la presente legge, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento, all'efficacia dei servizi in favore della utenza ed alle pari opportunità.

2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

### Art. 57.

#### *Norme incompatibili*

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili o in contrasto con la presente legge.

### Art. 58.

#### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, il triennio 1986-1988, l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio.

2. I fondi che verranno assegnati dallo Stato per il riconoscimento di parte degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale saranno destinati al finanziamento degli oneri del nuovo contratto.

Art. 59.

*Rinvio*

1. Con separata legge regionale, da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno recepite le norme relative agli accessi all'impiego regionale, nell'ambito di un riordino organico della materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1988

MANDARINI

88R0838

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 28.

Ulteriori integrazioni delle leggi regionali 1° luglio 1981, n. 34 e 22 aprile 1985, n. 20 recanti providenze a favore della Valnerina e degli altri comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 55 del 17 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fra il secondo e il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, è aggiunto il seguente:

«Il miglioramento tecnico funzionale delle opere pubbliche di infrastrutturazione a rete quali fognature, acquedotti e strade può ricomprendere anche gli interventi necessari alla dotazione e posa in opera delle condotte di distribuzione del metano».

Art. 2.

1. All'ultimo comma dell'art. 6 della legge 22 aprile 1985, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi: «Costituisce inoltre motivo di sospensione dei lavori anche l'approvazione di varianti ai piani di recupero approvati ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50.

Entro trenta giorni dal rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per l'esecuzione della variante di cui al comma precedente, i proprietari interessati debbono avanzare istanza al competente comune per il riconoscimento del periodo di sospensione dei lavori che non può essere superiore a quello necessario per la redazione, adozione ed approvazione della variante al piano di recupero.

Nel caso di varianti già approvate, i proprietari interessati debbono avanzare l'istanza di cui al precedente comma entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 agosto 1988

MANDARINI

88R0839

## REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 1988, n. 29.

## Disciplina della caccia al cinghiale in battuta.

(Pubblicato nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 56 del 19 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale in battuta al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie, le modalità di svolgimento delle battute.

Art. 2.

*Censimento della specie cinghiale*

1. Le amministrazioni provinciali provvedono a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, ponendo in particolare evidenza la presenza della specie laddove essa contrasta con l'esigenza di salvaguardia dei raccolti agricoli e dei terreni adibiti a pascolo. I dati rilevati vengono trasmessi alla giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno.

Art. 3.

*Zone di caccia*

1. Le amministrazioni provinciali provvedono in collaborazione con le associazioni venatorie ad individuare mediante cartografia, nelle zone con costante e consistente presenza di cinghiali, i settori dove consentire la caccia in battuta. Nel restante territorio le squadre che effettuano le battute devono mantenere una distanza tra loro di almeno 500 metri.

2. Le amministrazioni provinciali possono vietare la caccia in battuta al cinghiale in alcuni settori, per periodi limitati, seguendo criteri di rotazione.

Art. 4.

*Registro regionale delle squadre*

1. È istituito presso le Amministrazioni provinciali il registro regionale delle squadre che praticano la caccia al cinghiale.

2. La costituzione delle squadre per la caccia al cinghiale deve essere comunicata entro il 15 settembre di ogni anno all'amministrazione provinciale competente, dal capo squadra designato, con l'indicazione della denominazione assunta dalla squadra stessa, del distintivo adottato e dell'indirizzo, nonché con l'elenco nominativo dei componenti tra i quali devono essere indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capibattuta.

3. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre che hanno effettuato le comunicazioni di cui ai commi precedenti.

4. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.

5. Le amministrazioni provinciali assegneranno ad ogni squadra un numero distintivo ed un blocco con i verbali delle battute.

Art. 5.

*Numero dei partecipanti*

1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di cinquanta e non meno di dieci tra cacciatori, battitori, braccieri e conduttori con più di trenta cani.

2. In ciascuna battuta possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore ad un quinto dei componenti il gruppo nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma precedente.

## Art. 6.

*Appostamento*

1. La squadra o suoi rappresentanti che prima si apposta ha diritto di svolgere la battuta nel settore prescelto.
2. L'appostamento non può essere effettuato prima del tramonto del giorno precedente alla giornata prescelta per la battuta.
3. Coloro che arrivano successivamente, non possono cacciare nel medesimo territorio, finché i primi occupanti non lo abbandonino.
4. Ciascuna squadra non può occupare contemporaneamente più di un settore per lo svolgimento delle battute ed occupare lo stesso settore per due giorni di caccia consecutivi.
5. Le squadre possono presentare alle amministrazioni provinciali proposte di autoregolazione dell'accesso all'appostamento.
6. In caso di controversie decidono le Amministrazioni provinciali.

## Art. 7.

*Segnalazione*

1. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone interessate indicanti anche la denominazione della squadra.
2. I cartelli di segnalazione non devono essere apposti prima dell'alba del giorno stesso di svolgimento della battuta e devono essere immediatamente rimossi al termine della stessa.
3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare il distintivo della squadra che l'ha organizzata.
4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile su tutta la zona occupata.

## Art. 8.

*Mezzi di caccia*

1. Le amministrazioni provinciali individuano le zone nelle quali è consentito l'uso del fucile a canna rigata nella caccia al cinghiale in battuta. I battitori, i braccieri e i conduttori possono usare anche cartucce a salve.
2. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani, i partecipanti devono tenere il fucile scarico.
3. Sono vietati l'accensione di fuochi, l'uso di sostanze repellenti o altro materiale comunque inquinante nonché l'uso di attrezzi rumorosi allo scopo di sospingere i cinghiali nella direzione voluta.

## Art. 9.

*Responsabile della battuta*

1. Per ogni battuta deve essere designato un responsabile che deve essere in possesso dell'elenco dei partecipanti.
2. I capibattuta devono essere individuati tra quelli preventivamente indicati nella comunicazione alla amministrazione provinciale di cui all'art. 4.
3. Il capobattuta organizza, dirige la battuta ed in particolare:
  - a) controlla il numero e l'elenco dei partecipanti;
  - b) cura l'apposizione dei cartelli di cui all'art. 7;
  - c) controlla e comunica il numero dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 10;
  - d) controlla il rispetto delle distanze di cui all'art. 3;
  - e) redige il verbale della battuta.

## Art. 10.

*Abbaimento*

1. La giunta regionale può determinare in sede di approvazione del calendario venatorio il limite di capi che possono essere abbattuti nell'intera stagione da ciascuna squadra.
2. L'abbaimento dei cinghiale, sia in battuta che individualmente deve essere segnalato entro quindici giorni alla amministrazione provinciale territorialmente competente indicando la data, la località, nonché il peso, il sesso e l'età presunta del capo abbattuto.
3. Le squadre collaborano con le Amministrazioni provinciali ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti.

## Art. 11.

*Sanzioni*

1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000 prevista al punto 2) del primo comma dell'art. 31 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21.
2. La sanzione si applica a ciascun partecipante alla battuta nei limiti del concorso alla violazione accertata ad eccezione dei casi previsti dal terzo comma del precedente art. 9 nel quale la sanzione si applica al solo capobattuta.

## Art. 12.

*Norme finali e transitorie*

1. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 1988-1989.
  2. Gli adempimenti previsti all'art. 4 in sede di prima applicazione sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento.
  3. Fino alla individuazione da parte delle amministrazioni provinciali dei settori di cui all'art. 3, la caccia al cinghiale in battuta è consentita su tutto il territorio regionale nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
- E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria.

Perugia, addì 11 agosto 1988

MANDARINI

88R0840

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 32.

Integrazione dell'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1° luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. All'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente quinto comma:

«Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio lavori».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 giugno 1988

BERNINI

88R0845

**LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 33.**

**Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1° luglio 1988)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Oggetto*

1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 52 e dalle lettere d) e f) dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta i principi e i criteri fondamentali per la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione, nonché degli impianti per natanti.

2. La presente legge fissa, inoltre, le linee generali di indirizzo e le funzioni di competenza della Regione, delle province e dei comuni, nonché quelle sub-delegate.

**Art. 2.**

*Finalità*

1. Per la razionalizzazione e la ristrutturazione della rete degli impianti stradali di carburanti sono fissati i seguenti obiettivi:

a) miglioramento del servizio di erogazione con una dislocazione razionale degli impianti, anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale, sul territorio della Regione;

b) l'eliminazione degli impianti a scarsa redditività;

c) trasferimento degli impianti incompatibili con il recupero e la salvaguardia dei beni storici e ambientali, nonché per la decongestione e snellimento del traffico nei centri urbani.

**Art. 3.**

*Definizione degli oggetti della legge*

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

**A) rete:**

l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale e super, gasolio, gas di petrolio liquefatto e metano, a esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali, degli impianti a uso privato e degli impianti a uso natanti da diporto;

**B) impianto:**

il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature e accessori;

**C) le tipologie di impianto:**

i vari tipi di impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

1) stazione di servizio: costituita da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

2) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli; fornito, altresì, di servizi igienici;

4) punto isolato e/o appoggiato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;

**D) erogatore:**

l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le qualità trasferiti. Esso è composto da:

- 1) una pompa o un sistema di adduzione;
- 2) un contatore o un misuratore;
- 3) una pistola o una valvola di intercettazione;
- 4) tubazioni che li connettono;

**E) colonnina:**

l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

**F) self-service pre-payment:**

il complesso di apparecchiature, a moneta e/o a lettura ottica, per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale;

**G) self-service post-payment:**

il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente, con il relativo pagamento ad apposito incaricato;

**H) modifica dell'impianto:**

- 1) la sostituzione delle colonnine a un solo erogatore con altre a doppia erogazione per uno stesso prodotto;
- 2) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;
- 3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già autorizzati;
- 4) la sostituzione di un prodotto con un prodotto già autorizzato, purché non comporti l'eliminazione completa del prodotto sostituito;
- 5) l'inserimento di un miscelatore tra prodotti già autorizzati;
- 6) l'inserimento dell'olio lubrificante se mancante;
- 7) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;
- 8) l'installazione di apparecchiature self-service pre e post payment, nonché di apparecchi accettori di carta di credito;

**I) potenziamento dell'impianto:**

- 1) un aumento delle colonnine;
- 2) un aumento dei prodotti erogabili;
- 3) la sostituzione di un prodotto con uno non autorizzato precedentemente;

**L) trasferimento dell'impianto:**

lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova in un'altra. Tale trasferimento può avvenire soltanto:

- 1) all'interno del territorio comunale;
- 2) fra comuni diversi nell'ambito della provincia;

**M) trasferimento della titolarità della concessione:**

la voltura della concessione da un soggetto a un altro;

**N) concentrazione:**

la realizzazione di un impianto mediante utilizzazione delle concessioni relative a due o più impianti esistenti e in esercizio nell'ambito dello stesso comune o comuni diversi nell'ambito della regione, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su uno esistente, sia che prevedano la realizzazione di un nuovo impianto su una nuova area. In quest'ultimo caso è necessario che almeno uno degli impianti da concentrare sia installato in uno dei comuni della provincia dove avviene la concentrazione;

**O) incompatibilità tra impianti e territorio:**

la situazione di contrasto con il sito di localizzazione è determinata:

1) da intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza dalla sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;

2) da necessità di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione e/o di interferenza nell'unità ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale;

**P) ragioni di utilità pubblica:**

l'interesse pubblico che giustifica la presenza di un impianto su un determinato territorio per almeno una delle seguenti condizioni:

1) quando, in caso di eliminazione, il più vicino punto di vendita si collochi a una distanza superiore a 5 km.;

2) quando l'impianto serve a garantire il numero minimo da determinarsi per ciascun comune con il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti;

**Q) indice di elasticità:**

il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotti erogati.

**Art. 4.****Competenze regionali**

1. Il consiglio regionale approva il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante.

**2. La giunta regionale:**

a) approva i piani provinciali di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante;

b) emana, sentita la commissione consiliare competente, le direttive e i criteri per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di distributori di carburante sub-delegate, nonché di quelle attribuite dalla lettera f) dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) predispone i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni sub-delegate ai comuni e alle province;

e) predispone la relazione annuale circa lo stato di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante da inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato previsto al punto 16) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e successive modificazioni e integrazioni;

f) nomina la commissione consultiva regionale carburanti.

**Art. 5.****Competenze provinciali**

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo precedente, sono sub-delegate alle province le seguenti funzioni:

a) adozione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante;

b) approvazione dei piani dei turni di chiusura infrasettimanali domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nell'ambito territoriale di competenza nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 4;

c) individuazione delle località turistiche al fine del rilascio, nel periodo di maggior afflusso, delle deroghe all'orario e ai turni di riposo degli impianti stradali di carburante;

d) nomina delle commissioni consultive provinciali carburanti.

**Art. 6.****Competenze comunali**

1. Le funzioni del comune, nel quadro del vigente ordinamento statale e della sub-delega di cui alla presente legge, nonché in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4 e alle direttive e criteri di cui alla lettera b) del medesimo articolo, sono:

a) concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante;

b) autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti;

c) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della concessione degli impianti stradali;

d) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento dell'autorizzazione degli impianti per natanti;

e) autorizzazione al trasferimento degli impianti per natanti in altra località dello stesso comune;

f) concessione per il potenziamento degli impianti stradali;

g) autorizzazione al trasferimento degli impianti stradali da altro comune o da altra località dello stesso comune;

h) autorizzazione alla concentrazione degli impianti stradali;

i) autorizzazione alla modifica degli impianti stradali e per natanti;

l) nulla-osta al trasferimento degli impianti stradali in altro comune;

m) provvedimento di chiusura degli impianti stradali concentrati in altro comune;

n) autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;

o) dichiarazione di decadenza della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti;

p) revoca della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti;

q) proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione, modifica, trasferimento, concentrazione e potenziamento degli impianti di carburante;

r) fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante;

s) fissazione dei turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva nonché dei turni notturni;

t) applicazione delle sanzioni amministrative;

u) predisposizione delle proposte, da inviare alla provincia, di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell'art. 12.

**Art. 7.****Contenuti del piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti**

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4, al fine di favorire una più razionale distribuzione degli impianti di carburante, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

a) garanzia del pubblico servizio in relazione alle esigenze del traffico, allo sviluppo commerciale, turistico industriale e urbanistico del territorio regionale, alla necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici e al recupero dei valori culturali e ambientali dei centri storici;

b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;

c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti mediante una migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli impianti.

2. Il piano regionale deve attenersi alle norme relative agli impianti stradali di distribuzione di carburante previste dal piano energetico nazionale e a quanto disposto dalla presente legge.

3. Il piano deve, inoltre, determinare gli indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.

## Art. 8.

*Approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti*

1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti viene predisposto dalla giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale carburanti, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, dei principi generali determinati dal CIPE e delle direttive del Governo ed è approvato dal consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti restano in vigore le norme di cui al provvedimento del consiglio regionale 14 aprile 1983, n. 720.

## Art. 9.

*Direttive alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante*

1. La giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale carburanti, entro sessanta giorni dalla approvazione del piano di cui al comma 1 dell'art. 4 emana:

a) i criteri e le direttive per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di loro competenza, nonché di quelle sub-delegate ai sensi della presente legge, sentita la commissione consiliare competente;

b) i criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburante.

## Art. 10.

*Contenuto dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti*

1. I piani di cui al punto a) dell'art. 5, nel rispetto degli indirizzi determinati dal piano regionale, promuovono la razionalizzazione della rete di distribuzione degli impianti stradali di carburante nel territorio delle singole province.

2. In particolare essi devono:

a) definire la mappa degli impianti stradali di carburante esistenti e operanti nel territorio provinciale;

b) individuare gli impianti situati in posizione di incompatibilità con il territorio e conseguentemente da trasferire;

c) favorire l'integrazione territoriale degli impianti con le attività produttive e di servizio;

d) individuare i luoghi di maggior formazione della domanda di carburante anche con riferimento allo sviluppo della viabilità;

e) garantire la permanenza degli impianti nei piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale, nonché favorire l'installazione in quelli ancora privi;

f) individuare le località e i criteri di priorità per il trasferimento degli impianti di cui alla lettera b) del presente comma;

g) determinare il numero massimo e minimo degli impianti ammissibili per ciascun comune e individuare i singoli impianti in eccedenza che dovranno essere conseguentemente eliminati.

## Art. 11.

*Adozione e approvazione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti*

1. Il piano provinciale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti è adottato dal consiglio provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale carburanti, entro dodici mesi dall'emanazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è trasmesso alla giunta regionale, la quale, entro i successivi novanta giorni, sentito il parere della commissione consultiva regionale carburanti, lo approva.

3. Il piano ha efficacia per cinque anni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e comunque fino all'approvazione di un nuovo piano.

4. Eventuali varianti al piano che si ritenessero necessarie nel corso del quinquennio devono essere approvate con le stesse modalità previste per il piano originario.

## Art. 12.

*Proposte comunali per elaborazione dei piani provinciali*

1. I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4, sono tenuti a presentare alle rispettive amministrazioni provinciali motivate proposte di razionalizzazione della rete distributiva degli impianti stradali di carburanti, ricadenti nel proprio territorio, ai sensi della lettera u) dell'art. 6.

## Art. 13.

*Piani dei turni di chiusura impianti e individuazione delle località turistiche*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale carburanti:

a) approva il piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante siti nel territorio della provincia;

b) individua le località turistiche nelle quali possono essere autorizzate, nei periodi di maggior flusso turistico, deroghe all'orario e ai turni di riposo determinati nel piano di cui alla lettera precedente.

2. Il piano dei turni viene aggiornato dalla giunta provinciale, sentita la commissione consultiva carburanti, entro il 1° dicembre di ogni anno.

## Art. 14.

*Rilascio e rinnovo delle concessioni, autorizzazioni al potenziamento, alle modifiche, alle concentrazioni e al trasferimento degli impianti.*

1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle modifiche, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.

2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, qualora risultino prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il proprio parere, su espressa richiesta del comune:

a) i Vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;

b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;

c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;

d) la commissione provinciale per i beni ambientali ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali.

4. Il comune deve acquisire i soli pareri dell'Utif e dei Vigili del Fuoco per il rilascio di autorizzazioni concernenti le modifiche a impianti stradali di carburante, con l'eccezione di quelle comportanti l'installazione di self-service pre-payment che seguono la normale procedura.

5. Per gli impianti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti deve essere richiesto il parere, oltre che dell'Utif e dei Vigili del fuoco, anche dell'autorità competente per demanio.

6. Le domande, corredate dei suddetti pareri, vengono trasmesse dal comune alla commissione consultiva provinciale carburanti che si esprime nel merito.

7. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui al successivo art. 17.

8. I provvedimenti di concessioni o autorizzazioni emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto.

9. Contro il provvedimento comunale è ammesso ricorso al presidente della giunta provinciale entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

## Art. 15.

*Trasferimento della concessione*

1. La domanda, intesa a ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata al comune ove ha sede l'impianto, sottoscritta dal cedente e dal cessionario e con l'indicazione degli elementi atti a identificare l'impianto.

2. Sulla domanda si pronuncia il comune dopo aver acquisito i pareri dell'Utif e della commissione consultiva provinciale carburanti.

3. Nel caso in cui il cedente risulti proprietario di impianti siti in province diverse deve essere chiesto il parere al Ministero delle finanze, anziché di quello dell'Utif.

## Art. 16.

*Sospensione, decadenza e revoca della concessione e della autorizzazione*

1. I titolari delle concessioni e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare della concessione, possono autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile a dodici solo nei casi di una oggettiva impossibilità di esercizio.

3. Le sospensioni per gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono essere autorizzate per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi all'anno.

4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a riattivarla entro il termine massimo di dieci-giorni, pena la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del periodo di sospensione autorizzata qualora sia accertato il perdurare dell'inattività dell'impianto.

6. Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui sia stata data allo stesso destinazione diversa da quella assegnata.

7. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

## Art. 17.

*Collaudo impianti*

1. A ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita commissione nominata dal comune e composta da:

- a) il sindaco o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) l'ingegnere capo dell'Utif, competente per territorio o un suo delegato;
- c) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, competente per territorio o un suo delegato;
- d) il segretario della commissione consultiva provinciale carburanti, competente per territorio o un suo delegato.

2. Funge da segretario un impiegato del comune.

3. La commissione provvederà a effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare della concessione.

4. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa all'intestatario della concessione e a tutti gli enti e uffici che hanno espresso il proprio parere in merito.

5. Ai componenti della commissione spetta una indennità determinata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

## Art. 18.

*Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali*

1. Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dai comuni, sede degli impianti, i quali dovranno disporre che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le attestazioni dovranno, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.

2. I comuni dovranno, inoltre, accertare che gli operatori economici e altri utenti interessati siano in possesso di impianti e attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.

3. Le attestazioni rilasciate dal comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

## Art. 19.

*Impianti di metano - definizione*

1. Ai fini della presente legge per impianto di distribuzione di metano si intende un complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione al pubblico di metano compresso per uso autotrazione, con le relative attrezzature di compressione e stoccaggio.

## Art. 20.

*Natura della concessione per impianti di metano*

1. L'attività inerente all'installazione e all'esercizio dei distributori stradali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

2. La concessione sostituisce l'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. Le concessioni hanno la durata di diciotto anni e possono essere rinnovate.

4. La concessione cessa per decadenza o revoca secondo le norme previste all'art. 16, in quanto applicabili, tenuto conto della specificità del prodotto.

5. Le concessioni devono essere rilasciate dai comuni ai proprietari degli impianti.

6. Nel caso di installazioni contigue a impianti relativi ad altri carburanti, la concessione per la distribuzione di metano deve essere oggetto di specifico provvedimento.

## Art. 21.

*Procedure per il rilascio della concessione per impianti di metano*

1. La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento dell'attività.

2. Ai fini dell'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica i comuni dovranno tenere conto degli elementi indicati al primo e al secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. La capacità tecnico-organizzativa ed economica è comunque presunta per i proprietari di impianti di distribuzione di metano per autotrazione esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione della domanda di concessione i richiedenti devono osservare le procedure e possedere i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

5. Il comune rilascia la concessione richiesta dopo aver accertato che siano rispettati i disposti di cui ai precedenti commi e dopo aver precedentemente richiesto e ottenuto il parere favorevole della commissione consultiva provinciale di cui al successivo art. 27 e, per quanto di rispettiva competenza, dei Vigili del fuoco, dell'ente proprietario della strada e, ove occorra, dell'Utif, della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e della commissione provinciale per i beni ambientali.

6. Il provvedimento rilasciato dal comune deve contenere le indicazioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

## Art. 22.

*Modifiche, potenziamenti e trasferimenti degli impianti di metano*

1. Sono soggetti ad autorizzazione del comune le modifiche, i potenziamenti e i trasferimenti ad altra località degli impianti di distribuzione di metano.

2. Per modifiche si intendono:

a) l'installazione di un secondo erogatore all'interno dei boxes di rifornimento;

b) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

3. Per potenziamento si intende l'aumento del numero dei boxes di rifornimento.

4. Per trasferimento si intende lo spostamento fisico su di una nuova area situata all'interno del territorio comunale o in altro comune della regione di un impianto preesistente.

5. In caso di trasferimento deve essere rilasciata una nuova concessione e revocata quella relativa all'impianto preesistente.

6. Le richieste di trasferimento devono contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 8) del quarto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e a esse devono essere allegati i documenti di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1269, nonché la documentazione da cui risulti la disponibilità della fornitura del metano per i nuovi impianti.

7. Le autorizzazioni al potenziamento e al trasferimento degli impianti sono soggette al parere preventivo della commissione consultiva provinciale di cui al successivo art. 27, nonché ai prescritti pareri tecnici previsti al comma 3 dell'art. 14.

8. Nel caso in cui il trasferimento dell'impianto comporti l'insediamento in un altro comune della regione, deve essere acquisito, a cura del concessionario, il nulla-osta al trasferimento da parte del comune sede dell'impianto originario. L'eventuale diniego del nulla-osta dovrà essere motivato.

9. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti, non possono essere installati impianti per la distribuzione di metano a una distanza inferiore a km 10 sul medesimo asse viario, stessa direttrice di marcia, e a km 3 in termini di raggio da altro impianto di distribuzione metano.

10. Il trasferimento nell'ambito del territorio comunale può essere concesso, su conforme parere della commissione consultiva provinciale carburanti, anche in deroga alle distanze fissate dal precedente comma.

## Art. 23.

*Trasferimento della concessione di impianti di metano e cessione a terzi della gestione degli impianti*

1. La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto.

2. La domanda per il trasferimento della titolarità deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti a identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.

3. Il trasferimento della titolarità della concessione può essere autorizzato solo a favore di chi sia in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

4. La gestione degli impianti di metano può essere affidata a terzi con contratto di comodato o di locazione.

5. Il titolare della concessione deve comunicare al comune l'avvenuto cambio di gestione.

## Art. 24.

*Collaudo degli impianti di metano*

1. Gli impianti per la distribuzione di metano a uso di autotrazione non possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati dalla commissione di collaudo di cui al precedente art. 17.

## Art. 25.

*Sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti di metano*

1. I concessionari di impianti per la distribuzione di metano per uso di autotrazione non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

2. Le autorità competenti possono ordinare per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti ovvero interdire l'impiego parziale delle singole attrezzature che possono costituire pericolo.

## Art. 26.

*Norme transitorie per gli impianti di metano*

1. I proprietari di impianti di distribuzione di metano per autotrazione in esercizio alla data di emanazione della presente legge hanno titolo a ottenere la concessione prevista all'art. 20. A tale scopo debbono presentare al comune apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 27.

*Commissione consultiva provinciale carburanti*

1. È istituita, presso ciascuna provincia, una commissione consultiva provinciale carburanti, composta da:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da lui delegato che la presiede;

b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla provincia;

c) un rappresentante designato dall'ente nazionale idrocarburi;

d) un rappresentante designato dall'unione petrolifera;

e) un rappresentante designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale della categoria dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;

f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;

g) un rappresentante designato dall'Automobile club italiano;

h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

i) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di gas di petrolio liquefatto;

l) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di metano.

2. Alla seduta della commissione partecipa, con diritto di voto, il sindaco del comune interessato all'argomento in discussione, o un suo delegato.

3. La commissione è nominata dalla giunta provinciale, dura in carica 5 anni e può avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione; con lo stesso provvedimento vengono nominati i componenti supplenti e il segretario della commissione, scelto tra i dipendenti dell'amministrazione provinciale o tra il personale messo a disposizione dalla Regione ai sensi del successivo art. 33.

4. Le riunioni della commissione in prima convocazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna seduta.

6. La decadenza da componente della commissione viene dichiarata con provvedimento motivato della giunta provinciale:

a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.

7. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 28.

*Compiti della commissione consultiva provinciale*

1. La commissione consultiva provinciale carburanti esprime il proprio parere su tutte le domande concernenti i provvedimenti in materia di distributori di carburante, che il comune deve adottare, ai sensi delle lettere da a) a i) e delle lettere r), s) e u) del precedente art. 6.

2. La commissione esprime, altresì, il proprio parere in merito:

a) al piano di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburante ai sensi dell'art. 11;

b) al piano dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e notturni degli impianti stradali di carburante ai sensi della lettera a) dell'art. 13;

c) all'elenco delle località turistiche e alla determinazione del periodo di maggior afflusso turistico ai sensi della lettera b) dell'art. 13.

3. I pareri espressi dalla commissione, ai fini dei soli provvedimenti di competenza comunale, hanno validità di dodici mesi dalla data di trasmissione.

4. I pareri di cui alle lettere f), g) e h) del precedente art. 6 nonché quelli inerenti all'installazione delle apparecchiature self-service prepayment resteranno di competenza della commissione consultiva regionale carburanti fino all'approvazione del piano provinciale della rete di distribuzione di carburanti.

## Art. 29.

*Commissione consultiva regionale carburanti*

1. È istituita, presso la giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:

a) l'assessore competente in materia energetica o un suo delegato che la presiede;

b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla giunta regionale;

c) dieci esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente uno dall'Eni, uno dall'Unione petrolifera, uno dalle associazioni dei trasportatori e distributori di g.p.l., tre dalle associazioni dei concessionari e/o trasportatori di metano più rappresentative e quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative, dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi;

d) due rappresentanti dei gestori, designati dalle associazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante degli utenti, designato dall'Automobile club italiano;

g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;

h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comunità enti montani;

i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;

l) un rappresentante designato dal ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici imposte di fabbricazione aventi sede nella regione;

m) un rappresentante designato dal ministero dell'interno, scelto tra i comandanti provinciali dei Vigili del fuoco aventi sede nella regione;

n) un rappresentante delle amministrazioni provinciali, designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;

o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade.

2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti e il segretario della commissione, scelto tra i funzionari regionali.

3. Le riunioni della commissione sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e in seconda con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

5. La decadenza da componente della commissione viene dichiarata con decreto motivato del presidente della giunta regionale:

a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

b) su richiesta degli organismi ed enti rispettivamente designati, previsti dal presente articolo.

6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 30.

*Compiti della commissione consultiva regionale carburanti*

1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:

a) sulla proposta di piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti ai sensi del precedente art. 8;

b) sui piani provinciali di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti adottati dalle province ai sensi del precedente art. 11;

c) sulle proposte di direttive e i criteri generali stabiliti dalla giunta regionale per l'esercizio delle attività di competenza dei comuni ai sensi del precedente art. 9;

d) sulla ripartizione dei fondi che la giunta regionale assegna agli enti sub-delegati ai sensi del successivo art. 34;

e) sulle domande di potenziamento, trasferimento, concentrazione, nonché sull'installazione apparecchiature self-service prepayment sino all'approvazione dei piani provinciali della rete di distribuzione di carburanti. In questo caso la commissione va integrata dal sindaco del comune interessato all'argomento in discussione.

## Art. 31.

*Relazione annuale*

1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento dei piani provinciali di razionalizzazione e di predisporre la relazione da inviare annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.

2. Il presidente della giunta provinciale trasmette alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati dei comuni con eventuali osservazioni.

## Art. 32.

*Vigilanza e revoca sub-delega*

1. I comuni e le province sono tenuti a fornire alla Regione ogni notizia e informazione relativa alle funzioni sub-delegate.

2. La giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello statuto regionale, poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni sub-delegate.

3. In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia o di inosservanza delle direttive statali e regionali sulle materie sub-delegate, salvi i provvedimenti sostitutivi di competenza dei comitati regionali di controllo ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, successivamente modificata dalla legge regionale 17 giugno 1986, n. 24, la giunta regionale promuove, previa formale diffida, l'adozione del provvedimento di revoca della sub-delega.

## Art. 33.

*Trasferimento personale*

1. Al fine di agevolare la continuità di esercizio delle funzioni sub-delegate la giunta regionale può disporre il comando o il trasferimento di adeguato personale presso le province con precedenza ai segretari delle commissioni consultive provinciali carburanti in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge o, in alternativa, a corrispondere alle stesse le relative spese.

## Art. 34.

*Norma finanziaria*

1. La giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce, tra le amministrazioni sub-delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante, un fondo da determinarsi annualmente con legge di bilancio e da iscriverne al cap. n. 4090 dello stato di previsione della spesa del bilancio denominato «Spesa per sub-delega delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione di carburante».

2. L'assegnazione delle quote di fondo di cui al precedente comma terrà conto delle esigenze di spesa derivanti dalla entità delle attività sub-delegate nonché dal numero di impianti di carburante esistenti.

3. Per l'anno 1988 la quantificazione del cap. 4090 verrà determinata dalla legge di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1988.

## Art. 35.

1. È abrogata la legge regionale 13 aprile 1979, n. 26.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 giugno 1988

BERNINI

88R0845

## LEGGE REGIONALE 28 giugno 1988, n. 34.

**Interventi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1° luglio 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. Al fine di migliorare la qualità degli insediamenti produttivi e in armonia con le esigenze di tutela del territorio, la regione Veneto concede contributi per l'acquisto e il recupero di complessi edilizi dismessi da destinare ad attività produttive non inquinanti.

## Art. 2.

*Soggetti e contributi*

1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i progetti inoltrati da consorzi e società consortili previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché da imprese individuali o società artigiane.

2. Il contributo, in conto capitale, copre le spese di acquisto di fabbricati, terreni e pertinenze, fino al 25% dei loro costi, e le spese di recupero e approntamento di condizioni di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, fino al 35% dei loro costi, nel limite massimo complessivo di L. 50.000.000.

3. Tale limite è elevato a 250.000.000 per i progetti di acquisto e recupero di complessi produttivi dismessi predisposti da consorzi e società consortili al fine di insediare aziende artigiane in numero non inferiore a tre.

4. La proprietà dei complessi edilizi acquistati ai sensi della presente legge non può essere alienata prima di cinque anni.

5. La giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri per la concessione dei contributi tenendo conto delle seguenti priorità:

interventi che consentono il recupero funzionale di complessi edilizi dismessi e significativi ubicati all'interno di aree urbane, anche aventi caratteristiche di archeologia industriale;

interventi che garantiscano la creazione di nuovi posti di lavoro.

## Art. 3.

*Procedure*

1. Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredate dai seguenti documenti:

atto di acquisto o preliminare di intenti o titolo di proprietà dell'immobile;

progetto di massima, modi e tempi di realizzazione e preventivo dettagliato di spesa dell'intervento di recupero;

dichiarazione del sindaco di conformità urbanistico-edilizia (o concessione o autorizzazione edilizia);

dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che la medesima iniziativa non è attuata con altre agevolazioni o dalla quale risulti l'entità della agevolazione richiesta od ottenuta;

limitatamente alle società e ai consorzi, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, con elenco degli associati;

certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. La giunta regionale provvede a fissare l'ulteriore documentazione necessaria a provare la sussistenza delle condizioni di priorità di cui all'art. 2 comma 5.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di lire 1 miliardo dalla partita n. 3 «Sviluppo dell'artigianato» e di lire 1 miliardo dalla partita n. 22 «Interventi straordinari per il recupero del patrimonio edilizio nel settore secondario» del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988 è istituito il cap. 21272 denominato «Contributi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani» con lo stanziamento di lire 2 miliardi per competenza e cassa.

## Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 giugno 1988

BERNINI

88R0846

## LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 35.

## Disciplina delle manifestazioni fieristiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 46 del 5 agosto 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Veneto nell'ambito della legislazione nazionale, delle direttive della Comunità economica europea, degli obiettivi del proprio statuto e nei limiti di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo sviluppo economico regionale, concorre al sostegno e alla promozione delle produzioni regionali nei mercati nazionali e internazionali. Esercita le proprie funzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni per il sostegno e la promozione delle produzioni, l'intensificazione degli scambi e della diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

2. Per i fini di cui sopra la Regione provvede, nell'ambito delle scelte della programmazione economica regionale, all'organizzazione in forma diretta e al coordinamento delle manifestazioni fieristiche, in armonia con le scelte nazionali e con quelle delle altre Regioni.

## Art. 2.

*Definizione*

1. Agli effetti della presente legge costituiscono manifestazioni fieristiche: le fiere generali, le fiere specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni agricole, industriali, artigianali e commerciali, anche di oggetti d'arte, a carattere periodico od occasionale, nelle quali è consentita la vendita su campione, nonché servizi erogabili a terzi.

2. Sono «fiere generali» le manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico e agli operatori, nelle quali può essere prevista anche la vendita con consegna immediata dei prodotti.

3. Sono «fiere specializzate», o «mostre», o «saloni» le manifestazioni limitate a uno o più settori merceologici, riservate agli operatori economici - fatta salva l'apertura al pubblico in giorni stabiliti dagli enti organizzatori - nelle quali le vendite avvengono solo su campione.

4. Sono «mostre-mercato» le manifestazioni aperte al pubblico, con vendita e asporto dei prodotti esposti.

5. Sono «esposizioni» le manifestazioni occasionali, aperte al pubblico, a carattere non ripetitivo, aventi scopo di presentazione o promozione tecnica, culturale, sociale o scientifica, senza alcuna immediata finalità commerciale.

6. L'attività di vendita diretta per le «fiere generali», per le «mostre-mercato» e l'accesso del pubblico per le «fiere specializzate» sono disciplinati dai regolamenti delle manifestazioni, previsti al successivo articolo 10.

7. La durata delle manifestazioni fieristiche, non può essere superiore di norma ad un periodo di 16 giorni, salva la possibilità di proroga, fino a 30 giorni, da parte della giunta regionale, nel caso di particolari manifestazioni.

## Art. 3.

*Manifestazioni non soggette*

1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge:

a) le manifestazioni di interesse locale, anche di carattere commerciale, legate per organizzazione e struttura a tradizioni del luogo, istituite dai comuni ai sensi della legge 17 maggio 1966, n. 2933. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali, di cui all'art. 1 della presente legge, i comuni ne danno tempestiva informazione alla giunta regionale;

b) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione ovvero in altri locali, in quanto soggette alla disciplina della legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) l'attività di vendita al pubblico o di esposizione ai fini di commercio delle opere di interesse artistico e culturale di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, soggetta alla disciplina della legge 11 giugno 1971, n. 426;

d) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, disciplinate dalla legge 2 aprile 1950, n. 328;

e) le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione risalgono a non più di 50 anni;

f) le mostre d'arte moderna organizzate dall'Ente autonomo «La Biennale di Venezia».

## Art. 4.

*Qualifica delle manifestazioni*

1. Ferma restando la competenza dello Stato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le manifestazioni fieristiche sono qualificate come nazionali, regionali e provinciali in relazione:

a) al programma organizzativo e promozionale;

b) al preventivo di spesa;

c) al numero e alla provenienza degli espositori;

d) al numero e alla qualificazione commerciale dei visitatori;

e) ai risultati economici conseguiti nella precedente edizione.

2. Qualora la manifestazione sia di nuova istituzione, gli elementi di valutazione dovranno essere desumibili da una articolata relazione previsionale allegata alla documentazione di cui ai punti a) e b).

3. La qualifica viene attribuita con l'autorizzazione della manifestazione da parte della giunta regionale.

## Art. 5.

*Comitato di coordinamento fieristico*

1. È istituito un comitato di coordinamento fieristico, composto da:

a) l'assessore regionale all'economia e lavoro;

b) l'assessore regionale all'agricoltura;

c) l'assessore regionale al turismo;

d) i presidenti degli enti fieristici del Veneto riconosciuti dallo Stato o dalla Regione;

e) il presidente dell'Unioncamere del Veneto;

f) n. 1 rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

g) n. 3 rappresentanti delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) n. 3 rappresentanti delle associazioni industriali maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui uno in rappresentanza delle aziende a partecipazione statale;

l) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli operatori commerciali e del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale, è presieduto dall'assessore regionale all'economia e lavoro e dura in carica cinque anni.

3. I componenti del comitato possono, di volta in volta, delegare per iscritto un proprio rappresentante.

4. Ai componenti del comitato non facenti parte dell'Amministrazione regionale spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Enti e organismi fieristici*

1. L'autorizzazione regionale allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche può essere concessa in relazione a quanto previsto all'art. 4:

- a) enti fieristici autonomi riconosciuti dallo Stato;
- b) enti fieristici riconosciuti dalla Regione;
- c) organismi fieristici già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali;
- d) associazioni di categoria e loro articolazioni regionali e provinciali;
- e) consorzi e società cooperative o consortili, promossi dalle associazioni di cui sopra, dai cui statuti risulti l'assenza di fini di lucro;
- f) enti pubblici, aziende speciali delle camere di commercio, associazioni o comitati dai cui statuti risulti l'assenza di fini di lucro;
- g) società commerciali di persone o di capitali, aventi sede anche fuori del territorio regionale, limitatamente a fiere ed esposizioni specializzate;
- h) società di capitali e società consortili il cui statuto preveda la partecipazione maggioritaria al patrimonio sociale di enti pubblici e l'assenza di scopi di lucro.

2. Per le società di cui alle lettere g) e h) è obbligatoria la certificazione di bilancio.

3. Le manifestazioni internazionali e nazionali devono svolgersi presso i quartieri espositivi degli organismi di cui alle lettere a), b), c), h), del primo comma del presente articolo, eventualmente avvalendosi delle rispettive strutture tecnico-organizzative.

4. La Regione non può concedere contributi finanziari alle società commerciali, di cui alla lettera g) del primo comma del presente articolo, autorizzate a svolgere manifestazioni fieristiche.

#### Art. 7.

##### *Riconoscimento regionale degli enti fieristici*

1. Per il riconoscimento di ente fieristico, gli organizzatori devono presentare domanda al presidente della giunta regionale allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, e una relazione dalla quale risulti l'interesse per la Regione dell'attività svolta.

2. Gli enti fieristici devono disporre di sedi e strutture espositive stabili, di un proprio patrimonio, di una organizzazione permanente e devono programmare manifestazioni con periodicità almeno annuale.

3. Il riconoscimento è concesso con decreto del presidente della giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Statuto degli enti*

1. Lo statuto va presentato alla giunta regionale per l'approvazione unitamente alla domanda di riconoscimento e deve prevedere, tra l'altro:

- a) i fini che l'ente si prefigge, tra i quali possono essere ricomprese anche attività di servizio per la commercializzazione;
- b) il capitale di dotazione;
- c) gli organi dell'ente: presidente, giunta, consiglio di amministrazione, composto da almeno 15 membri e collegio dei revisori dei conti;

d) le modalità di designazione dei componenti degli organi, prevedendo comunque che:

nel consiglio di amministrazione tre componenti siano designati dal consiglio regionale con voto limitato a due e che almeno tre siano designati dalle associazioni imprenditoriali di categoria a livello regionale;

il presidente del collegio dei revisori dei conti sia designato dalla giunta regionale scegliendolo tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

3. La designazione dei componenti degli organi di cui al precedente comma deve essere comunicata, a cura dei soggetti indicati dagli statuti, al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvederà alla nomina in base alle designazioni pervenute. Gli organi sono validamente costituiti con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti previsti e durano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del presidente della giunta, scelta tra i propri componenti e della quale deve far parte uno dei rappresentanti designati dal consiglio regionale.

5. Gli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, e successive modificazioni sono tenuti all'aggiornamento degli statuti entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

##### *Decadenza del consiglio di amministrazione nomina del commissario e scioglimento dell'ente*

1. In caso di mancato funzionamento o di accertate violazioni di legge, previa diffida, il presidente della giunta regionale, su proposta della giunta e sentita, ove esistano, gli enti fondatori, dispone la decadenza del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente, per un periodo non superiore a un anno.

2. Qualora l'ente riveli l'impossibilità di raggiungere i propri fini istituzionali, la giunta regionale sentita, ove esistano, gli enti fondatori, ne dispone lo scioglimento.

3. La liquidazione del patrimonio dell'ente è effettuata, in conformità alle disposizioni statutarie ovvero alle direttive della Giunta regionale, da un commissario liquidatore nominato secondo le norme del codice civile concernenti la liquidazione delle persone giuridiche.

#### Art. 10.

##### *Domande di autorizzazione*

1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche devono essere presentate in carta legale al presidente della giunta regionale, entro il termine fissato con provvedimento della giunta stessa nell'anno precedente a quello di organizzazione della manifestazione.

2. Nelle domande devono essere indicati:

- 1) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione;
- 2) l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico ovvero della riserva ai soli operatori economici interessati;
- 3) la specificazione della dimensione dell'area in cui si svolgerà la manifestazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- 1) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione della possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti, dell'ammontare dei canoni e delle quote richieste per la partecipazione agli espositori;
- 2) il piano finanziario con indicazione delle eventuali promesse di contributo da parte degli enti pubblici e privati;
- 3) un programma di massima degli incontri, convegni e manifestazioni che si ritiene di organizzare.

4. L'ammissione degli espositori è disposta dall'ente organizzatore in applicazione del regolamento della manifestazione. In ogni caso il regolamento deve indicare le condizioni di ammissibilità dei singoli espositori sulla base dei criteri oggettivi.

5. Entro sessanta giorni dalla chiusura della manifestazione l'ente organizzatore deve trasmettere alla giunta regionale l'elenco nominativo delle ditte espositrici, specificandone la natura secondo le indicazioni date dal competente ufficio regionale, nonché una relazione in cui siano evidenziati, oltre che i risultati promozionali e commerciali raggiunti, il tipo di operatori professionali intervenuti alla manifestazione.

6. Qualora le manifestazioni internazionali o nazionali siano organizzate da organismi non riconosciuti dallo Stato o dalla Regione, alla domanda dovrà essere unita una dichiarazione dell'ente od organismo fieristico, nella cui sede si svolge la manifestazione, che si impegna a collaborare alla manifestazione e a garantire la idoneità degli elementi organizzativi e dei mezzi tecnici e finanziari dell'organizzazione.

#### Art. 11.

##### *Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche*

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla formazione e tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito presso la giunta regionale il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche nel quale sono iscritte tutte le manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale che si svolgeranno durante l'anno nel Veneto.

2. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Nel calendario vengono riportati per ogni manifestazione fieristica:

- a) la denominazione ufficiale;
- b) il tipo e la qualifica territoriale;
- c) il luogo e il periodo di svolgimento;
- d) i settori merceologici interessati;
- e) gli estremi dell'autorizzazione.

4. Gli organismi autorizzati a svolgere le manifestazioni fieristiche nel Veneto devono apporre gli estremi dell'autorizzazione regionale su ogni genere di pubblicità.

5. La giunta regionale istituisce l'anagrafe delle manifestazioni fieristiche, al fine di raccogliere ed elaborare dati ed elementi di documentazione, anche comparati, per la migliore conoscenza del settore fieristico.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate ovvero cui l'effettuazione di manifestazioni autorizzate ai sensi della presente legge in data, località o con denominazione o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale regionale, o comunque in contrasto con la presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione per ogni metro quadrato di superficie occupata.

2. In caso di recidiva, la giunta regionale può disporre la chiusura della manifestazione.

3. Chiunque pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate, oppure con denominazioni, qualifiche o periodi di svolgimento differenti da quelli indicati nell'atto di autorizzazione è punito con una sanzione da lire due milioni a lire venti milioni.

4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dalla legge regionale 29 giugno 1981, n. 36, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni finali*

1. Il titolo I, art. 1 e il titolo II, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, modificata con leggi regionali 30 aprile 1981, n. 21, 30 dicembre 1983, n. 66 e 2 aprile 1985, n. 30, sono soppressi.

#### Art. 14.

##### *Norme finanziarie*

1. Gli importi dovuti ai componenti il comitato di coordinamento fieristico, di cui all'art. 5 della presente legge, sono liquidati con provvedimento della giunta regionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'esercizio in corso, con lo stanziamento di bilancio di previsione della spesa iscritto al cap. 3002.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.

#### Art. 15.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque stetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 agosto 1988

BERNINI

88R0847

### LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 36.

**Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 46 del 5 agosto 1988)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità della legge*

1. Al fine di tutelare le tradizioni artigiane locali, la regione Veneto concede contributi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici.

2. Sono centri storici quelli come tali definiti e individuati dallo strumento urbanistico generale vigente in attuazione della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80.

#### Art. 2.

##### *Soggetti e contributi*

1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge l'acquisto, il recupero e l'acquisto per il recupero di immobili da parte di imprese artigiane.

2. La domanda per l'ammissione ai benefici di cui al comma precedente riguarda solo acquisti effettuati o restauri ultimati non prima di tre mesi dalla presentazione della domanda stessa e, comunque, dopo l'entrata in vigore della legge.

3. Il contributo viene concesso nei limiti del 40% della spesa documentabile e, comunque, non oltre L. 50.000.000.

4. La giunta regionale determina con proprio provvedimento la concessione dei contributi tenendo conto delle seguenti priorità:

interventi nei centri storici che insistano su aree in cui siano in corso operazioni di animazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale del Veneto 22 gennaio 1987, n. 1;

interventi su iniziative volte a sviluppare nei centri storici attività tradizionali, specie nel settore artistico, o a conservare quelle esistenti.

5. La proprietà degli immobili beneficiari ai sensi della presente legge non può essere alienata prima di cinque anni.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede:

ai sensi del quinto comma, dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di L. 500.000.000 dalla partita n. 23 «Interventi per favorire l'inserimento di botteghe artigiane nei centri storici» del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987;

mediante prelevamento di L. 500.000.000 dalla partita n. 21 «Incentivi a imprese artigiane nei centri storici» del fondo globale iscritto al cap. 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 21270 denominato «Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa;

cap. 21271 denominato «Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici, somma finanziata con assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399» con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e cassa.

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 agosto 1988

BERNINI

88R0848

## LEGGE REGIONALE 9 agosto 1988, n. 37.

### Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 47 del 12 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## GENERALITÀ

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. Con la presente legge la regione Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina e classifica le strutture ricettive extra-alberghiere.

2. La presente legge non disciplina i campeggi e i villaggi turistici, regolamentati dalla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. La presente legge individua come attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizio per l'ospitalità.

2. Essa definisce e disciplina le seguenti strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva extra-alberghiera:

- esercizi di affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- foresterie per turisti;
- rifugi alpini.

## TITOLO II

## ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

## Art. 3.

*Definizione*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, destinate ai clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Per i servizi complementari di cui al comma precedente, si intendono: fornitura e cambio di biancheria; pulizia e riassetto dei locali e spazi privati e comuni; fornitura di luce, acqua, riscaldamento, gas.

3. L'eventuale somministrazione dei pasti, comprese le bevande, con l'esclusione di quelle superalcoliche, è limitata alle persone alloggiate.

4. Chi affitta saltuariamente fino a due camere è escluso dagli obblighi di cui al successivo art. 5.

## Art. 4.

*Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico-sanitari*

1. I locali adibiti a esercizio di affittacamere devono essere conformi alle prescrizioni edilizie e igienico-sanitarie.

2. Le camere da letto devono avere accesso indipendente dagli altri locali.

## Art. 5.

*Obblighi amministrativi*

1. Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve fare domanda al sindaco, su apposito modello predisposto dalla giunta regionale, specificando:

- a) generalità del richiedente;
- b) il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività;
- c) il rispettivo numero delle camere e dei posti letto;
- d) i servizi igienici sanitari;
- e) la descrizione dell'arredamento;
- f) i servizi complementari e l'eventuale fornitura della biancheria;
- g) l'eventuale somministrazione di pasti o bevande;
- h) i periodi di esercizio dell'attività.

2. Devono essere, inoltre, allegati alla domanda, il certificato sanitario rilasciato dal responsabile del settore igiene dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio, i documenti atti a comprovare la disponibilità dei vani indicati per le finalità dichiarate, le ricevute comprovanti il versamento delle tasse di concessione previste dalle leggi vigenti, nonché l'attestato di classificazione dell'esercizio di cui al successivo art. 6.

3. Il gestore dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge di quelle di pubblica sicurezza e di ogni altra prescritta dalla legislazione vigente.

4. Il gestore inoltre deve essere iscritto alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

5. Il sindaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione deve dare comunicazione alla giunta regionale, alla giunta provinciale competente e alla azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.

#### Art. 6.

##### *Classificazione e ricorsi*

1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II, III e IV in relazione ai requisiti posseduti, secondo l'allegata tabella A).

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applicano le equiparazioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni. L'imposta è applicata per quote giornaliere per soggiorni fino a sette giorni e in misura fissa per soggiorni da sette a centoventi giorni.

3. La classificazione è obbligatoria e l'attestato relativo deve essere esposto nei locali in modo ben visibile a tutti gli alloggiati.

4. La classificazione degli esercizi di affittacamere è effettuata dalla giunta provinciale sentita l'amministrazione comunale e l'azienda di promozione turistica ove esistente, e ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, sia necessario provvedere a una diversa classificazione. I pareri richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale può provvedere senza ulteriori dilazioni. La classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base degli elementi denunciati di cui al successivo comma 5, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e attribuita in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività a seguito di accertamento da parte dell'amministrazione provinciale. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della giunta regionale si sia pronunciato il ricorso si intende respinto.

5. Al fine di ottenere la classificazione, gli interessati devono produrre all'amministrazione provinciale una domanda contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima; tale domanda è compilata su apposito modello fornito dalla giunta regionale, e deve indicare se vengono somministrati alimenti e bevande.

6. Analoga domanda dovrà essere effettuata ogni qual volta siano state apportate modifiche alle strutture, alle attrezzature o a ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

7. A seguito del provvedimento di classificazione o di sua modifica, viene rilasciato l'attestato di classificazione, contenente l'indicazione della categoria assegnata all'esercizio, nonché il numero delle camere e dei letti autorizzati.

8. Il gestore di esercizio di affittacamere che cessa di svolgere la relativa attività, deve darne comunicazione al sindaco, alla giunta provinciale, alla Giunta regionale e, ove esista, all'azienda di promozione turistica.

#### Art. 7.

##### *Classificazione affittacamere esistenti*

1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione degli esercizi di affittacamere esistenti.

2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare, su appositi moduli, forniti dalla giunta regionale, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.

#### Art. 8.

##### *Denuncia dei prezzi*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i gestori di esercizi di affittacamere sono tenuti a denunciare, alla giunta provinciale i prezzi massimi che intendono applicare a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre comprensivi di I.V.A., e imposta soggiorno, ove applicata.

2. Per i comuni classificati montani ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

3. I prezzi indicati nella denuncia devono comprendere tutte le prestazioni abituali di cui all'art. 3 con esclusione della somministrazione di bevande.

4. La denuncia dovrà, inoltre, indicare i prezzi praticati per pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo), nonché gli altri eventuali servizi accessori (angolo cottura, garage e altri).

5. In applicazione dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ogni anno.

6. A tal fine le province, entro il 30 settembre di ogni anno, devono inviare alla giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste dalla categoria.

#### Art. 9.

##### *Pubblicità dei prezzi*

1. È fatto obbligo di tenere esposta nei locali adibiti all'esercizio, in modo bene visibile accanto all'attestato di classificazione, una tabella sulla quale deve essere indicato, secondo le varie possibilità d'allogio, il prezzo massimo che può essere applicato.

2. Qualora vengano somministrati pasti, nella tabella dei prezzi deve essere indicato anche il prezzo di quelli a lista fissa, nonché quello di «pensione» o di «mezza pensione» o di «pernottamento con prima colazione».

3. Il prezzo delle camere si intende riferito a una permanenza di durata anche inferiore a ventiquattro ore, comprensivo di pernottamento.

4. I prezzi di «pensione» e «mezza pensione» si applicano per soggiorni non inferiori ai tre giorni.

5. La tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla giunta regionale, in due originali sottoscritti dal gestore dell'esercizio, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno alla giunta provinciale, per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.

6. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi stabiliti in tabella, concordati e approvati dalla giunta regionale.

7. I gestori, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia di cui all'art. 8, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima denuncia regolare.

8. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura di esercizi di affittacamere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi.

### TITOLO III

## CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

#### Art. 10.

##### *Definizione*

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale per la locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Per immobili arredati si intendono le unità abitative arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, che vengono dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, entro i termini temporali indicati nel comma precedente, per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.

3. Agli effetti del primo comma si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione organizzata non occasionale di tre o più case o appartamenti a uso turistico.

4. Le province provvedono alla classificazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, delle case e degli appartamenti locali a uso turistico, con i criteri di cui al successivo articolo 12.

## Art. 11.

*Obblighi amministrativi*

1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'art. 10, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui si svolge l'attività, indicando:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- c) i periodi di esercizio dell'attività;
- d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- e) ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

2. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) certificato di abitabilità per ogni singola casa o appartamento;
- b) attestato di classificazione, rilasciato dalla giunta provinciale, ai sensi del successivo art. 12.

3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è, inoltre, tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

4. La tassa sulle concessioni regionali per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria va corrisposta per ciascun appartamento.

5. Chi esercita l'impresa di affittare case e appartamenti per vacanze deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, di quelle di pubblica sicurezza e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente.

6. Presso la sede dell'impresa deve essere tenuto e aggiornato un registro vidimato dal sindaco, riportante i dati relativi alle unità immobiliari a disposizione.

7. I titolari o gestori esercenti la suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

8. Il sindaco deve dare comunicazione alla giunta regionale, alla giunta provinciale competente e all'azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.

## Art. 12.

*Classificazione e ricorsi*

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono classificati nelle categorie I, II, III, IV, in relazione ai requisiti posseduti, secondo l'allegata tabella A.

2. La classificazione è obbligatoria e l'attestato relativo deve essere esposto, in modo ben visibile, in ogni unità abitativa.

3. La classificazione è effettuata dalla giunta provinciale, sentite l'amministrazione comunale e l'azienda di promozione turistica ove esistente tenuto conto della attrezzatura e dell'ubicazione dei singoli immobili e ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, sia necessario provvedere a una diversa classificazione.

4. Al fine di ottenere la classificazione, gli interessati devono produrre alla giunta provinciale una domanda, su apposito modello fornito dalla giunta regionale, contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima. I pareri richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale può provvedere senza ulteriori dilazioni.

5. Analoga domanda deve essere prodotta ogni qual volta siano state apportate modifiche alle strutture, alle attrezzature o a ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

6. A seguito del provvedimento di classificazione o di modifica della stessa viene rilasciato un attestato contenente l'indicazione della categoria assegnata.

7. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il presidente della giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

8. Chi esercita l'impresa di affittare case e appartamenti per vacanze, qualora cessi di svolgere la relativa attività, deve darne comunicazione al sindaco, e alla giunta provinciale e, ove esistente, all'azienda di promozione turistica.

## Art. 13.

*Classificazione case e appartamenti per vacanze esistenti*

1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze esistenti.

2. A tale fine gli interessati sono tenuti a denunciare, su appositi moduli, forniti dalla giunta regionale, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.

## Art. 14.

*Denuncia dei prezzi*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli esercenti sono tenuti a denunciare alla giunta provinciale i prezzi massimi, comprensivi di I.V.A., distinti per categoria, relativi alle diverse possibilità di alloggio, che intendono applicare a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applicano le equiparazioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni. L'imposta è applicata per quote giornaliere, per soggiorni fino a sette giorni e in misura fissa per soggiorni da sette a centoventi giorni.

4. I prezzi comprendono l'imposta di soggiorno, che comunque, deve essere riscossa dall'esercente e versata all'ente esattore secondo le vigenti leggi.

5. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata entro 10 giorni dalla disponibilità dell'immobile.

6. In applicazione dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i seguenti massimi sono stabiliti dalla giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ogni anno.

7. A tal fine le province, entro il 30 settembre di ogni anno, devono inviare alla giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe richieste dalla categoria.

## Art. 15.

*Pubblicità dei prezzi*

1. È fatto obbligo di tenere esposta, in ciascuna unità immobiliare, in modo ben visibile accanto all'attestato di classificazione, una tabella sulla quale devono essere indicati i prezzi massimi che possono essere applicati.

2. La tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla giunta regionale, in due originali sottoscritti dall'esercente, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno alla giunta provinciale per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

3. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi stabiliti in tabella concordati e approvati dalla giunta regionale.

4. Gli esercenti, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia di cui all'art. 14, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima denuncia regolare.

5. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati, concernenti l'attrezzatura di case e appartamenti per vacanze, deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi.

## TITOLO IV

## CASE PER FERIE

## Art. 16.

*Definizione*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

## Art. 17.

*Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico-sanitari*

1. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e urbanistiche.

2. In particolare devono possedere:

accesso indipendente;

cucina;

sala da pranzo;

locale di soggiorno;

adeguati servizi igienici comuni e comunque non inferiori a due w.c. a uso dei locali comuni;

un w.c. ogni 10 posti letto;

un lavabo ogni 6 posti letto;

una doccia ogni 12 posti letto: con minimo comunque di un w.c., una doccia e due lavabi per ogni piano (nel rispetto del rapporto con i posti letto, non si computano quelli in camere con servizi privati);

adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo un letto e una sedia per persona oltre all'armadio, al tavolino e al cestino per rifiuti;

telefono a uso degli ospiti.

## Art. 18.

*Obblighi amministrativi*

1. Chi intende gestire case per ferie, secondo le modalità di cui all'art. 16, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui svolge l'attività, indicando:

a) generalità del richiedente;

b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;

c) periodi di esercizio dell'attività;

d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;

e) ubicazione e caratteristiche delle case per ferie.

2. Alla richiesta deve essere allegato il certificato di abitabilità.

3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire la casa per ferie è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione delle caratteristiche della casa per ferie stessa.

4. L'autorizzazione che presuppone, da parte dei richiedenti, la completa disponibilità dei locali e degli allestimenti, deve essere esposta al pubblico e deve riportare le generalità del responsabile.

5. Le case per ferie possono avere apertura annuale o stagionale; le aperture stagionali non possono essere inferiori a tre mesi.

6. I conduttori di case per ferie, che cessano di svolgere la relativa attività, devono darne comunicazione al sindaco.

7. Il sindaco deve dare comunicazione alla giunta regionale, alla giunta provinciale competente e alla azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.

8. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case per ferie non è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

## Art. 19.

*Classificazione*

1. Le case per ferie sono classificate in un'unica categoria.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno ove prevista, si applicano le quote vigenti all'atto dell'imposizione previste per gli alloggi di quarta categoria.

## Art. 20.

*Denuncia dei prezzi*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i gestori sono tenuti a denunciare alla giunta provinciale i prezzi massimi comprensivi di I.V.A. e imposta di soggiorno, ove applicata, relativi ai servizi prestati, che intendono applicare a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

3. Per le nuove strutture, la denuncia dei prezzi deve essere presentata entro dieci giorni dal rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'azienda.

4. I prezzi indicati nella denuncia devono comprendere, oltre al pernottamento, anche tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua corrente calda e fredda, ecc.).

## Art. 21.

*Pubblicità dei prezzi*

1. È fatto obbligo di tenere esposta nel locale di ricevimento, in modo ben visibile, una tabella su modello predisposto dalla giunta regionale, sulla quale devono essere indicati i prezzi praticati.

2. Gli esercizi, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia di cui all'art. 20, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima denuncia regolare.

## Art. 22.

*Case per ferie esistenti*

1. I titolari di immobili, già qualificati case per ferie ai sensi della precedente legislazione, sono tenuti a comunicare al sindaco, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 17.

2. Qualora venga accertato che una casa per ferie non possiede i requisiti minimi di cui al predetto articolo 17, è consentita, a domanda, la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il proprietario si impegni nelle forme previste dalla legge a dotare la struttura dei requisiti minimi necessari entro tale termine.

## TITOLO V

## OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

## Art. 23.

*Definizione*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da enti o associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

## Art. 24.

*Caratteristiche tipologiche e requisiti igienico-sanitari*

1. Gli immobili, adibiti a ostelli per la gioventù, devono essere conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. In particolare, devono disporre di camere, di camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne, e inoltre di:

un w.c. ogni 10 posti letto;

una doccia ogni 12 posti letto;

un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di un w.c., una doccia, due lavabi per piano (nel rispetto del rapporto con i posti letto, non si computano quelli in camere con servizi privati);

adeguato arredamento delle camere comprendente al minimo: un letto e una sedia per persona, un armadietto o stipetto ove l'ospite possa lasciare sotto chiave, a sua disposizione, propri effetti personali;

telefono a uso degli ospiti;

locale di ricevimento;

locali di ritrovo-soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto.

3. Tali complessi possono disporre anche di una mensa economica per gli ospiti e di una cucina comune, dove gli ospiti possano prepararsi i pasti.

#### Art. 25.

##### *Obblighi amministrativi*

1. Chi intende gestire ostelli per la gioventù, secondo le modalità di cui all'art. 23, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui si svolge l'attività, indicando:

generalità del richiedente;

generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;

periodi di esercizio dell'attività;

caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;

ubicazione e caratteristiche dell'ostello per la gioventù che intende gestire.

2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il certificato di agibilità.

3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire ostelli per la gioventù è, inoltre, tenuto a comunicare preventivamente al sindaco ogni variazione delle caratteristiche dello stesso.

4. L'autorizzazione, rilasciata dal sindaco, può comprendere anche l'esercizio dell'attività di vendita delle bevande analcoliche e alcoliche, esclusi i superalcolici, nonché di mensa, limitatamente alle persone ospitate.

5. L'apertura può essere annuale o stagionale; quella stagionale non può essere inferiore a tre mesi.

6. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio ad apertura annuale può sospendere l'attività per un periodo non superiore a sei mesi, previa motivata richiesta e autorizzazione del sindaco.

7. Il sindaco, in caso di accertate particolari circostanze di forza maggiore, con proprio motivato provvedimento, può concedere una ulteriore sospensione di sei mesi.

8. L'autorizzazione all'esercizio è revocata qualora la sospensione dell'attività abbia durata superiore a quella autorizzata.

9. Il sindaco deve dare comunicazione alla giunta regionale, alla giunta provinciale competente e all'azienda di promozione turistica, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.

10. I soggetti preposti alla gestione della suddetta attività ricettiva non sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio (REC) prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

#### Art. 26.

##### *Classificazione*

1. Gli ostelli per la gioventù sono classificati in una unica categoria.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, ove prevista, si applicano le quote vigenti all'atto della imposizione, previste per gli alloggi di quarta categoria.

#### Art. 27.

##### *Denuncia dei prezzi*

1. Gli esercenti sono obbligati a denunciare alla giunta provinciale, su apposito modello predisposto dalla giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi massimi che intendono praticare a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre comprensivi di I.V.A. e imposta di soggiorno, ove applicata.

2. Per i comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

#### Art. 28.

##### *Pubblicità dei prezzi*

1. È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella su modello predisposto dalla giunta regionale, sulla quale devono essere indicati i prezzi praticati.

2. Gli esercenti, che non abbiano provveduto alla regolare denuncia, di cui all'art. 27, non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima denuncia regolare.

3. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati, concernenti l'attrezzatura di ostelli per la gioventù, deve attenersi ai dati riportati nell'autorizzazione del sindaco.

#### Art. 29.

##### *Ostelli per la gioventù esistenti*

1. I titolari di immobili, già qualificati ostelli per la gioventù ai sensi della precedente legislazione, sono tenuti a comunicare al sindaco, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello fornito dalla Giunta regionale, gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 24.

2. Qualora venga accertato che un ostello per la gioventù non possiede i requisiti minimi di cui al secondo comma dell'art. 24 è consentita, a domanda, la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il proprietario si impegni nelle forme previste dalla legge a dotare la struttura dei requisiti minimi necessari entro tale termine.

### TITOLO VI

#### FORESTERIE PER TURISTI

#### Art. 30.

##### *Definizione e caratteristiche*

1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati, e, in genere tutte le altre strutture pubbliche o private che in particolari periodi dell'anno possano offrire ospitalità attraverso una gestione senza scopo di lucro a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, e non rientrino in alcuna delle tipologie già previste dalla presente legge.

2. Trovano applicazione le norme previste per le case per ferie per quanto concerne le caratteristiche tipologiche, i requisiti igienico-sanitari e gli obblighi amministrativi.

3. I gestori delle foresterie non sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale (REC) del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

### TITOLO VII

#### RIFUGI ALPINI

#### Art. 31.

##### *Definizione*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità in zone isolate di montagna fuori dei centri abitati, custodie e aperte al pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro e il pernottamento degli alpinisti e degli escursionisti secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

2. Non rientrano nella disciplina della presente legge le strutture classificate o classificabili come rifugi sociali d'alta montagna o come bivacchi fissi d'alta quota, che sono regolamentate dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

3. I rifugi compresi nel «demanio forestale della regione Veneto» già classificati come tali ai sensi della preesistente normativa, in considerazione della rilevanza del demanio forestale regionale sotto l'aspetto naturalistico ed escursionistico, sono di diritto classificati rifugi sociali d'alta montagna ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

## Art. 32.

*Caratteristiche tipologiche*

1. I rifugi devono possedere caratteristiche di costruzione permanente aperta al pubblico nella stagione turistica, sorgere a quota superiore a mt 1.300 ed essere ubicati in luoghi favorevoli all'escursione alpina. Eccezionalmente, in relazione alla particolare posizione topografica, alle difficoltà di accesso e all'importanza turistico-alpinistica della località, possono essere autorizzati rifugi alpini in zone montane di altitudine non inferiore a mt 1.000.

2. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:

- a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore-custode;
- b) di servizio di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei posti;
- c) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
- d) di spazi destinati al pernottamento, attrezzi con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo «a castello»;
- e) di servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili;
- f) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;
- g) di posto telefonico o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio-telefono o similare;
- h) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei vari locali;
- i) di una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba;
- l) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonché di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
- m) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino.

3. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate.

4. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque gratuito per l'intero arco della giornata.

## Art. 33.

*Custode-gestore*

1. Il custode-gestore del rifugio alpino deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La nomina del custode-gestore da parte del proprietario deve essere approvata dal sindaco, previo accertamento che il medesimo abbia idoneità fisica, adeguata conoscenza della zona, nonché delle vie di accesso ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini e abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo e i soccorsi sanitari di primo intervento.

3. Per detto accertamento, il sindaco si avvale della certificazione rilasciata dal delegato del Corpo nazionale soccorso alpino competente per zona.

4. Il sindaco prescinde da tale accertamento qualora il custode-gestore proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina e risulti iscritto nell'apposito elenco regionale.

## Art. 34.

*Apertura e gestione*

1. Chi intende gestire un rifugio alpino secondo le modalità di cui all'art. 31, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del comune in cui svolge l'attività indicandone:

- a) generalità del richiedente;
- b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- c) la denominazione proposta per il rifugio;
- d) i periodi di apertura.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnico-descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, la altitudine della località e le vie d'accesso nonché le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni delle strutture. La relazione deve essere corredata da una corografia in scala 1:50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione dell'immobile.

3. L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino, rilasciata dal sindaco, comprende, oltre all'esercizio propriamente ricettivo, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. Alla domanda di autorizzazione il sindaco provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento, previo accertamento dei requisiti suddetti. Del provvedimento adottato il sindaco deve inviare, entro trenta giorni, copia alla giunta regionale, alla provincia e all'azienda di promozione turistica, ove esistente.

5. I soggetti preposti alla gestione della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio (REC) prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione le associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro.

## Art. 35.

*Durata dell'autorizzazione alla gestione - Periodo apertura*

1. L'autorizzazione a gestire un rifugio alpino dura fino al 31 dicembre e deve essere rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, mediante vidimazione sull'atto originale.

2. È fatto obbligo al gestore di comunicare tempestivamente al sindaco ogni variazione del periodo di apertura previsto.

3. Nel caso di sospensione temporanea o cessazione dell'attività, il titolare (o il gestore) deve dare immediato avviso al sindaco, alla giunta regionale, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente e provvedere alla restituzione dell'originale dell'autorizzazione.

## Art. 36.

*Denuncia e pubblicità dei prezzi*

1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i titolari o i gestori di rifugi alpini sono obbligati a denunciare al sindaco i prezzi massimi del pernottamento (comprensivi di I.V.A.) e quelli di tutte le altre prestazioni fornite, con validità per l'anno successivo.

2. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento e dell'I.V.A. con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazione in più o in meno delle aliquote I.V.A..

3. Copia di tale denuncia è inviata dal sindaco alla giunta regionale entro il 30 settembre successivo. La giunta regionale in applicazione dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, stabilisce i prezzi massimi del pernottamento, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria, entro il 31 ottobre.

4. È fatto obbligo, altresì, tenere esposta in luogo ben visibile una tabella, fornita dalla giunta regionale, riportante i prezzi del pernottamento, dei cibi e delle bevande, nonché di tutte le altre prestazioni.

5. Tale tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla Giunta regionale, sottoscritta dal custode-gestore, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno al sindaco per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla giunta regionale.

6. Per il pernottamento non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi comprensivi di ogni onere stabiliti in tabella, concordati e approvati dalla giunta regionale.

7. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura dei rifugi alpini deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi.

8. I titolari e i gestori dei rifugi alpini di nuova apertura devono presentare la denuncia di cui al primo comma, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio stesso.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

## Art. 37.

*Rifugi alpini esistenti*

1. I titolari di immobili, già qualificati rifugi alpini ai sensi della precedente legislazione, sono tenuti a comunicare al sindaco, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su apposito modello fornito dalla giunta regionale, gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 32.

2. Qualora venga accertato che un rifugio non possiede i requisiti di cui al primo comma dell'art. 32, il sindaco procede d'ufficio alla revoca della qualifica di rifugio alpino.

3. I titolari di immobili, ai quali venga revocata la qualifica di rifugio alpino ai sensi del precedente comma, possono fare domanda per il rilascio di una licenza di esercizio pubblico e hanno comunque diritto a ottenerla qualora siano in possesso dei relativi requisiti soggettivi e qualora i vani corrispondano alle vigenti norme sanitarie.

4. Ai titolari dei rifugi alpini esistenti, che risultano non possedere i requisiti minimi previsti dal secondo comma dell'articolo 32, è consentita, a domanda, la prosecuzione dell'esercizio per la durata massima di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il proprietario si impegni nelle forme previste dalla legge a dotare la struttura dei requisiti minimi necessari entro tale termine.

#### Art. 38.

##### *Ricorsi*

1. Avverso i provvedimenti del sindaco, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica, al presidente della giunta regionale, che decide, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il presidente della giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

#### TITOLO VIII

##### NORME COMUNI

#### Art. 39.

##### *Registrazione e notifica delle persone alloggiate*

1. I gestori delle strutture ricettive, disciplinate dalla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti, ai fini della rilevazione statistica e dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, su appositi modelli, alle aziende di promozione turistica, ove esistenti, o alle autorità di pubblica sicurezza.

2. Per i rifugi alpini situati in località particolarmente isolate le schede di notifica devono pervenire nel più breve tempo possibile.

#### Art. 40.

##### *Dipartimento regionale per il turismo*

1. Per quanto di competenza della giunta regionale, previsto dalla presente legge, la giunta stessa si avvale del Dipartimento regionale per il turismo.

2. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

#### Art. 41.

##### *Rinnovi annuali*

1. L'autorizzazione, anche per i complessi ad apertura stagionale, viene rinnovata annualmente su presentazione di domanda, mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

#### Art. 42.

##### *Sanzioni*

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila a un massimo di lire 3 milioni.

2. Chiunque attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una attrezzatura non conforme a quelle indicate nell'autorizzazione o una denominazione diversa da quella approvata è assoggettato a una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. In caso di reiterata violazione, viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

3. Chiunque eserciti una attività ricettiva di cui alla presente legge, sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni e alla immediata chiusura dell'esercizio.

4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati e approvati, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 50 volte illecito riscosso, con un minimo di lire 100 mila. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

5. Chiunque doti, in modo permanente, le camere e le unità abitative di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per posto letto in più.

6. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione all'esercizio o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono comminate dal presidente della giunta provinciale. Le sanzioni di cui ai commi 3, 5 e 6 sono comminate dal sindaco.

8. In caso di persistente inadempienza nell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, può disporsi la sospensione della licenza sino a quando il titolare o gestore non abbia ottemperato a quanto prescritto.

9. Le somme introitate per le sanzioni comminate dal presidente della giunta provinciale o dal sindaco sono trattenute dall'ente che le ha comminate.

#### Art. 43.

##### *Modalità di esercizio delle funzioni delegate*

1. Le funzioni, conferite alla provincia competente per territorio e ai relativi organi, si intendono delegate a tempo indeterminato.

2. L'esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì, nel rispetto del piano regionale di sviluppo, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonché di ogni altro atto di programmazione, indirizzo o coordinamento, emanato per la materia dalla Giunta o dal Consiglio regionale, nell'ambito della rispettiva competenza.

3. La Regione e le province sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

4. A norma dell'art. 55 dello statuto, la giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

5. In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.

6. Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza delle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.

7. La revoca è deliberata dal consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

#### Art. 44.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale ripartisce tra le amministrazioni provinciali un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

#### Art. 45.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella regione Veneto le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 «Disciplina degli affittacamere».

#### Art. 46.

##### *Norma transitorie*

1. In applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono l'attività di gestione di strutture ricettive extra-alberghiere, hanno diritto di ottenere l'iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, su loro specifica domanda.

## Art. 47.

*Disciplina d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 agosto 1988

BERNINI

ALLEGATO

## Tabella A

Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere e case e appartamenti per vacanze ai fini della comparazione alle categorie previste dal regio decreto legge 24 novembre 1938, n. 1926 (i parametri cui fa riferimento sono quelli fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, sull'equo canone):

## 1) CONSERVAZIONE

normale	coefficiente 1.00
mediocre	coefficiente 0.80
scadente	coefficiente 0.60

## 2) UBICAZIONE

centro storico o centrale	coefficiente 1.00
semiperiferia	coefficiente 1.20
zone di pregio particolare site nella zona agricola	coefficiente 1.20
periferica	coefficiente 1.00
agricola	coefficiente 0.85

N.B. - L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località.

## 3) LIVELLO

piano attico	coefficiente 1.20
piani intermedi	coefficiente 1.00
piano terreno	coefficiente 0.90
piano seminterrato	coefficiente 0.80

## 4) TIPOLOGIA DEL FABBRICATO

A/1	coefficiente 2.00
A/2	coefficiente 1.25
A/3	coefficiente 1.05
A/4	coefficiente 0.80
A/5	coefficiente 0.50
A/6	coefficiente 0.70
A/7	coefficiente 1.40

## 5) ARREDAMENTO

signorile	coefficiente 1.00
curato	coefficiente 0.80
decoroso	coefficiente 0.60
sufficiente	coefficiente 0.40

Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le singole categorie:

I categoria	superiore o uguale a 1.82
II categoria	superiore o uguale a 1.50
III categoria	superiore o uguale a 0.750
IV categoria	superiore o uguale a 0.384

88R0849

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32.

**Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 74 del 23 agosto 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO F

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina:

a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;

b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;

c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;

d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.

Art. 2.

*Programmazione degli interventi*

1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro-termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.

2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.

3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.

Art. 3.

*Consulta regionale per il termalismo*

1. È istituita la consulta regionale per il termalismo.

2. Di essa fanno parte:

a) l'assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato che la presiede;

b) gli assessori regionali competenti in materia di sanità e igiene, di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;

c) i sindaci dei comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un loro delegato;

d) sei membri nominati dal presidente della regione, di cui tre scelti tra quelli designati dalle associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;

e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

f) tre membri nominati dal presidente della giunta regionale tra i soggetti indicati dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente rappresentative;

g) tre esperti indicati dalle associazioni ambientaliste dell'Emilia-Romagna.

1. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il presidente assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La consulta dura in carica quanto il consiglio regionale che l'ha eletta. Il presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.

4. La consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessati, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'art. 1. Di norma vengono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idro-termale.

5. Il quarto comma dell'art. 24 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, è soppresso.

## TITOLO II

### RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

#### Art. 4.

##### *Salvaguardia ambientale*

1. La Regione tutela l'assetto igienico ed ambientale del territorio nel quale si svolge l'attività di ricerca e d'estrazione delle acque minerali e termali.

2. Qualora particolari e contingenti necessità concernenti l'assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo lo impongano, dette attività possono essere sospese per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Permessi di ricerca*

1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.

2. La domanda di permesso è rivolta alla giunta regionale ed è corredata:

a) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione; la mappa della superficie interessata dalla ricerca; la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale; uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;

b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;

c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.

#### Art. 6.

##### *Rilascio del permesso*

1. La giunta regionale, verificati i requisiti di cui all'art. 5, rilascia il permesso, approvando il progetto di ricerca, anche con le modalità necessarie ai fini della salvaguardia ambientale e prescrivendo, ove necessario, al riguardo particolare cautele e condizioni cui sottoporre l'attività di ricerca.

2. Nel caso in cui si rendano necessarie varianti al progetto di ricerca, deve essere richiesto apposita e motivata autorizzazione alla Giunta regionale, che provvede entro novanta giorni dall'istanza. Qualora entro tale termine la Giunta non abbia provveduto, l'istanza si ritiene accolta.

3. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa area, il permesso è rilasciato sulla base delle valutazioni dei progetti presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del progetto di ricerca proposto.

4. Il permesso ha durata non superiore a tre anni. Esso può essere rinnovato per altri tre anni, con le procedure previste dal presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Concessione di coltivazione*

1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere la relativa concessione.

2. La domanda, è rivolta alla giunta regionale, ed è corredata:

a) dalla documentazione relativa al possesso da parte del titolare dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;

b) dal progetto di coltivazione, a cui deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo.

3. La giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed economici, rilascia la concessione, approvando il progetto di coltivazione e la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, anche con le modifiche necessarie ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermale nonché della salvaguardia ambientale, sentiti, per il rispettivo territorio, le province, o il comitato circondariale di Rimini, ovvero le assemblee dei comuni di Imola e di Cesena ed i comuni interessati. I pareri previsti dal presente comma sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, scaduto il quale essi si intendono favorevoli.

4. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del certificato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6, lettera 1) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La concessione è rilasciata, di norma, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

6. L'eventuale diniego della concessione deve essere adeguatamente motivato in relazione a preminenti interessi pubblici di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.

7. Le varianti al progetto di coltivazione approvato debbono essere autorizzate dalla giunta regionale con le modalità di cui al terzo comma. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta di variante senza che la giunta vi abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.

8. La durata della concessione è stabilita nell'atto stesso, in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può comunque superare gli anni 30.

#### Art. 8.

##### *Rilascio della concessione*

1. L'atto di concessione dovrà specificare i seguenti obblighi del concessionario:

a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione. Gli enti locali territoriali e loro consorzi possono sub-concedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della giunta regionale;

b) rispetto delle prescrizioni relative alla disciplina degli emungimenti stabilita dalla giunta per ogni singola concessione anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del giacimento;

c) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione quantitativa e qualitativa dell'acqua estratta.

2. La concessione di coltivazione è assegnata di preferenza al titolare del permesso di ricerca o alla società nella quale il titolare del permesso abbia una partecipazione non inferiore al 15 per cento, la cui domanda sia presentata non oltre tre mesi dalla data di scadenza del

permesso stesso. Al titolare del permesso di ricerca che, avendola regolarmente richiesta, non abbia ottenuto la concessione per inadeguatezza del programma di utilizzazione o per difetto dei requisiti tecnici ed economici, sono dovuti, qualora la concessione sia assegnata ad un diverso soggetto, un premio commisurato all'importanza della risorsa idrica, nonché un'indennità relativa alle opere utilizzabili.

3. L'importo del premio e della indennità è stabilito in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente della Regione e da due rappresentanti delle parti.

4. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma, in caso di concorso di più istanze relative alla stessa risorsa idrica, la concessione è rilasciata sulla base della valutazione dei programmi presentati e delle garanzie che i richiedenti offrono per capacità tecniche ed economiche ai fini della corretta esecuzione del programma.

5. La concessione è rinnovabile. Il rinnovo è deliberato alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7.

6. Il concessionario che abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti nell'atto di concessione, su domanda, alla scadenza, ha diritto al rinnovo della concessione stessa; il diniego al rinnovo della concessione deve essere adeguatamente motivato.

7. Il titolare della concessione non rinnovata ha diritto di ricevere dal nuovo titolare un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili.

8. L'importo dell'indennità è determinato in accordo fra le parti. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni del precedente terzo comma.

#### Art. 9.

##### *Contratti di somministrazione*

1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario dovrà in particolare:

a) adottare e confrontare i contratti di somministrazione delle acque a schemi-tipo deliberati dalla giunta regionale, nei quali saranno tra l'altro stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale determinati in contraddittorio con le associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi. Con la stessa procedura la giunta regionale provvede alla periodica revisione dei prezzi;

b) praticare, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.

#### Art. 10.

##### *Unicità di bacino*

1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la giunta regionale può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.

2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione.

#### Art. 11.

##### *Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso*

1. Con proprio provvedimento, la giunta regionale conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.

2. Entro tre mesi dell'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta alla giunta regionale un'integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma, dell'art. 5.

3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta alla giunta regionale una integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.

4. Il titolare della concessione è tenuto ad installare gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti alla lettera c) del primo comma, dell'art. 8, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed adeguare i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 9.

5. Il provvedimento con il quale la giunta dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.

6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.

#### Art. 12.

##### *Pertinenze e impianti - Ipoteche*

1. I giacimenti di acque minerali e termali e le relative pertinenze, sono soggetti al regime giuridico degli immobili.

2. Costituiscono pertinenze tutte le opere e gli impianti fissi, interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione: i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango.

3. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.

#### Art. 13.

##### *Pubblica utilità*

1. Entro l'area estrattiva individuata dall'atto di concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il trasporto, il deposito e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasporto dell'energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

2. Fuori dell'area estrattiva, le opere di cui al primo comma, sono dichiarate di pubblica utilità con deliberazione della giunta regionale su istanza del titolare della concessione.

#### Art. 14.

##### *Cessioni e trasferimenti*

1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato dalla giunta regionale.

2. In caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione.

3. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, senza che l'erede abbia provveduto, la concessione si intende rinunciata.

#### Art. 15.

##### *Continuità dell'attività estrattiva*

1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo.

2. La giunta regionale, su motivata richiesta ed entro trenta giorni dalla stessa, autorizza per il tramite dell'assessore delegato la sospensione totale o parziale dell'attività. Decorso il termine inutilmente, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Non costituisce sospensione della coltivazione mineraria la interruzione stagionale dell'attività idrotermale.

4. Durante i periodi di sospensione, come anche durante la interruzione stagionale dell'attività, il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze.

5. La sospensione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore non costituisce causa di decadenza.

#### Art. 16.

##### *Diritti proporzionali*

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla regione il diritto proporzionale annuo anticipato di L. 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a L. 100.000.

2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di L. 20.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo comunque non inferiore a L. 1.500.000.

3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.

4. La misura dei suddetti diritti proporzionali è aggiornata ogni triennio con provvedimento della giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988.

#### Art. 17.

##### *Informazioni e attività ispettive*

1. I titolari di permessi e concessioni sono tenuti a trasmettere dati e informazioni relativi ai titoli minerari loro assentiti, attenendosi alle istruzioni a tal fine impartite dall'Amministrazione regionale.

2. Il personale regionale appositamente incaricato ha facoltà di accedere agli impianti di ricerca o coltivazione e alle loro pertinenze, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di legge e degli obblighi connessi ai permessi e concessioni.

#### Art. 18.

##### *Cessazione del permesso di ricerca e della concessione*

1. I permessi di ricerca e le concessioni previsti dalla presente legge cessano per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinuncia;
- c) decadenza;
- d) revoca.

#### Art. 19.

##### *Scadenza del termine*

1. Alla scadenza della concessione, ove non sia rinnovata, il titolare della stessa deve consegnare alla Regione i beni oggetto del provvedimento e le pertinenze relative. La giunta regionale autorizza la rimozione, da parte del concessionario, di quanto, pur destinato alla coltivazione, possa essere separato senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.

2. Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario stesso. Questi, almeno un mese prima della scadenza, è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti del giorno in cui si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione del bene e delle pertinenze.

#### Art. 20.

##### *Rinuncia*

1. La dichiarazione di rinuncia al permesso di ricerca e alla concessione va comunicata per iscritto alla giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato del bene e dei luoghi.

3. La giunta regionale deve prescrivere le cautele e le misure necessarie alla conservazione del bene. In caso di inosservanza di tali prescrizioni deve essere ordinata l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

4. Nelle ipotesi di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, le opere già costituenti pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

#### Art. 21.

##### *Decadenza*

1. La decadenza del permesso di ricerca è pronunciata dalla giunta regionale quando:

- a) i lavori non siano stati iniziati entro il termine stabilito o siano rimasti sospesi, senza giustificato motivo, per più di tre mesi;
- b) il ricercatore non abbia adempiuto agli obblighi contenuti nel relativo provvedimento di rilascio o di conferma, di cui al precedente art. 11, compresi quelli relativi al pagamento del canone annuo ed alle disposizioni stabilite per il trasferimento per atto tra vivi, o sia incorso in gravi violazioni del programma dei lavori;
- c) sia stato fatto commercio delle acque captate;
- d) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

2. La decadenza della concessione è pronunciata dalla giunta regionale quando:

- a) il concessionario non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione o con il provvedimento di conferma di cui al precedente art. 11;
- b) siano venuti meno i requisiti di capacità tecnica ed economica del concessionario;
- c) siano stati revocati i provvedimenti di riconoscimento di cui alla lett. 1) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) la attività di coltivazione non sia stata esercitata in modo continuativo, salvi i casi di sospensione di cui al precedente art. 15.

3. La decadenza del permesso e della concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi, all'interessato il quale ha venti giorni di tempo dalla loro notifica per presentare le proprie controdeduzioni. In nessun caso il titolare del permesso o della concessione dichiarati decaduti può vantare diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

#### Art. 22.

##### *Revoca*

1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, connessi ad esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.

2. In caso di revoca al titolare di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione è dovuta un equo indennizzo che terrà conto degli investimenti sostenuti, dell'ammortamento già intervenuto e del periodo di concessione revocato e non goduto.

3. La misura dell'indennità è determinata dalla giunta regionale, di norma contestualmente alla deliberazione di revoca.

4. In caso di controversia in merito all'indennizzo, decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricade il permesso o la concessione, e da due rappresentanti delle parti.

#### Art. 23.

##### *Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità da quanto in esso previsto, chiunque produca dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a) dei secondi commi degli artt. 5 e 7, ometta o ritardi l'installazione, per un periodo superiore a trenta giorni o manometta la strumentazione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito, chiunque utilizzi acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico-speciali senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire venti milioni.

3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 17, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.

4. Ogni altra trasgressione delle disposizioni della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione o alle autorizzazioni all'uso è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione. Ovvero a ciò non ottemperando, provvede l'amministrazione adossando le spese all'inadempiente.

6. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale.

#### Art. 24.

##### Procedure

1. Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali che disciplinano la materia da essa regolata sono accertate ed irrogate secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

2. I provvedimenti di decadenza di cui all'art. 21 sono irrogati in via autonoma rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23.

3. Fermo il disposto dell'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui alla presente legge provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati.

4. Gli stessi funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione di coltivazione, nonché su quelle che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica: 9 aprile 1959, n. 28; 24 aprile 1955, n. 547; 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616.

#### Art. 25.

##### Rinvio alle disposizioni statali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statale concernenti la ricerca e la coltivazione delle miniere.

### TITOLO III

#### NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO

#### Art. 26.

##### Dell'uso terapeutico o igienico-speciale

1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate:

- in loco presso stabilimenti termali;
- per imbottigliamento e condizionamento in loco;
- per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1978, n. 719;
- per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.

2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque di cui al primo comma è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:

- concessione necessaria rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, o subconcessione od altro titolo giuridicamente valido previsto dall'art. 8;
- riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque previsto dalla lett. z) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- rispetto delle normative vigenti in materia.

3. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Unità sanitaria locale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.

#### Capo I

#### DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI STABILIMENTI TERMALI

#### Art. 27.

##### Definizione di stabilimento termale

1. Sono considerati stabilimenti termali, ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, quelli in cui si utilizzano:

- acqua minerale;
- fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili;
- grotte naturali e artificiali.

#### Art. 28.

##### Documentazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali

1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali deve indicare l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico.

2. All'istanza dovrà essere allegato:

- la documentazione relativa ai titoli di cui al secondo comma dell'art. 26;
- lo schema di regolamento sanitario interno concernente le norme di ammissione dei curandi e le norme di funzionamento dei servizi di cura, guardia medica, pronto soccorso e servizi generali;
- la dichiarazione di un medico, che assume la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medica, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, ovvero della specializzazione in igiene;
- la nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1:1000 firmata dal progettista e da un medico igienista, delle opere di presa, dei serbatoi, della condotta, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e delle apparecchiature necessarie per i vari tipi di cura principali e complementari, delle cucine, dei bagni, delle lavanderie e delle fognature. La nota reca in calce la dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento termale, che certifica la conformità degli impianti e delle opere alle concessioni edilizie ed alle autorizzazioni.

#### Art. 29.

##### Contenuti dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione;
- l'elencazione delle cure si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
- il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
- il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.

2. Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario interno previsto dalla lettera b) dell'art. 28 con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.

3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma e ad alcun titolo ceduta ad altri, ancorché si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.

## Art. 30.

*Apertura stagionale*

1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo del servizio igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La visita di controllo è richiesta dal titolare della concessione almeno trenta giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita di controllo entro tale data, l'attività dello stabilimento può regolarmente riprendere, salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.

## Art. 31.

*Sospensione e revoca*

1. Le autorizzazioni previste dal secondo comma dell'art. 26 possono essere sospese con atto del sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.

2. Le autorizzazioni possono essere revocate dal sindaco e sempre previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.

## Capo II

## DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI TERMALI

## Art. 32.

*Direttore sanitario*

1. Il direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico-sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimento termali.

2. Il direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui al precedente art. 28. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonché la raccolta e il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.

## Art. 33.

*Pubblicità*

1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco, sentito il parere del servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.

## Art. 34.

*Convenzioni*

1. Le unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi-tipo approvati ai sensi del terzo comma, dell'art. 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.

## Capo III

## PROMOZIONE DEL TERMALISMO

## Art. 35.

*Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali*

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per una più funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di ricovero di tipo ospedaliero.

## Art. 36.

*Formazione professionale - Aggiornamento*

1. L'attività di formazione professionale e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla legge regionale 2 novembre 1983, n. 39, nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento nazionale vigente.

2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, promuove iniziative di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e degli altri addetti agli stabilimenti termali. A tal fine riconosce le iniziative promosse e realizzate dai soggetti di cui alla legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 nonché dalle aziende termali e da enti di loro emanazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Le tipologie dei corsi e la relativa organizzazione tecnico-didattica, riguardanti gli operatori termali non rientranti tra le figure del personale sanitario, vengono definite nell'ambito delle direttive di cui all'art. 13 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.

## Art. 37.

*Abrogazione di norme*

1. Il titolo III della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, è soppresso.

## TITOLO IV

## PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ E DEL TURISMO TERMALE

## Capo I

## SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL TERMALISMO

## Art. 38.

*Costituzione di società*

1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l'adesione di imprese idro-termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre persone giuridiche, pubbliche e private.

## Art. 39.

*Patti sociali*

1. La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi.

2. La società dovrà avere ad oggetto:

a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il sistema termale nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;

b) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali su singole aree della regione anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistico-termale a livello locale;

c) l'attuazione di iniziative di ricerca in campo termale;

d) la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 41 con quote non superiori al 10%.

3. La società può realizzare iniziative promozionali in Italia ed all'estero riguardanti il turismo termale.

4. L'agenzia regionale di promozione turistica e le APT, ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, competenti per territorio inseriscono il termalismo nella promozione turistica regionale e locale. La regione, ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, emana apposite direttive.

5. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione della società dovranno essere nominati ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.

6. L'attività promozionale all'estero è svolta in forma coordinata con le iniziative dell'ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2.

#### Art. 40.

##### *Capitale e diritti sociali*

1. La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni.

2. I diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio, sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.

3. Al momento della costituzione delle società, la Regione sottoscrive azioni per un importo non superiore a 500 milioni di lire.

#### Art. 41.

##### *Società d'area*

1. La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purché siano a prevalente partecipazione privata finalizzate alla promozione di progetti di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 39.

2. Per la realizzazione di progetti indicati al precedente comma le società d'area possono concorrere ai finanziamenti previsti al primo comma, lettera a), art. 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38.

#### Art. 42.

##### *Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati*

1. Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente art. 41 la Regione può concedere agli enti locali contributi nella misura massima del 50% delle rispettive quote di partecipazione.

Tali contributi sono concessi dalla giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal consiglio regionale. Le domande di contributo vanno presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Nel quadro degli obiettivi del programma di settore di cui al successivo art. 43 la Regione può affidare alla S.p.A. di cui all'art. 39, mediante convenzione, la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti:

#### Capo II

##### INCENTIVI AL SETTORE TERMALE

#### Art. 43.

##### *Programma di settore*

1. Il consiglio regionale, su iniziativa della giunta, sentita la consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.

2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:

a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;

b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

d) Costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;

e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;

f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate alla realizzazione di servizi termali.

#### Art. 44.

##### *Procedimento di erogazione degli incentivi*

1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al presidente della giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale.

2. Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.

3. La istruttoria delle domande presentate dagli enti di cui all'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29, nonché la valutazione delle medesime, l'approvazione dei progetti, la concessione e la erogazione dei contributi si attuano secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 della predetta legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

4. La istruttoria delle domande degli operatori privati o di soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma, la loro valutazione, la concessione e la erogazione dei contributi avviene con i criteri e le modalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 38, ivi compreso il vincolo di destinazione degli immobili oggetto del contributo regionale.

5. Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, potrà essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.

6. Il consiglio regionale su proposta della giunta determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione. La entità dei contributi, in conto capitale, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% delle spese ammissibili. Per i programmi di ricerca nel campo dell'idrologia medica applicata possono essere concessi contributi, in conto capitale, fino all'80% delle spese ammissibili.

#### Art. 45.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 1.750.000.000 nel biennio 1988-1989 di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio.

2. Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 38, 42 e 43 lett. b), c), d), ed f), della presente legge, le modifiche e le integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie verranno effettuate con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

3. Con riferimento a tutti gli altri interventi previsti nella presente legge, sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità delle relative spese, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e fatte salve le disponibilità di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 17 agosto 1988

p. Il presidente: CHICCHI

88R0861

## LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 33.

**Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 45: «Norme per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle provincie di Parma e di Reggio-Emilia».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 76 del 29 agosto 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I contratti a tempo determinato previsti dall'art. 3 lett. f) della legge regionale 27 agosto 1984, n. 45 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1990.

## Art. 2.

1. L'art. 15 «Disposizione speciale» di cui alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 45 è sostituito dal seguente:

«Per i danni causati dal terremoto del novembre 1983 al sistema scolastico del comune di Parma, il comune stesso è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 11.100 milioni, nell'ambito dell'assegnazione disposta a suo favore dal presente art. 2, per la costruzione di due edifici scolastici in sostituzione di due edifici scolastici comunali, scuola media Bottego e Istituto professionale (di via Farini) lesionati dal sisma e non ricostruibili in loco per ragioni urbanistiche, edilizie e funzionali.

Il comune di Parma è tenuto a mantenere la destinazione ad uso pubblico degli immobili in sostituzione dei quali sono stati costruiti gli edifici scolastici previsti dal presente articolo.

Tali edifici sono costruiti nel rispetto della normativa definita dal decreto ministeriale 3 marzo 1975, modificato con decreto ministeriale 30 giugno 1981, relativamente alle zone con bassa sismicità (S = 6-sei).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna addì 25 agosto 1988

p. Il presidente: CORTICELLI

88R0862

## LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 34.

**Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 76 del 29 agosto 1988)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## FINALITÀ

## Art. 1.

## Oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo», disciplina le strutture ricettive extralberghiere, con particolare riguardo a:

- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- rifugi alpini;
- esercizi di affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai complessi ricettivi all'aria aperta, per i quali rimane in vigore la legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1, né agli alloggi agroturistici, disciplinati dalla legge regionale 11 marzo 1987, n. 8.

## TITOLO II

## CASE PER FERIE

## Art. 2.

## Definizioni e caratteristiche

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno di persone singole o a gruppi, gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati di norma i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al primo comma. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppo autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.

## Art. 3.

*Requisiti tecnici ed igienico-sanitari*

1. La superficie minima delle camere a uno o più letti, l'altezza minima dei locali, la dotazione dei servizi igienici e l'accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti, si applicano le norme previste per gli esercizi alberghieri di cui al regio decreto 24 maggio 1920 n. 1102 «Regolamenti per le migliori igieniche negli alberghi» e successive modifiche e integrazioni.

3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed adeguati spazi per il soggiorno.

## Art. 4.

*Adempimenti amministrativi*

1. L'apertura e la gestione di una casa per ferie sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione del comune.

2. L'autorizzazione che viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», deve indicare il nome del titolare e dell'eventuale gestore, la ricettività consentita e i soggetti che possono utilizzare la struttura.

3. L'autorizzazione all'esercizio delle case per ferie può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente ai soggetti di cui all'art. 2.

4. Chiunque apra o gestisca una casa per ferie senza autorizzazione o dia ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate al primo e secondo comma dell'art. 2, è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

## TITOLO III

## OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

## Art. 5.

*Definizione e caratteristiche*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile.

3. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con il comune; detti operatori sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del registro attività commerciali, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) camere a più posti letto di superficie utile non inferiore a mq 5 per ogni posto letto, con possibilità di disporre i letti anche col sistema «a castello»;

b) un wc ogni sei posti letto; una doccia ogni dieci posti letto; un lavabo ogni sei posti letto.

Per quanto non indicato valgono le disposizioni dei regolamenti comunali edilizi e di igiene.

## Art. 6.

*Adempimenti*

1. L'apertura e la gestione di un ostello per la gioventù sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune.

2. L'autorizzazione, che viene rilasciata previa comunicazione al prefetto ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, deve indicare il nome del titolare e del gestore, l'ubicazione del complesso e la ricettività consentita.

3. L'autorizzazione può comprendere anche quella per la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

4. Gli enti e le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 5 possono utilizzare occasionalmente, come ostelli per la gioventù, per periodi non superiori a trenta giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del comune. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.

5. Chiunque gestisca un ostello della gioventù senza la prescritta autorizzazione o dia alloggio a persone diverse da quelle indicate al primo comma dell'art. 5 è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Alla stessa sanzione è sottoposto chi utilizza occasionalmente immobili come ostelli per la gioventù senza il prescritto nulla osta comunale.

## TITOLO IV

## RIFUGI ALPINI

## Art. 7.

*Definizione e caratteristiche*

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

2. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero e il pernottamento degli ospiti. In particolare dovranno disporre:

a) di servizio di cucina o attrezzature per cucina comune;

b) di spazio attrezzato per consumo di alimenti;

c) di spazi attrezzati per il pernottamento;

d) di uno spazio coperto che offra riparo e protezione, accessibile dall'esterno e utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.

## Art. 8.

*Obblighi amministrativi*

1. L'apertura e la gestione di rifugi alpini sono soggette ad autorizzazioni da rilasciare dal comune.

2. Chiunque apra o gestisca un rifugio alpino senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

## TITOLO V

## AFFITTACAMERE

## Art. 9.

*Definizioni e caratteristiche*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di clienti ed almeno una volta la settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

3. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di «locanda».

4. I locali devono possedere le caratteristiche strutturali igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

#### Art. 10.

##### *Adempimenti amministrativi*

1. L'esercizio dell'attività di affittacamere è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del comune.

2. L'autorizzazione viene concessa previa comunicazione al Prefetto e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

#### TITOLO VI

### CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA

#### Art. 11.

##### *Definizione e caratteristiche*

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione di case e appartamenti per vacanza devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

a) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, e, nel periodo invernale, riscaldamento;

b) ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove hanno sede gli immobili, ma anche in comuni limitrofi;

c) manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.

3. Le unità abitative da affittare per uso turistico devono disporre di una superficie minima utile complessiva di mq 28 e garantire un rapporto non inferiore a mq 8 per ogni posto letto. Tali unità abitative devono possedere inoltre i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'edilizia residenziale.

Gli arredi e le suppellettili in dotazione alle singole unità abitative debbono essere in buono stato di conservazione dal punto di vista funzionale ed igienico.

4. Ai fini della presente legge si considera gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di cinque o più case o appartamenti e li concede in affitto con le modalità e nei limiti di cui al primo comma.

Si considera altresì gestione in forma imprenditoriale anche quella esercitata su un numero inferiore di case o appartamenti qualora venga svolto almeno uno dei seguenti servizi o attività:

a) servizio di pulizia e cambio biancheria;

b) promozione e propaganda.

#### Art. 12.

##### *Adempimenti amministrativi*

1. La gestione di case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 11, è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione da parte del comune nel quale sono ubicati gli immobili da affittare.

2. L'imprenditore deve comunicare al Sindaco le variazioni intervenute al numero delle case o appartamenti soggetti ad autorizzazione. In tal caso la variazione si intende autorizzata ove non intervenga provvedimento di diniego entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Ove l'ampliamento riguardi unità abitative già denunciate ai sensi dell'art. 14 della presente legge, l'imprenditore è unicamente tenuto a dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che le unità medesime sono conformi ai requisiti previsti dalla legge.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previa comunicazione al Prefetto con le modalità e nei limiti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382».

5. Chiunque gestisca in forma imprenditoriale case e appartamenti per vacanze senza la prescritta autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. Alla stessa sanzione è soggetto chi affitti per uso turistico unità abitative non indicate nella licenza di esercizio.

#### Art. 13.

##### *Disciplina dei prezzi delle case e appartamenti per vacanze*

1. I titolari delle case e appartamenti per vacanze devono denunciare alla provincia o al circondario di Rimini, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

In caso di mancata denuncia valgono gli ultimi prezzi denunciati.

I gestori possono presentare denuncia di adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo dell'anno di validità.

2. Le tabelle dei prezzi vanno esposte in ciascuna unità abitativa.

3. La provincia e il circondario di Rimini trasmettono al comune e all'APT competenti per territorio e alla Regione, entro il 30 settembre, il prospetto riassuntivo dei prezzi praticati per l'anno successivo.

4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. La mancata esposizione delle tabelle dei prezzi nelle unità abitative è punita con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

#### TITOLO VII

### NORME COMUNI

#### Art. 14.

##### *Appartamenti ammobiliati per uso turistico*

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione, per brevi periodi, a forestieri, case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza però la fornitura dei servizi essenziali di cui all'art. 9 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 11.

2. Coloro che intendono dare alloggio a forestieri in appartamenti o case site in località dichiarate stazione di cura, soggiorno e turismo a sensi della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, sono tuttavia tenuti a darne comunicazione al comune a sensi del regio decreto 24 novembre 1938, n. 1926 convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 «Imposta di soggiorno». Tale comunicazione va inviata al comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località.

In ogni caso tale comunicazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

3. Il sindaco del comune stabilisce le modalità di presentazione delle predette comunicazioni.

4. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo comma sono punite con le sanzioni amministrative da L. 250.000 a L. 1.500.000.

#### Art. 15.

##### *Validità e rinnovo delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni previste dalla presente legge hanno validità annuale o stagionale.

2. Le strutture ricettive a carattere stagionale devono osservare il seguente periodo minimo di apertura:

attività estive: dal 1° giugno al 15 settembre;

attività invernali: dal 20 dicembre al 28 febbraio.

3. Il comune può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura in relazione alle esigenze locali.

4. Le autorizzazioni anche a carattere stagionale vengono rinnovate annualmente previo pagamento della tassa di concessione regionale.

#### Art. 16.

##### *Osservanza di norme statali e regionali*

1. È fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo e l'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC).

#### Art. 17.

##### *Sospensione e revoca delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni previste nella presente legge possono essere revocate dal comune qualora vengano meno uno dei requisiti in base ai quali queste sono state rilasciate.

2. Le autorizzazioni possono essere sospese per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni previste nelle autorizzazioni o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal t.u. delle leggi di PS approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. In caso di recidiva o nei casi previsti dal citato t.u. delle leggi di PS le autorizzazioni possono essere revocate.

4. Il titolare o il gestore delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che intenda procedere all'interruzione temporanea dell'attività, deve darne preventiva comunicazione al comune.

5. Il periodo di interruzione temporanea dell'attività non può essere superiore ai sei mesi, prorogabili per altri sei per gravi motivi. Trascorso tale termine l'autorizzazione viene revocata.

6. Chiunque interrompa l'attività senza avere dato preventiva comunicazione al comune, salvo i casi di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

#### Art. 18.

##### *Disciplina dei prezzi delle case per ferie, degli ostelli per la gioventù, degli affittacamere, dei rifugi alpini*

1. I titolari per le case per ferie, degli ostelli per la gioventù, degli esercizi di affittacamere, dei rifugi alpini devono denunciare alla provincia o al circondario di Rimini, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi che intendono praticare dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. In caso di mancata denuncia valgono gli ultimi prezzi denunciati.

I gestori possono presentare denuncia di adeguamento delle tariffe entro il 31 marzo dell'anno di validità.

2. Le tabelle dei prezzi vanno esposte in ciascuna unità abitativa.

3. La provincia e il circondario di Rimini trasmettono al comune e all'APT competenti per territorio e alla Regione, entro il 30 settembre, il prospetto riassuntivo dei prezzi praticati per l'anno successivo.

4. La provincia e il circondario di Rimini, per motivate ragioni, possono richiedere la riduzione dei prezzi denunciati.

5. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 1.500.000. La mancata esposizione delle tabelle dei prezzi nelle unità abitative è punita con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

#### Art. 19.

##### *Funzioni di controllo*

1. Fermo restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di controllo sull'esercizio delle attività previste dalla presente legge sono esercitate dal comune.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie dalla presente legge sono delegate ai comuni, ad eccezione di quelle concernenti la violazione delle norme sui prezzi che sono delegate alle province e al circondario di Rimini. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai comuni o, limitatamente alle sanzioni per la violazione delle norme sui prezzi, dalle province. Nel caso di sanzioni per violazione di norme sui prezzi applicate dal circondario di Rimini, tali somme sono introitate dalla Regione e successivamente trasferite al circondario di Rimini.

#### Art. 20.

##### *Classificazione e comparazione ai fini tributari*

1. Nelle località di rilevante interesse turistico, dichiarate stazioni di cura, soggiorno e turismo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere, gli appartamenti e le case date temporaneamente in locazione per uso turistico, le case e gli appartamenti per vacanza sono classificati dal comune in quattro categorie ai fini della comparazione prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 174 «Modificazioni alle norme sul funzionamento degli organi periferici del turismo» sulla base di criteri indicati nella tabella allegata (Allegato A).

2. Le strutture destinate all'attività di affittacamere o all'esercizio di case e appartamenti per vacanza sono classificate dal Sindaco del comune al momento del rilascio dell'autorizzazione. Gli appartamenti dati temporaneamente in locazione per uso turistico vengono classificati dal comune subito dopo la comunicazione di cui all'art. 14.

3. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati fra gli alloggi di IV categoria.

#### Art. 21.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere devono essere adeguati ai requisiti previsti dalla presente legge. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione, prevista dall'art. 12, agli affittacamere che esercitano tale attività alla data di entrata in vigore della presente legge e che avevano fatto la prescritta dichiarazione all'autorità di PS a sensi dell'art. 108 del t.u. delle leggi di PS.

2. Fatto salvo quanto disposto dal primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore nella regione Emilia Romagna le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 «Disciplina degli affittacamere», della legge 21 marzo 1958, n. 326 «Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico sociale», e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 agosto 1988

p. Il presidente: CORTICELLI

88R0863

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35.

**Tutela e sviluppo dell'Apicoltura:**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 76 del 29 agosto 1988)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna si propone di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il potenziamento e il miglioramento. Assume inoltre iniziative atte a tutelare e valorizzare l'apicoltura.

2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente.

**Art. 2.**

*Difinizioni*

1. Ai fini della presente legge si considera:

- a) «apicoltore» chiunque detiene alveari;
- b) «produttore apistico» l'apicoltore che esercita la attività apistica ai fini economici e ricava almeno il 30% del reddito direttamente dall'allevamento delle api.

2. Si definisce inoltre:

- a) «arnia» il contenitore per api, che può essere «razionale» se a favi mobili, «rustica» o «villica» se a favi fissi;
- b) «alveare» l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) «apiario» un insieme unitario di alveari.

**Art. 3.**

*Comitato consultivo regionale per l'apicoltura:  
composizione*

1. È costituito il comitato consultivo regionale per l'apicoltura composta da:

- a) assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato che lo presiede;
- b) un tecnico dell'assessorato alla sanità e un tecnico dell'assessorato agricoltura e alimentazione;
- c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28;
- d) un allevatore di api regine designato dagli iscritti all'apposito albo previsto all'art. 12;
- e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;
- f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali.

2. I componenti il comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta in base alle designazioni indicate nel primo comma.

3. Il comitato dura in carica cinque anni; le sue sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

4. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e svolge la propria funzione consultiva nei confronti della Regione e degli enti locali delegati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34.

5. Funge da segretario del comitato un collaboratore regionale dell'assessorato all'agricoltura e alimentazione.

6. Il comitato consultivo regionale può essere integrato, su specifica richiesta, da esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

**Art. 4.**

*Programma regionale per l'apicoltura*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il programma regionale di sviluppo per l'apicoltura.

Il programma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3.

2. Il programma ha durata quinquennale con particolare riferimento ai seguenti campi di attività e di intervento:

- a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;
  - b) acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api;
  - c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;
  - d) conversione di alveari rustici in razionali;
  - e) sussidi per la distruzione di famiglie e di alveari in seguito a provvedimenti delle autorità sanitarie;
  - f) programmi di impollinazione;
  - g) assistenza tecnica agli allevamenti, ivi compresa quella sanitaria per il risanamento e la profilassi delle malattie;
  - h) organizzazione di congressi e di seminari;
  - i) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;
  - l) azioni promozionali, di divulgazione e di valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
  - m) proposte di programmi di ricerca ed ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del settore;
  - n) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo dell'apicoltura.
3. Il programma può definire anche le priorità degli interventi.

**Art. 5.**

*Concessione degli incentivi*

1. Per la realizzazione delle iniziative elencate all'art. 4 e secondo il programma regionale, sono concessi appositi incentivi finanziari, per l'erogazione dei quali sono competenti gli enti delegati in materia di agricoltura ed alimentazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34.

Le donande per la concessione degli incentivi vanno presentate agli enti delegati secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

2. Gli apicoltori di cui all'art. 2 possono beneficiare solo degli incentivi per le iniziative di cui alla lett. e) del secondo comma dell'art. 4.

3. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperativa, e le loro associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, possono beneficiare:

- a) per gli interventi di investimento di cui alle lettere a), b), d) e n) del secondo comma dell'art. 4, di un contributo in conto capitale sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per gli interventi previsti alle lettere c), e), f), g), h), i), l), m) e n), del secondo comma, dell'art. 4, di un contributo sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperative, in base a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 possono inoltre accedere a tutte le provvidenze e agevolazioni regionali previste per l'agricoltura e ai prestiti di conduzione previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6.**

*Convenzioni*

1. La Regione e gli enti delegati, sulla base di apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico delle associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 28, ovvero di Istituti universitari od altri organismi tecnico-scientifici.

## Art. 7.

*Soppressione dei Consorzi apistici*

1. I consorzi apistici di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2079 sono soppressi.
2. La giunta regionale nomina un commissario liquidatore.
3. Le procedure di liquidazione devono esaurirsi nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

*Denuncia degli alveari*

1. Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, è reso obbligatorio il censimento degli alveari secondo le modalità contemplate dal decreto del presidente della giunta regionale n. 394 del 27 giugno 1986.
2. Gli spostamenti di alveari in nuove postazioni come pure l'introduzione di alveari in Emilia-Romagna provenienti da altre regioni devono essere comunicati dai proprietari, singolarmente o tramite le loro associazioni, entro 48 ore al sindaco del comune di arrivo rispettando i disposti previsti dal regolamento per il nomadismo di cui all'art. 9.
3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificati tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili la generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico.

## Art. 9.

*Regolamento per il nomadismo*

1. Al fine di promuovere un razionale sfruttamento delle risorse e la pratica dell'impollinazione a mezzo delle api e, per quanto possibile, limitare la diffusione di malattie, il consiglio regionale adotta un regolamento che prevede la disciplina del nomadismo e stabilisce le distanze tra gli apiari.

## Art. 10.

*Tutela igienica e sanitaria*

1. Allo scopo di assicurare interventi sanitari razionali ed uniformi in tutto il territorio regionale, anche al fine della salvaguardia della salute pubblica, in zone comprendenti il territorio di più Unità sanitarie locali possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 18 della legge 833/78, apposite sezioni nell'ambito di presidi multizonali, per l'assistenza sanitaria agli allevamenti apistici.
2. Per gli interventi sanitari e le misure di profilassi i competenti servizi delle Unità sanitarie locali si possono avvalere della collaborazione di tecnici apistici segnalati dalle associazioni apistiche riconosciute.
3. La Regione, inoltre, opera per il conseguimento della tutela qualitativa dei prodotti del comparto.
4. Le strutture sopra individuate operano in accordo con i competenti servizi delle Unità sanitarie locali e prestano la propria collaborazione agli apicoltori e ai produttori apistici.

## Art. 11.

*Alveari rustici o villici*

1. È fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villini di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 12.

*Albo allevatori di api regine. Regolamento*

1. Ai fini di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine viene istituito un albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api regine, disciplinato da apposito regolamento regionale.

## Art. 13.

*Zone di rispetto*

1. la giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscritto all'albo di cui all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.

## Art. 14.

*Impollinazione*

1. La Regione, riconoscendo il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api, nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione agricola, si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l'impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.

## Art. 15.

*Tutela delle api da sostanze tossiche*

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

## Art. 16.

*Piante di interesse apistico*

1. La Regione al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.

## Art. 17.

*Sanzioni*

1. Gli enti delegati sono competenti in materia di sanzioni secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.
2. Per le violazioni alle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) da L. 200.000 a L. 1.000.000 per le violazioni ai disposti degli artt. 8 e 11 nonché al regolamento di cui all'art. 2;
  - b) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per violazioni ai disposti degli articoli 13 e 15, nonché al regolamento di cui all'art. 9.

## Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 19.

*Norma transitoria*

1. Fino all'istituzione dell'albo degli allevatori di api regine, il rappresentante degli stessi di cui alla lettera d) dell'art. 3 è designato dalle associazioni dei produttori apistici.  
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.  
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 agosto 1988

p. Il presidente: CORTICELLI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
20 aprile 1988, n. 3690.

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 10  
del 16 giugno 1988)

(Omissis).

## IL CONSIGLIO

(Omissis).

Delibera:

- 1) di approvare, nel nuovo testo sottoriportato, il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio;
- 2) di stabilire che il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1988;
- 3) di pubblicare il nuovo Regolamento interno nel Bollettino ufficiale della Regione - parte prima.

REGOLAMENTO INTERNO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

## Art. 1.

*Durata in carica del Consiglio*

1. Il consiglio della regione autonoma della Valle d'Aosta dura in carica cinque anni.
2. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

## Art. 2.

*Esercizio delle funzioni*

1. L'esercizio delle funzioni di consigliere regionale è condizionato alla prestazione del giuramento.

## Art. 3.

*Prima adunanza del Consiglio*

1. Nella prima adunanza di ogni legislatura la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il consigliere più giovane di età funge, in via provvisoria, da segretario dell'assemblea stessa.
3. Il presidente provvisorio dell'assemblea designa fra i Consiglieri tre scrutatori.
4. Nella prima adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il consiglio procede:
  - a) alla convalida delle elezioni dei consiglieri;
  - b) alla elezione del presidente del consiglio;
  - c) alla elezione dei componenti l'ufficio di presidenza;
  - d) alla elezione del presidente della giunta e alla nomina degli assessori, ai sensi dell'art. 33 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  - e) alla nomina delle commissioni consiliari permanenti.
5. La data della prima adunanza del consiglio regionale è determinata con lo stesso decreto di convocazione dei comizi elettorali, emanato dal presidente della giunta regionale ai sensi di legge.

## TITOLO II

## COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

## Art. 4.

*Convalida delle elezioni*

1. Al consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti.
2. Il consiglio regionale, nell'adunanza immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e, quando sussista alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Quando sussista qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, l'eletto nel consiglio regionale deve dichiarare alla presidenza del consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni incompatibili. In caso di rinuncia, il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o, durante, il quinquennio, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

## Art. 5.

*Dichiarazione di decadenza  
per sopravvenuti motivi di ineleggibilità e di incompatibilità*

1. Prima che il consiglio regionale decida in merito alla dichiarazione di decadenza di un consigliere regionale per sopravvenuti motivi di ineleggibilità previsti dalla legge, il presidente del consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. Il presidente sottopone gli atti all'esame del consiglio regionale, ai fini delle decisioni da adottare ai sensi di legge, nella prima adunanza che sarà convocata successivamente al predetto termine.
3. Prima che il consiglio regionale decida in merito alla dichiarazione di incompatibilità di un consigliere regionale per sopravvenute cause di incompatibilità previste dalla legge, il presidente del consiglio ne dà contestazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

## Art. 6.

*Giuramento dei Consiglieri*

1. Dopo la convalida delle elezioni, il presidente provvisorio dell'assemblea, stando in piedi presta giuramento pronunciando le parole: «Giuro di essere fedele alla costituzione della Repubblica ed allo statuto speciale per la Valle d'Aosta e di esercitare il mio ufficio del solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della regione autonoma della Valle d'Aosta».
2. Il presidente provvisorio dell'assemblea invita, quindi, i consiglieri a prestare il medesimo giuramento. A tale scopo fa, in ordine alfabetico, l'appello nominale dei consiglieri, i quali ad uno ad uno, stando in piedi, rispondono: «Giuro».
3. I consiglieri che non sono presenti e i consiglieri eletti per sostituzione prestano giuramento, allo stesso modo, nella prima adunanza del consiglio alla quale partecipano.
4. Dell'avvenuto giuramento deve essere fatta espressa menzione nel verbale dell'adunanza.

## Art. 7.

*Elezione del Presidente del Consiglio  
e dei componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio*

1. Costituita la presidenza provvisoria e prestato giuramento, il consiglio elegge, fra i suoi componenti, il proprio presidente.

2. Per la validità della elezione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei consiglieri componenti il consiglio. Qualora nella prima adunanza non siano presenti i due terzi dei consiglieri componenti il consiglio, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio.

3. Il presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una quarta votazione nella quale è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Eletto il presidente, si procede alla nomina di due Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i più anziani di età.

6. Dopo l'elezione dei vicepresidenti, con le stesse modalità stabilite per la loro elezione, si procede alla nomina di due segretari del consiglio.

## TITOLO III

## ELEZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## Art. 8.

*Elezione del Presidente della Giunta  
e nomina degli Assessori*

1. Subito dopo le elezioni del presidente del consiglio regionale e degli altri componenti l'ufficio di presidenza, si procede alla elezione del presidente della giunta regionale ed alla nomina degli assessori, con le modalità di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

3. Gli assessori preposti ai singoli rami dell'amministrazione sono nominati dal consiglio su proposta del presidente della giunta. Ciascuna proposta, che non ottenga la maggioranza prescritta, può essere sottoposta a nuova votazione oppure sostituita da altra designazione ad opera del presidente della giunta.

4. Le votazioni per la nomina degli assessori si effettuano mediante schede segrete, sulle proposte del presidente della giunta; i voti sono espressi con un «sì» o con un «no», considerandosi nulle le schede recanti nominativi di persone.

## TITOLO IV

ORGANI DEL CONSIGLIO  
E LORO ATTRIBUZIONI

## Capo I

## DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

## Art. 9.

*Presidente del Consiglio*

1. Il presidente rappresenta il consiglio, lo presiede e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il presidente convoca il consiglio, apre, sospende, chiude le sedute e ne mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare ai singoli consiglieri, dirige e tempera le discussioni, impone l'osservanza del regolamento, presenta le questioni, annuncia il risultato delle votazioni, predispone e provvede per il buon andamento dei lavori del consiglio. Per gli atti di competenza, egli cura e rapporti con la commissione di coordinamento, con il suo presidente e con gli altri consigli regionali. Sovraintende all'attività degli organi consiliari, secondo le prescrizioni del regolamento.

3. Il presidente affida, su proposta del consiglio o di sua iniziativa, specifici incarichi ai consiglieri, dispone per il pagamento delle spese e stipula i contratti deliberati dall'ufficio di presidenza.

4. Ogniqualevolta lo ritenga utile, il presidente convoca l'ufficio di presidenza, la conferenza dei capigruppo e i presidenti delle commissioni consiliari per esaminare l'ordine dei lavori del consiglio e per ogni eventuale questione e comunica al consiglio gli eventuali accordi intervenuti.

5. Il presidente riceve le dimissioni rassegnate dal presidente della giunta e quelle rassegnate al medesimo dai membri della giunta stessa e ne dà comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva.

6. Il presidente provvede altresì:

a) alla nomina di tre scrutatori, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza, se presenti in aula;

b) alle nomine di sua competenza ai sensi di legge e di regolamento, o per le quali abbia delega dal consiglio.

## Art. 10.

*Vicepresidenti del Consiglio*

1. I Vicepresidenti assistono il presidente e collaborano con lui, lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Possono sostituirlo nella direzione dei dibattiti e in ogni altro caso in cui ne siano delegati dal presidente.

2. Verificandosi il contemporaneo impedimento del presidente e dei due vicepresidenti, le funzioni di presidente sono assunte da altro componente dell'ufficio di presidenza.

3. Nel caso di cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, la presidenza è assunta dal vicepresidente più anziano per data di elezione o, a parità di data, per numero di voti ottenuti o, ancora, a parità di voti, per età. Questi provvede a convocare il consiglio, entro otto giorni dall'inizio della vacanza, per l'elezione del presidente.

## Capo II

## DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

## Art. 11.

*Segretari del Consiglio*

1. I consiglieri segretari, alternandosi fra loro, assistono il presidente nei lavori del consiglio, danno lettura dei verbali consiliari e degli atti dei quali deve darsi comunicazione al consiglio, provvedono al controllo delle votazioni e sovraintendono alla redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

2. In caso di necessità, il presidente può chiamare uno o più consiglieri presenti in aula ad esercitare le funzioni di segretario.

## Capo III

## DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

## Art. 12.

*Composizione e sostituzione dei componenti*

1. Il presidente, i vicepresidenti e i consiglieri segretari formano l'ufficio di presidenza del consiglio.

2. I consiglieri chiamati a far parte della giunta regionale cessano dalle cariche ricoperte presso l'ufficio di presidenza del consiglio.

3. In caso di cessazione dalla carica ai sensi del precedente comma o di dimissioni di taluno dei membri dell'ufficio di presidenza del consiglio, si procede alla loro sostituzione con le modalità stabilite dal precedente art. 7. Con le stesse modalità si procede, altresì, alla sostituzione dei membri dell'ufficio di presidenza del consiglio che siano cessati per qualsiasi altro motivo dall'ufficio di consigliere regionale.

## Art. 13.

*Durata in carica dell'ufficio di presidenza*

1. Allo scadere di ogni legislatura, l'ufficio di presidenza rimane in carica fino alla prima adunanza del nuovo consiglio.

## Art. 14.

*Attribuzioni dell'ufficio di presidenza*

## 1. L'ufficio di presidenza del consiglio:

a) predispone il progetto di bilancio annuale per il funzionamento del consiglio e dei suoi uffici ed il conto consuntivo, da sottoporre all'esame del consiglio, amministra i fondi di bilancio e provvede agli impegni e alle liquidazioni in conformità alle norme di legge e del regolamento di contabilità;

b) provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività dei servizi e degli uffici del consiglio;

c) nomina le delegazioni consiliari, tenuto conto della composizione dei gruppi consiliari;

d) delibera il conferimento di incarichi e consulenze per gli organismi consiliari, sentite le commissioni consiliari per quanto di loro competenza;

e) promuove e organizza iniziative culturali, convegni, indagini conoscitive, studi, pubblicazioni e ricerche su temi di interesse generale e in ordine a problemi riguardanti l'attività del consiglio, o seguendo i voti espressi dal consiglio;

f) decide su tutte le questioni che ad esso siano deferite dal presidente ed esercita tutte le altre competenze assegnate dalle leggi, dalle deliberazioni del consiglio e dal presente regolamento.

2. L'ufficio di presidenza delibera con la maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

3. Delle più importanti decisioni assunte dall'ufficio di presidenza viene data notizia alla conferenza dei capigruppo.

## Capo IV

## DEI GRUPPI CONSILIARI

## Art. 15.

*Dichiarazione di appartenenza*

1. Entro cinque giorni dalla convalida, ciascun consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al presidente del consiglio a quale gruppo consiliare intenda aderire.

2. Ciascun gruppo comunica al presidente del consiglio il nominativo del capogruppo, dell'eventuale vicecapogruppo e le sostituzioni che eventualmente si verifichino nel corso della legislatura.

3. In caso di cambio del gruppo di appartenenza, il consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

## Art. 16.

*Composizione dei gruppi*

1. All'inizio della legislatura i gruppi consiliari sono composti dai consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque ne sia il numero.

2. I gruppi che si costituiscono nel corso della legislatura devono essere formati da almeno due consiglieri.

2. Può essere costituito un unico gruppo misto del quale fanno parte i consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo.

## Capo V

## DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

## Art. 17.

*Composizione e funzionamento*

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal presidente del consiglio.

2. Il capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire dal vicecapogruppo.

3. Alla conferenza partecipano i membri dell'ufficio di presidenza.

4. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati i membri della giunta regionale ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

5. La conferenza dei capigruppo è convocata dal presidente del consiglio di propria iniziativa, o per determinazione dell'ufficio di presidenza, ovvero, previa indicazione dell'argomento, su richiesta del presidente della giunta regionale.

6. Delle convocazioni della conferenza dei capigruppo viene data notizia al presidente della giunta regionale, che può partecipare alle riunioni.

## Art. 18.

*Competenze*

1. La conferenza dei capigruppo, convocata almeno trimestralmente dal presidente del consiglio, determina il programma ed il calendario dei lavori del consiglio ed eventualmente delle commissioni consiliari.

2. All'inizio di ogni legislatura e quando se ne presenti la necessità, la conferenza esprime le proprie indicazioni al consiglio per la ripartizione dei seggi tra i vari gruppi all'interno delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta.

3. La conferenza provvede inoltre alla designazione dei rappresentanti consiliari in seno ad enti ed organi vari, la cui nomina non sia espressamente attribuita al consiglio regionale.

4. Le determinazioni della conferenza sono comunicate al consiglio nella prima adunanza successiva alle riunioni della conferenza stessa.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei capigruppo o di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza dei componenti il consiglio.

6. Nella votazione ogni capogruppo esprime voti quanti sono i consiglieri che rappresenta.

7. Le deliberazioni della conferenza dei capigruppo sono assunte a maggioranza assoluta, in rapporto al numero dei componenti il consiglio.

## Capo VI

## DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## Art. 19.

*Costituzione delle commissioni consiliari permanenti*

1. All'inizio di ogni legislatura sono costituite cinque commissioni consiliari permanenti.

2. Le materie di competenza delle commissioni permanenti sono ripartite secondo la tabella allegata al presente regolamento.

## Art. 20.

*Composizione delle commissioni consiliari permanenti*

1. Ciascuna commissione è composta di sette consiglieri, esclusi i presidenti del consiglio e della giunta e gli assessori ed è nominata dal consiglio, con votazione per alzata di mano, su proposta del presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Ciascun consigliere deve far parte di almeno una e non più di due commissioni consiliari permanenti.

3. I membri della giunta partecipano alle riunioni delle commissioni per le materie di rispettiva competenza.

4. I consiglieri possono intervenire, con diritto di parola, alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, dandone notizia al Presidente della commissione.

## Art. 21.

*Commissioni consiliari speciali o d'inchiesta*

1. Il consiglio può deliberare la costituzione di commissioni consiliari speciali o d'inchiesta per l'esame di particolari questioni.

2. Il presidente di tali commissioni è nominato dal consiglio. Per la nomina degli altri componenti si osservano le modalità di cui ai precedenti articoli 18 e 20.

3. Le commissioni speciali o d'inchiesta durano in carica fino al compimento del loro mandato, ma non oltre il termine della legislatura.

## Art. 22.

*Convocazione delle commissioni consiliari*

1. Le commissioni permanenti, speciali o d'inchiesta sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio regionale per l'insediamento e la nomina del presidente, nei casi in cui non vi abbia già provveduto il consiglio, del vicepresidente e del segretario, scelti tra i consiglieri componenti di ciascuna commissione; successivamente, sono convocate dai loro presidenti o, in caso di loro assenza, dai vicepresidenti, tenuto conto del calendario e del programma dei lavori adottato dalla conferenza dei capigruppo.

2. Le commissioni sono altresì convocate su richiesta della maggioranza dei loro componenti entro otto giorni dalla data della richiesta. In caso di mancata convocazione provvede direttamente il presidente del consiglio entro i successivi cinque giorni.

3. Le convocazioni devono essere fatte almeno cinque giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima. Le lettere di convocazione devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

## Art. 23.

*Interventi alle sedute delle commissioni*

1. Le commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il presidente della giunta o gli assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro competenza.

2. Il presidente del consiglio, il presidente della giunta e gli assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle commissioni per fare comunicazioni sulle questioni di rispettiva competenza.

3. I consiglieri che hanno assunto l'iniziativa di proposte di legge o di altri provvedimenti possono intervenire alle riunioni delle commissioni incaricate dell'esame delle proposte stesse, per illustrarle personalmente.

4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere al presidente della giunta e agli assessori informazioni, notizie e documenti necessari per l'espletamento della loro attività.

## Art. 24.

*Indagini conoscitive*

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre, previo consenso dell'ufficio di presidenza, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazione.

2. Il consenso dell'ufficio di presidenza non è necessario quando l'indagine sia richiesta dal consiglio regionale; in ogni caso spetta all'ufficio di presidenza definire le modalità per lo svolgimento delle indagini.

3. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del consiglio regionale.

4. Le commissioni riferiscono al consiglio con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni delle indagini.

5. È facoltà delle minoranze presentate propri documenti.

## Art. 25.

*Consultazioni*

1. Le commissioni possono deliberare di avvalersi, per le materie di loro competenza, della consultazione dei rappresentanti di enti pubblici, locali e non, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria e di altre organizzazioni e associazioni sociali, economiche e culturali, per l'esame dei singoli argomenti o progetti di legge.

2. Possono inoltre avvalersi della consultazione di esperti esterni all'amministrazione, nonché, previa autorizzazione degli amministratori competenti, di funzionari della Regione e degli uffici da essa dipendenti.

3. La decisione di effettuare la consultazione, nel caso la stessa comporti oneri di spesa a carico del bilancio del consiglio, è comunicata al presidente del consiglio il quale la sottopone all'autorizzazione dell'ufficio di presidenza.

4. Le commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità previste per le consultazioni.

5. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento.

## Art. 26.

*Attività delle commissioni*

1. Le commissioni si riuniscono:

a) in sede referente per l'esame dei progetti di legge e di regolamento e delle proposte di atti amministrativi di ordine generale di competenza del consiglio;

b) in sede consultiva sulle proposte di atti amministrativi e sulle questioni su cui le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi in virtù di disposizioni legislative o su richiesta dei presidenti del consiglio della giunta.

2. Le proposte di atti amministrativi di ordine generale di cui al precedente comma sono individuate con deliberazione della commissione per il regolamento.

## Art. 27.

*Assegnazione alle commissioni*

1. Il presidente del consiglio assegna le proposte di cui al precedente articolo alle commissioni competenti per materia.

2. Tutti i progetti di legge che prevedono entrate o spese sono assegnati alla commissione affari generali che esprime un parere di compatibilità del progetto con i bilanci annuale e pluriennale della Regione.

3. Un progetto di legge o di regolamento, una proposta o un affare possono essere assegnati dal presidente a più commissioni quando, a giudizio dello stesso, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola commissione.

4. Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il presidente del consiglio, che decide, investendo, qualora lo ritenga opportuno, l'ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.

5. Non possono essere assegnati alle commissioni argomenti che riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte precedentemente respinte dal consiglio, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data di elezione.

## Art. 28.

*Termini e pareri*

1. Le commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge, di regolamento e sulle proposte di atti amministrativi loro assegnati e darne comunicazione per iscritto al presidente del consiglio entro il termine massimo di trenta giorni, non comprensivo dei periodi di vacanza o di crisi del governo regionale. Tale termine può essere prorogato di trenta giorni dal presidente del consiglio, su richiesta unanime e motivata della commissione.

2. Trascorso il suddetto termine, il parere si dà per espresso e il presidente del consiglio ne dà comunicazione agli organi competenti o inserisce d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.

3. Le commissioni competenti per materia hanno facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più progetti di legge concernenti una stessa materia, un testo proprio da sottoporre al consiglio unitamente al testo del proponente. Ove non sussistano obiezioni, la discussione avrà luogo sul testo rassegnato dalla commissione; in caso contrario, deciderà il consiglio.

## Art. 29.

*Relatori*

1. Ogni commissione può nominare per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine di quindici giorni.

2. È sempre facoltà della minoranza di presentare una propria relazione nel termine di cui al precedente comma.

## Art. 30.

*Sedute delle commissioni*

1. Le sedute delle commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. Per il funzionamento delle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio regionale.

4. Nel caso in cui più commissioni si riuniscano congiuntamente, le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età.

5. Nello svolgimento dei procedimenti di indagine conoscitiva e di consultazione, di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25 del presente regolamento, le commissioni, in presenza dei soggetti consultati o che forniscono gli elementi per le indagini, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine.

6. Le commissioni possono articolarsi in sottocommissioni o gruppi di lavoro per lo studio di determinati settori di competenza o di singoli problemi; la definitiva deliberazione è riservata alla commissione plenaria. La presidenza delle sottocommissioni o dei gruppi di lavoro può essere affidata ad un consigliere membro della commissione.

7. Le commissioni non possono riunirsi durante le sedute del consiglio, salvo autorizzazione dell'assemblea.

#### Art. 31.

##### *Verbalizzazione e pubblicità delle sedute*

1. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

2. Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e il resoconto sommario del dibattito, con esclusione degli atti sottoposti al vincolo di cui all'ultimo comma. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero oppure per fatto personale.

3. Il verbale è approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

4. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal consigliere segretario e dal funzionario segretario.

5. Il presidente della commissione può, in casi di particolare importanza, richiedere che sia redatto, a mezzo dell'ufficio informazioni e stampa del consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.

6. Ciascuna commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso, possono partecipare alle sedute soltanto i consiglieri che facciano parte della commissione, il presidente del consiglio, il presidente della giunta e gli assessori.

#### Art. 32.

##### *Della Commissione per il Regolamento*

1. All'inizio di ogni legislatura il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, nomina la commissione per il regolamento, che è composta da una rappresentante per ogni gruppo consiliare ed è presieduta dal presidente del consiglio o in sua vece da un vicepresidente.

2. Alle riunioni della commissione partecipano i membri dell'ufficio di presidenza.

3. La commissione propone le modificazioni e le aggiunte al regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa spetta inoltre l'esame di tutte le proposte di modifica del regolamento, anche di iniziativa dei singoli consiglieri, nonché l'interpretazione del regolamento stesso.

4. Per la validità delle sedute, per le votazioni e per le deliberazioni della commissione per il regolamento si applicano le norme di cui all'art. 18.

#### Art. 33.

##### *Disposizioni comuni*

1. Il consigliere membro di una commissione che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un altro consigliere del suo stesso gruppo.

2. Ogni gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un componente di una commissione con un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo.

3. In entrambi i casi di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione scritta al presidente della commissione, prima dell'inizio della seduta.

## TITOLO V DELL'INIZIATIVA DELLE LEGGI E DELLE PROPOSTE DI ATTI AMMINISTRATIVI

#### Art. 34.

##### *Iniziativa dei consiglieri e della giunta*

1. Il presidente della giunta regionale, a nome della giunta stessa, e i consiglieri regionali possono proporre un progetto di legge o di regolamento.

2. Il presidente della giunta regionale, a nome della giunta stessa, può fare, altresì, proposte di atti amministrativi.

#### Art. 35.

##### *Iniziativa popolare*

1. L'iniziativa popolare, in materia di legislazione regionale, si esercita mediante il deposito alla presidenza del consiglio regionale di progetti di legge recanti le firme di almeno tremila elettori. Per le procedure valgono le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 e successive modificazioni.

2. Il presidente del consiglio, ai fini della verifica e del computo delle firme dei proponenti, istituisce, sotto la sovrintendenza di uno dei consiglieri segretari, un ufficio per il referendum.

3. Il consiglio, accertata la regolarità della richiesta e acquisito, se del caso, il parere obbligatorio sulla parte finanziaria, ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sottopone il progetto di legge all'esame della giunta e delle commissioni consiliari competenti.

4. Il consiglio deve prendere una decisione definitiva in merito ai progetti di legge di iniziativa popolare entro un anno dalla data di deposito dei progetti stessi alla presidenza del consiglio.

#### Art. 36.

##### *Delle petizioni*

1. Ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al consiglio regionale petizioni per chiedere provvedimenti sulle materie di competenza del consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.

2. Le petizioni devono essere accompagnate da certificati che attestino il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma. Tale documentazione non è necessaria se un consigliere presenta la petizione rendendosi garante dell'esistenza dei requisiti medesimi.

3. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo, a tale scopo, informazioni e chiarimenti:

a) al presidente della giunta regionale e agli assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'amministrazione regionale;

b) alle commissioni consiliari, se le petizioni riguardano affari attinenti a progetti di legge o a provvedimenti in corso di esame o di studio da parte delle commissioni stesse.

4. Entro novanta giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del consiglio regionale per la comunicazione delle conclusioni a cui sono pervenuti gli organi competenti.

5. L'esame in consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.

6. Il presidente del consiglio trasmette al primo firmatario della petizione copia dei rapporti compilati dagli organi interessati e delle eventuali decisioni del consiglio regionale.

## TITOLO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

### Capo I

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI

#### Art. 37.

##### *Convocazione e ordine del giorno del Consiglio*

1. Il consiglio regionale si riunisce, di norma, nella propria sede. Può riunirsi fuori della sede abituale per propria deliberazione o per decisione unanime dell'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Il consiglio regionale è convocato mediante lettera da trasmettere a ciascun consigliere almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

3. Il presidente del consiglio fissa gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno tenendo in considerazione i voti espressi dal consiglio e le proposte del presidente della giunta, dell'ufficio di presidenza e dei consiglieri, nonché il programma stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

4. Alle lettere di convocazione debbono essere allegati, per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno, i referti, le proposte ed i pareri predisposti o espressi, entro il giorno precedente la lettera di convocazione, dai componenti uffici o commissioni.

5. Per gli oggetti di poca importanza o nei casi di urgenza il presidente del consiglio, anche su richiesta del presidente della giunta o dei consiglieri, può derogare al termine per la convocazione e alle disposizioni relative alle trasmissioni degli allegati, dandone comunicazione almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

6. Non possono essere iscritti all'ordine del giorno oggetti che non abbiano avuto il prescritto parere delle commissioni consiliari competenti, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 28.

#### Art. 38.

##### *Sessioni e adunanze*

1. Il consiglio è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno.

2. La sessione primaverile si articola in otto adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 16 luglio al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in dodici adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo.

3. Il consiglio è convocato nella prima e nella seconda quindicina di ciascun mese, secondo il calendario stabilito dalla conferenza dei capigruppo, salvo quanto disposto dai commi successivi.

4. Il consiglio è convocato in sessione straordinaria su richiesta del presidente della giunta o di almeno un terzo dei consiglieri; la sessione deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

5. In caso di crisi della giunta, il presidente del consiglio stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo, la data di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori del consiglio stesso, fermo restando l'obbligo delle convocazioni previste al primo comma del presente articolo.

#### Art. 39.

##### *Sedute del Consiglio*

1. Il presidente del consiglio apre e chiude le sedute.

2. L'apertura delle sedute è preceduta dall'appello nominale dei consiglieri.

3. Al tavolo della presidenza, accanto a colui che presiede e al consigliere che funge da segretario, è di regola presente almeno un altro componente dell'ufficio di presidenza.

4. I consiglieri segretari del consiglio, a turno, prendono nota dell'ora di inizio e di chiusura delle sedute, dei nomi dei consiglieri assenti; prendono altresì nota del numero dei consiglieri presenti a ciascuna votazione.

#### Art. 40.

##### *Validità delle sedute*

1. Le sedute non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti del consiglio.

2. Ogni consigliere può richiedere la verifica del numero legale; in tal caso il richiedente è considerato presente.

3. Se non risulta presente la maggioranza dei componenti del consiglio, il presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla, a sua discrezione. In caso di scioglimento della seduta per mancanza del numero legale, il presidente, previa consultazione con i consiglieri presenti, stabilisce la data dell'ulteriore convocazione, che in ogni caso dovrà essere fissata entro i successivi cinque giorni.

#### Art. 41.

##### *Trattazione dell'ordine del giorno*

1. Il consiglio procede alla trattazione dell'ordine del giorno seguendo l'ordine degli argomenti in esso indicato.

2. Su proposta del presidente del consiglio, del presidente della giunta, di un assessore o di un capigruppo, il consiglio può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dopo aver sentito un consigliere contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. Ove sia necessario, il consiglio decide con votazione per alzata di mano.

#### Art. 42.

##### *Celebrazioni e commemorazioni*

1. Ogni consigliere, dopo averne dato avviso almeno 24 ore prima alla presidenza, che ne informa i capigruppo, avrà diritto alla parola per la celebrazione o la commemorazione di eventi e di date di particolare rilievo. La durata dell'intervento non potrà eccedere i dieci minuti.

#### Art. 43.

##### *Comunicazioni*

1. Il presidente comunica al consiglio i messaggi e le lettere della presidenza, nonché gli atti, le petizioni, gli esposti, i ricorsi e le denunce pervenuti dopo l'ultima adunanza e sottoposti o da sottoporre dall'esame istruttorio dell'ufficio di presidenza e delle competenti commissioni.

2. Degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

3. Dopo le comunicazioni del presidente del consiglio, il presidente della giunta può fare le proprie comunicazioni al consiglio.

4. Sulle comunicazioni sono consentiti brevi interventi dei consiglieri, che non possono superare la durata di cinque minuti.

5. Sulle comunicazioni del presidente del consiglio e del presidente della giunta non è consentita la presentazione di ordini del giorno o di risoluzioni.

#### Art. 44.

##### *Processi verbali e resoconti delle sedute*

1. Di ogni seduta del consiglio si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. I processi verbali sono redatti dal dirigente del servizio affari generali della presidenza del consiglio, o da altro personale idoneo della presidenza del consiglio, il quale assiste il presidente nelle sedute.

3. Ogni consigliere può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo.

4. Dopo le comunicazioni del presidente si procede all'approvazione dei processi verbali dell'adunanza o di adunanze precedenti, previa lettura dei medesimi, oppure senza lettura qualora i consiglieri non abbiano alcuna obiezione da muovere in merito al processo verbale ricevuto in copia.

5. Qualora non siano fatte osservazioni i processi verbali si intendono approvati senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero, oppure per fatto personale.

7. Subito dopo la loro approvazione i processi verbali sono firmati dal presidente e dal consigliere segretario di turno e dal funzionario estensore.

8. I processi verbali rimasti da approvare al termine di ogni legislatura sono approvati dell'ufficio di presidenza del consiglio.

9. Di ogni seduta pubblica è redatto il resoconto integrale che è distribuito a tutti i consiglieri, i quali possono rivedere la bozza dattiloscritta dei propri interventi per apportarvi solo eventuali correzioni di carattere formale. Trascorsi dieci giorni dalla consegna, senza osservazioni, il testo si intende approvato.

## Art. 45.

*Sedute pubbliche e segrete*

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
2. Il consiglio può, tuttavia, deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti.
3. Il consiglio deve discutere in seduta segreta allorché si tratta di questioni concernenti persone.
4. Le nomine a cariche o ad incarichi pubblici si fanno in seduta pubblica; si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale dell'amministrazione regionale.

## Capo II

## DISCIPLINA DELL'AULA E DELLE TRIBUNE

## Art. 46.

*Poteri del presidente*

1. I poteri di polizia all'interno del consiglio spettano allo stesso consiglio e sono esercitati in suo nome dal presidente o da chi ne fa le veci.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.

## Art. 47.

*Disciplina delle sedute*

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal presidente.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti è richiamato nominativamente dal presidente. Il richiamato può presentare al consiglio le sue spiegazioni.
3. Il presidente decide se mantenere il richiamato all'ordine e, in questo caso, può togliere anche la parola al consigliere richiamato durante tutta la discussione dell'argomento.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta il presidente può escludere il consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.
5. Se il consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, la seduta viene sospesa e i consiglieri segretari provvedono a far rispettare il provvedimento assunto.
6. Indipendentemente dal richiamo all'ordine, l'esclusione può essere proposta dal presidente contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

## Art. 48.

*Sospensione e scioglimento delle sedute*

1. Il presidente può sospendere o togliere la seduta, se lo ritiene necessario, anche per il mantenimento dell'ordine. Se la seduta è tolta, il consiglio si intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del presidente.

## Art. 49.

*Disciplina dell'aula e delle tribune*

1. Nessuna persona estranea può introdursi nell'aula del consiglio, fatta eccezione per il personale necessario ai vari servizi dell'assemblea.
2. Previa autorizzazione del presidente possono essere ammessi in aula:
  - a) funzionari regionali che hanno collaborato alla predisposizione delle proposte in discussione;
  - b) tecnici ed operatori per il tempo strettamente necessario per effettuare riprese filmate o fotografiche.
3. Il pubblico è ammesso nell'apposita tribuna.
4. Le persone ammesse alla tribuna devono essere correttamente vestite e stare a capo scoperto e in silenzio.

5. È fatto divieto ai giornalisti ed al pubblico di introdurre nella tribuna apparecchi registratori e macchine fotografiche, salvo autorizzazione del presidente del consiglio.

6. Nella tribuna apposito personale è incaricato dell'osservanza del regolamento e di eseguire e far eseguire ordini del presidente.

7. È vietato qualunque segno di approvazione o di dissenso.

8. La persona che turbi l'ordine è, su ordine del presidente, esclusa immediatamente dalla tribuna.

## Art. 50.

*Provvedimenti per oltraggio al consiglio e ai suoi membri*

1. In caso di oltraggio fatto dal pubblico al consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del presidente, questi può ordinare l'allontanamento immediato del responsabile informando, se del caso, l'autorità competente.

## Art. 51.

*Presenza dei parlamentari della Valle d'Aosta alle sedute del consiglio*

1. Il senatore ed il deputato eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono assistere alle sedute del consiglio regionale e possono essere invitati, anche su loro richiesta, dal presidente, su conforme parere favorevole del consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Regione, senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio.

## Art. 52.

*Partecipazione alle sedute degli assessori non consiglieri*

1. Gli assessori in carica partecipano alle sedute del consiglio, anche se non ne facciano parte, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

## Capo III

## DELLA DISCUSSIONE E DEL PROCEDIMENTO

## Art. 53.

*Inizio della discussione*

1. Il consiglio può discutere e deliberare soltanto su argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.
2. Per discutere e deliberare sopra materie di particolare urgenza, che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione del consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. La discussione può avere inizio in due modi:
  - a) con la lettura di una proposta iscritta all'ordine del giorno per iniziativa della giunta regionale o di un consigliere;
  - b) con la lettura di un rapporto di una commissione.
4. Ogni qualvolta la proposta o il rapporto siano stati tempestivamente distribuiti in copia ai consiglieri, non si procede alla lettura.
5. La lettura degli oggetti e degli atti posti in discussione è fatta dal consigliere segretario del consiglio.

## Art. 54.

*Interruzione della discussione*

1. La discussione può essere interrotta soltanto:
  - a) per domandare il rinvio della proposta all'esame di una commissione o della giunta regionale;
  - b) per proporre un accertamento, una mozione d'ordine o il richiamo all'osservanza della legge o del regolamento;
  - c) per domandare la chiusura della discussione;
  - d) per brevi sospensioni della seduta, su proposta dei consiglieri approvata dal consiglio e per l'aggiornamento dei lavori del consiglio.

## Art. 55.

*Posizione dell'oratore*

1. Gli oratori parlano dal proprio scranno in piedi, salvo il caso di una autorizzazione particolare concessa dal presidente del consiglio.

## Art. 56.

*Facoltà di parlare e durata degli interventi*

1. I consiglieri che intendono prendere la parola su di un argomento debbono farne richiesta al presidente del consiglio.

2. Il presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste, salva l'opportunità di alternare, per quanto possibile, oratori di gruppi diversi.

3. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione generale di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale.

4. Sui progetti di legge o di regolamento, sui provvedimenti amministrativi di ordine generale e sulle mozioni ogni oratore può parlare per la durata di un'ora nel primo intervento e di mezz'ora nel secondo.

5. Per gli altri provvedimenti amministrativi i tempi di intervento indicati al comma precedente sono dimezzati.

6. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

## Art. 57.

*Fatto personale*

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa esso consista. Il presidente del consiglio decide; se il consigliere insiste, il consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

3. L'intervento per fatto personale deve avvenire immediatamente e non può superare i cinque minuti.

## Art. 58.

*Fatti che ledono la onorabilità di un consigliere*

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al presidente del consiglio di nominare una commissione, la quale giudichi sul fondamento dell'accusa.

2. La commissione è composta da due consiglieri designati dalle parti e da un terzo scelto di comune accordo o dal presidente del consiglio in caso di disaccordo.

3. Alla commissione può essere assegnato un termine per riferire.

## Art. 59.

*Richiamo all'argomento*

1. Se un oratore si discosta dall'argomento, il presidente può richiamarlo.

2. Se il presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

## Art. 60.

*Mozioni d'ordine*

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi non può parlare, dopo la formulazione del richiamo, che un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare. Ove il consiglio regionale sia chiamato a decidere sul richiamo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

## Art. 61.

*Questione pregiudiziale e sospensiva*

1. La questione pregiudiziale, cioè che da un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da ogni consigliere prima che abbia inizio la discussione generale su un progetto di legge o di regolamento o su un provvedimento amministrativo. Il presidente ha tuttavia la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito.

2. In tal caso la discussione sull'argomento può iniziare o continuare soltanto dopo che la questione sia stata respinta per alzata di mano, applicandosi, per la discussione, la procedura prevista dal precedente art. 60.

## Art. 62.

*Chiusura della discussione*

1. Quando non vi siano più consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, agli assessori competenti e al presidente della giunta.

2. Ciascun consigliere può, a nome del rispettivo gruppo, in qualunque momento, domandare la chiusura della discussione e il Presidente, concessa la parola, se v'è opposizione, ad un oratore contro ed uno a favore, con le modalità di cui al precedente art. 60, mette ai voti la richiesta. Il consiglio delibera a maggioranza. Chiusa la discussione, sono ammessi a parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo, i relatori, gli assessori competenti ed il Presidente della giunta.

3. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli dei progetti di legge o di regolamento o sulle singole disposizioni dei provvedimenti amministrativi. In questi casi, la durata degli interventi non può eccedere i dieci minuti.

## Art. 63.

*Dichiarazioni di voto*

1. Prima della votazione finale, è consentita ai consiglieri una dichiarazione di voto, che non può eccedere i dieci minuti.

## Art. 64.

*Degli ordini del giorno*

1. Durante la discussione generale o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del disegno di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specificino il concetto o servano di norma alle commissioni consiliari permanenti.

2. Nella discussione degli ordini del giorno, oltre al proponente, può intervenire, dopo le dichiarazioni della giunta, un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare.

3. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti.

4. Gli ordini del giorno sono votati, di norma, dopo la chiusura della discussione generale.

5. Il proponente, che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i dieci minuti anche dopo la chiusura della discussione, prima che abbia la parola il relatore.

6. Per gli ordini del giorno che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale, si applicano le norme di cui all'ultimo comma del successivo art. 66.

## Art. 65.

*Delle risoluzioni*

1. In occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun consigliere risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del consiglio.

2. Per la discussione o la votazione delle risoluzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme relative agli ordini del giorno.

## Art. 66.

*Proposte di articoli aggiuntivi  
e di emendamenti*

1. Ogni consigliere ha diritto di proporre articoli aggiuntivi ed emendamenti ai provvedimenti in discussione.

2. Gli emendamenti vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

3. Quando siano concorrenti, gli emendamenti sono posti in discussione nell'ordine seguente: prima gli emendamenti soppressivi e poi gli altri emendamenti, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso.

4. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al presidente del consiglio prima della chiusura della discussione generale dei provvedimenti a cui si riferiscono. Il presidente del consiglio ne trasmette copia a ciascun consigliere.

5. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

6. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano, direttamente o indirettamente, aumento di spesa o diminuzione di entrate al bilancio regionale, sono trasmessi, appena presentati, all'assessore alle finanze, per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.

## Art. 67.

*Ritiro degli emendamenti*

1. Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente, ma possono essere riproposti da altro consigliere.

2. Chi ritira un emendamento ha diritto di spiegarne le ragioni.

## Art. 68.

*Non accettazione di articoli aggiuntivi  
ed emendamenti*

1. Il presidente del consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti o di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o che siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione o contrastanti con deliberazioni prese dal consiglio nella medesima adunanza e può rifiutarsi di metterli in votazione.

2. Se il consigliere insiste, il consiglio, su proposta del presidente, decide, senza discussione, per alzata di mano.

## Art. 69.

*Correzioni formali*

1. Prima della votazione finale, il presidente, un membro della giunta o un consigliere possono richiamare l'attenzione del consiglio sulle correzioni di forma ritenute opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che appaiono in contrasto tra loro o inconciliabili con le finalità dei provvedimenti, proponendo le rettifiche ritenute opportune, sulle quali il consiglio decide.

2. In ogni caso il presidente del consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.

## Art. 70.

*Riesame di leggi*

1. Il Presidente dà comunicazione al consiglio dei rinvii dei provvedimenti legislativi da parte del rappresentante del ministero dell'Interno, presidente della commissione di coordinamento, e li trasmette alla commissione competente per le determinazioni del caso, da adottarsi d'intesa con i proponenti e da sottoporre al consiglio con apposita relazione.

2. Per il riesame in consiglio delle leggi rinviate vengono posti in votazione solamente gli articoli modificati e la legge nel suo complesso. Nel caso di riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello statuto si procede senz'altro alla votazione della legge nel suo complesso.

## Capo IV

## DELLA VOTAZIONE

## Art. 71.

*Modi di votazione*

1. I consiglieri votano, normalmente, per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno sette consiglieri, per appello nominale o a scrutinio segreto.

2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su qualsiasi richiesta di altro tipo di votazione.

3. Le votazioni sulle deliberazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto. Quelle relative al personale regionale che siano limitate a meri accertamenti dei presupposti della legittimità dell'atto, quando non siano formulati rilievi da parte dei consiglieri, si effettuano a scrutinio palese.

4. Per la votazione, il presidente del consiglio indica il significato del voto favorevole e del voto contrario.

## Art. 72.

*Votazione con appello nominale*

1. Per il voto con appello nominale, il presidente del consiglio indica il significato del sì e del no ed il consigliere segretario procede all'appello nominale, seguendo l'ordine alfabetico dei nominativi dei consiglieri.

## Art. 73.

*Votazione a scrutinio segreto*

1. Per la votazione a scrutinio segreto, il presidente del consiglio precisa i termini ed il significato della votazione, ordina l'appello nominale dei consiglieri e fa consegnare ad ogni votante due palline (una bianca ed una nera).

2. Le urne devono essere poste all'interno della sala consiliare in posizione idonea per garantire l'assoluta segretezza del voto.

3. La pallina bianca costituisce voto favorevole, quella nera voto contrario.

4. Il consigliere segretario del consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, procede al computo delle palline bianche e nere raccolte nell'urna delle votazioni e al controllo delle rimanenti palline raccolte nell'urna dei resti.

## Art. 74.

*Compiti del consigliere segretario*

1. In ogni votazione, uno dei consiglieri segretari del consiglio deve accertare il numero dei presenti e dei votanti, la cifra che costituisce la maggioranza richiesta, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari, il numero ed il nominativo dei consiglieri astenutisi dalla votazione.

## Art. 75.

*Compiti degli scrutatori*

1. I tre consiglieri scrutatori provvedono al controllo delle votazioni ed assistono il consigliere Segretario nello spoglio dei voti.

2. In caso di assenza o di impedimento di uno o più scrutatori, il presidente del consiglio procede alle sostituzioni necessarie.

## Art. 76.

*Determinazione della maggioranza*

1. La maggioranza è stabilita in rapporto al numero dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

2. I consiglieri che dichiarino di astenersi dalla votazione sono computati agli effetti della determinazione del numero legale e dell'accertamento della prescritta maggioranza di voti.

**Art. 77.***Votazione dei progetti di legge e di regolamento*

1. I singoli articoli di un progetto di legge o di regolamento e gli eventuali emendamenti formano oggetto di separate votazioni normalmente effettuate per alzata di mano. Tuttavia, se un articolo o un emendamento non sollevano obiezione, il presidente può dichiararli approvati.

2. Nel caso in cui il primo articolo di un progetto di legge o di regolamento sia respinto, si intende respinta l'intera proposta.

3. La votazione finale di un progetto di legge o di regolamento ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.

4. Quando un progetto di legge o di regolamento consta di un solo articolo, su cui non siano stati presentati emendamenti, non si vota l'articolo, ma si procede senz'altro alla votazione finale.

**Art. 78.***Votazione delle proposte di provvedimenti amministrativi*

1. Se una proposta di provvedimento amministrativo è composta di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni, normalmente effettuate per alzata di mano; tuttavia, se non è sollevata alcuna obiezione, il Presidente può mettere in votazione la proposta nel suo complesso.

**Art. 79.***Facoltà di parlare durante la votazione*

1. Iniziatasi la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato della votazione, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.

**Art. 80.***Irregolarità nelle votazioni*

1. Qualora si verificano irregolarità nelle votazioni e, segnatamente, qualora nelle votazioni a scrutinio segreto il numero dei voti e dei resti risulti non corrispondente al numero delle palline distribuite ai votanti, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.

2. Se anche la seconda votazione è dichiarata nulla, si procede a votazione per schede segrete; al riguardo, si osservano, ove applicabili, le norme del capo V del presente titolo.

**Capo V****DELLE ELEZIONI****Art. 81.***Modalità delle elezioni*

1. Le elezioni per la nomina degli organi del consiglio e dei membri della giunta sono effettuate mediante scrutinio a schede segrete, così come le elezioni per le nomine o designazioni di competenza del consiglio.

**Art. 82.***Schede per elezioni*

1. Le schede, compilare su appositi stampati debbono essere munite della firma di un consigliere segretario.

**Art. 83.***Distribuzione e compilazione delle schede*

1. Ogni consigliere presente riceve una scheda per le nomine o le designazioni da esprimere.

2. La distribuzione delle schede è fatta a cura del consigliere segretario al tavolo di votazione.

3. Su appello nominale, le schede vengono compilate al tavolo di votazione e introdotte, a cura dei consiglieri, nell'apposita urna.

4. Su proposta del presidente, se non vi sono opposizioni, la distribuzione e la compilazione delle schede possono avvenire al banco dei consiglieri.

**Art. 84.***Spoglio delle schede*

1. Lo spoglio delle schede è fatto dal consigliere segretario del consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori.

2. È eletto colui che ottiene, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 85.***Determinazione della maggioranza*

1. La maggioranza assoluta è stabilita in rapporto al numero dei votanti, salvo quanto previsto dall'art. 7.

2. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Non si può procedere al ballottaggio, salvo che sia altrimenti disposto.

**Art. 86.***Seconda votazione a maggioranza relativa*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 7 o da particolari norme di legge, se al primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede immediatamente ad una seconda votazione a maggioranza relativa.

2. In caso di parità di voti, hanno la preferenza e sono eletti i candidati più anziani di età.

**Art. 87.***Nullità della votazione*

1. Se il numero delle schede immesse nell'urna non è corrispondente al numero delle schede distribuite, la votazione è dichiarata nulla e si procede a nuova votazione.

**Art. 88.***Validità delle schede*

1. Nelle elezioni nelle quali si debba segnare nella scheda più di un nominativo, le schede recanti un numero di nominativi inferiore al previsto sono valide. Le schede che contengono un numero superiore di nominativi sono pure valide, ma si computano soltanto i nominativi indicati per primi, in ordine di elencazione, sino alla concorrenza del numero richiesto.

2. Sono nulle le designazioni attribuite a persone ineleggibili. Se uno stesso nominativo è ripetuto due o più volte nella medesima scheda, la scheda è valida, ma il nominativo è conteggiato una sola volta.

**Art. 89.***Designazioni dubbie*

1. Ad evitare designazioni dubbie, qualora vi siano più candidati che abbiano lo stesso cognome, il presidente del consiglio deve invitare i consiglieri a procedere alla designazione mediante precisazione del cognome e nome dei candidati.

2. Le designazioni dubbie sono annullate.

**Art. 90.***Distribuzione delle schede di votazione*

1. Le schede sono conservate sino alla verifica dell'ultimo scrutinio e distrutte immediatamente dopo a cura del consigliere segretario del consiglio.

TITOLO VII  
DELLA FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA

Capo I  
DELLE INTERROGAZIONI

Art. 91.

*Definizione dell'interrogazione*

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta alla presidenza della giunta o sia esatto che la giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti.

Art. 92.

*Presentazione delle interrogazioni*

1. I Consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla giunta ne fanno domanda scritta al presidente del consiglio, senza motivazione.

2. Le interrogazioni, per essere iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla loro presentazione, devono essere depositate o fatte pervenire alla presidenza del consiglio almeno dodici giorni prima della data dell'adunanza stessa. In caso contrario, le interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Art. 93.

*Limitazione del numero delle interrogazioni*

1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di tre interrogazioni per ogni consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni presentate da ogni consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei servizi della presidenza del consiglio.

3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai consiglieri facoltà di scelta delle interrogazioni.

Art. 94.

*Svolgimento delle interrogazioni*

1. Normalmente, le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza, subito dopo le comunicazioni dei presidenti del consiglio e della giunta.

2. Il presidente della giunta e gli assessori rispondono alle interrogazioni.

3. Qualora l'interrogante non si trovi presente in aula nel momento in cui viene annunciata la sua interrogazione, questa si considera ritirata.

Art. 95.

*Replica dell'interrogante*

1. Le dichiarazioni o risposte su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante, il quale può dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

Art. 96.

*Interrogazioni con risposta scritta*

1. Nel presentare una interrogazione, i consiglieri possono chiedere di avere risposta scritta. In questo caso, il presidente della giunta o gli assessori danno risposta scritta entro trenta giorni. Dell'avvenuta risposta è data informazione all'assemblea che ne prende atto senza discussione.

2. Copia della risposta è trasmessa a tutti i capigruppo.

3. Se la giunta non fa pervenire la risposta nel termine sopra previsto, il presidente del consiglio pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della prima adunanza successiva a tale termine; in tal caso l'interrogazione può essere svolta oralmente.

Capo II  
DELLE INTERPELLANZE

Art. 97.

*Definizione dell'interpellanza*

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni.

Art. 98.

*Presentazione delle interpellanze*

1. I consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al presidente del consiglio.

2. Le interpellanze sono depositate o fatte pervenire alla presidenza del consiglio e iscritte all'ordine del giorno delle adunanze secondo le modalità previste per le interrogazioni.

Art. 99.

*Limitazione del numero delle interpellanze*

1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre interpellanze per ogni consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente o congiuntamente.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle interpellanze presentate da ogni consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei servizi della presidenza del consiglio.

3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai consiglieri facoltà di scelta delle interpellanze.

Art. 100.

*Svolgimento delle interpellanze*

1. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze, subito dopo le interrogazioni.

2. L'interpellante può illustrare l'interpellanza stessa. Il tempo concesso a tale scopo non può eccedere i dieci minuti.

3. Dopo le spiegazioni date dal presidente della giunta e dagli assessori, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

4. Il tempo concesso all'interpellante per tali dichiarazioni non può eccedere i dieci minuti.

5. Qualora l'interpellante o gli interpellanti non si trovino presenti in aula nel momento in cui viene annunciata la loro interpellanza, questa si considera ritirata.

6. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più consiglieri, se alcuni sono assenti, i presenti possono richiedere il rinvio ad altra seduta.

Capo III

DELLE MOZIONI

Art. 101.

*Definizione della mozione*

1. La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del consiglio.

Art. 102.

*Presentazione delle mozioni*

1. Ogni consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, salvo il caso di cui all'art. 106. Le stesse modalità sono osservate per le iscrizioni delle mozioni all'ordine del giorno delle adunanze.

2. Le mozioni che comportano, direttamente o indirettamente, aumento di spese o diminuzione di entrate al bilancio regionale sono trasmesse, appena presentate, all'assessore alle finanze per il parere di sua competenza in relazione agli eventuali conseguenti provvedimenti di carattere finanziario da adottare ai fini della legittimità del provvedimento proposto.

## Art. 103.

*Limitazione del numero delle mozioni*

1. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di tre mozioni per ogni consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente.

2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle mozioni presentate da ogni consigliere è fatta sulla base del loro ordine cronologico di ricevimento da parte dei servizi della presidenza del consiglio.

3. Nei limiti di cui al primo comma del presente articolo è però data ai consiglieri facoltà di scelta delle mozioni.

## Art. 104.

*Svolgimento delle mozioni*

1. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze dopo gli oggetti proposti dalla giunta e gli atti di iniziativa legislativa.

2. Dopo tre rinvii le mozioni hanno la precedenza nell'ordine del giorno.

3. La discussione, che inizia con l'illustrazione di uno dei proponenti, è disciplinata dalle norme di cui al precedente titolo VI, capo III, in quanto applicabili.

4. Le risoluzioni presentate in riferimento alla materia oggetto delle mozioni sono messe ai voti dopo la votazione delle mozioni.

## Art. 105.

*Presentazione di emendamenti*

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, secondo le norme di cui all'art. 66.

2. Quando gli emendamenti siano sostitutivi o soppressivi di uno o più punti della parte dispositiva della mozione e se i presentatori della mozione lo richiedono, si pone in votazione il mantenimento del testo.

## Art. 106.

*Mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta*

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia alla giunta devono essere motivate e sottoscritte da almeno sette consiglieri.

2. Le mozioni di fiducia e di sfiducia sono votate per appello nominale ovvero, su richiesta di almeno sette consiglieri, a scrutinio segreto.

3. Per le mozioni di fiducia e di sfiducia non sono ammesse procedure di urgenza.

## Art. 107.

*Ritiro delle mozioni*

1. Le mozioni, dopo la loro lettura all'adunanza consiliare, possono essere ritirate dai proponenti. Non possono essere ritirate se dieci o più consiglieri vi si oppongono.

## Art. 108.

*Svolgimento contemporaneo*

1. Se non vi sono opposizioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono essere raggruppate e trattate contemporaneamente.

2. Qualora una o più mozioni, interpellanze e interrogazioni formino oggetto di un'unica discussione ai sensi del presente articolo, le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti di ciascuna mozione. Gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione possono prendere la parola, per la replica, nei limiti di cui all'articolo 95, subito dopo il rappresentante della giunta.

3. Nel caso che più mozioni siano discusse congiuntamente, le medesime sono poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

## Art. 109.

*Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze e mozioni*

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al presidente del consiglio che ne accerta la corrispondenza del contenuto a quanto previsto dagli articoli 91, 97 e 101.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. Non sono parimenti ammesse interrogazioni e interpellanze che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.

3. Nel caso di formulazioni con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il presidente, sentito l'ufficio di presidenza.

4. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza al consiglio, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sulla ammissibilità.

## Art. 110.

*Disposizioni comuni*

1. La discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatta distintamente dalla discussione di ogni altro argomento.

## TITOLO VIII

## TERMINE DELLA LEGISLATURA

## Art. 111.

*Effetti della fine legislatura*

1. I progetti di legge, esclusi quelli di iniziativa popolare, le proposte di regolamento, le proposte di atti amministrativi, le mozioni, gli ordini del giorno, le risoluzioni, le interpellanze e le interrogazioni non esaminati e non trattati dal consiglio decadono allo scadere della legislatura.

2. Le leggi approvate dal consiglio ed eventualmente rinviate a nuovo esame dal rappresentante del ministero dell'interno, ai sensi del quarto comma dell'articolo 31 dello statuto speciale, non decadono allo scadere della legislatura e, all'inizio della nuova, sono riassegnate alle commissioni consiliari competenti per la procedura di cui all'articolo 70.

## Art. 112.

*Termine della legislatura*

1. Ferma restando la proroga dei poteri del consiglio stabilita dall'art. 4 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, l'attività ordinaria del consiglio è sospesa dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

## Art. 113.

*Archivio della Presidenza del Consiglio*

1. Debbono essere conservati nell'Archivio del Consiglio regionale:

- a) gli originali dei verbali ed i resoconti delle sedute consiliari;
- b) il registro cronologico dei progetti di legge e dei regolamenti regionali;
- c) gli atti e la corrispondenza della presidenza e degli organi interni del consiglio regionale ed i relativi registri di protocollo, fatta eccezione per quelli riservati.

## Art. 114.

*Visione e rilascio di atti*

1. Coloro che via abbiano interesse per motivi di lavoro o di studio possono, con l'autorizzazione del presidente del consiglio, prendere visione e copia degli atti del consiglio, sui quali vertono le discussioni in seduta pubblica.

## Art. 115.

*Nomina dei Revisori del Conto*

1. Per la nomina dei tre membri del collegio dei revisori per ciascun rendiconto generale annuale della Regione, si procede a scrutinio segreto con votazione su unica scheda per i tre revisori. Ciascun consigliere può designare un solo consigliere: risulteranno eletti e tre consiglieri che avranno conseguito il maggior numero di voti.

2. Il numero minimo di voti prescritto per ciascun revisore è di tre.

3. I revisori sono designati fra i consiglieri regionali che non abbiano fatto parte della giunta regionale nell'anno finanziario per il quale sono nominati e che non siano congiunti o affini fino al quarto grado civile con il tesoriere regionale e con i membri della giunta regionale che ebbero parte nella gestione cui il conto si riferisce.

## Art. 116.

*Informazione dei Consiglieri*

1. Fatto salvo il segreto d'ufficio e senza interferire con la regolarità dei servizi, i consiglieri che intendono ottenere notizie e informazioni utili all'esercizio del loro mandato possono rivolgersi direttamente ai dirigenti dei servizi dell'amministrazione regionale. Le notizie e le informazioni sono date verbalmente.

2. Se i consiglieri intendono ottenere risposte scritte devono farne domanda scritta all'ufficio di presidenza che decide in merito.

3. Con uguale modalità i consiglieri possono chiedere copia di atti e documenti.

## Art. 117.

*Della Cassa di Previdenza*

1. È istituita la Cassa di previdenza per i consiglieri regionali alla quale sono iscritti d'ufficio i membri del consiglio.

2. La cassa è alimentata dalle quote mensili poste a carico dei singoli consiglieri regionali da eventuali contributi a carico della Regione.

3. L'importo degli eventuali contributi a carico della Regione è determinato dall'ufficio di presidenza del consiglio, su proposta del comitato amministrativo della cassa, per l'iscrizione nel bilancio della Regione dei relativi stanziamenti di fondi.

4. La cassa è amministrata da un comitato amministrativo costituito dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato dai capigruppo consiliari o da loro delegati e da un rappresentante degli ex consiglieri regionali.

5. Il funzionamento della cassa è disciplinato da un apposito regolamento.

6. Il regolamento della cassa e le successive eventuali modificazioni sono approvati dall'assemblea dei consiglieri regionali in carica, integrata da un rappresentante degli ex consiglieri regionali.

## Art. 118.

*Modificazioni al Regolamento interno*

1. Le modificazioni al regolamento interno sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

## TABELLA EX ART. 19

MATERIE DI COMPETENZA  
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI*Prima Commissione***AFFARI GENERALI**

- 1) Autonomia  
(Lingue, norme di attuazione, statuto, tutela delle minoranze, zona franca)
- 2) Organizzazione regionale  
(Demanio e patrimonio, nomine, ordinamento degli uffici e del personale, organi regionali)

- 3) Finanze  
(Bilancio e contabilità, credito, finanza regionale e locale, finanziaria regionale, partecipazioni regionali)
- 4) Programmazione
- 5) Decentramento  
(Controlli amministrativi, enti dipendenti della Regione, enti locali, toponomastica)
- 6) Partecipazione  
(Difensore civico, elezioni, informazione, iniziativa popolare e referendum, radiotelecomunicazioni)
- 7) Casa da gioco di Saint-Vincent
- 8) Questioni generali

*Seconda Commissione***ASSETTO DEL TERRITORIO**

- 1) Urbanistica e pianificazione territoriale  
(Centri storici, espropriazione per pubblica utilità)
- 2) Edilizia  
(Casa)
- 3) Opere pubbliche  
(Acquedotti, contributi a enti locali, edilizia scolastica, fognature, opere sanitarie e ospedaliere, procedure, viabilità)
- 4) Calamità naturali  
(Servizio di protezione civile)
- 5) Ambiente  
(Beni ambientali e archeologi, difesa del suolo, flora e fauna, inquinamento, smaltimento liquami e rifiuti, tutela delle acque)
- 6) Foreste  
(Difesa antincendi, difesa dei boschi)
- 7) Parchi e riserve naturali
- 8) Caccia e pesca
- 9) Trasporti e comunicazioni  
(Funivie e linee automobilistiche locali, viabilità)
- 10) Cave, miniere e torbiere

*Terza Commissione***INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO**

- 1) Industria  
(Occupazione e lavoro)
- 2) Commercio  
(Fiere e mercati)
- 3) Artigianato  
(Artigianato tipico)
- 4) Cooperazione  
(Industria, commercio e artigianato)
- 5) Energia  
(Fonti alternative, metanodotto, risparmio energetico, utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico)
- 6) Attività estrattive
- 7) Acque minerali e termali

*Quarta Commissione***AGRICOLTURA E TURISMO**

- 1) Agricoltura  
(Bonifiche, consortile, enologia, opere di miglioramento fondiario e agrario, prodotti tipici, sperimentazione, uso delle acque a scopo irriguo)
- 2) Zootecnia  
(Apicoltura, centrale del latte, riproduzione animale)
- 3) Cooperazione  
(Agricoltura, turismo)
- 4) Agriturismo

- 5) Turismo e industria alberghiera  
(Attività promozionali, aziende di promozione turistica, associazioni pro-loco, infrastrutture turistiche, operatori turistici, società a fini turistici, strutture ricettive)
- 6) Sport e tempo libero  
(Alpinismo, enti e società sportive, contributi, escursionismo, guide e soccorso alpino, infrastrutture ricreativo-sportive, scuole e maestri di sci, sport popolari valdostani)

*Quinta Commissione*

**SERVIZI SOCIALI**

- 1) Assistenza sociale  
(Anziani, asili nido, invalidi, istituti di patronato, previdenza e assistenza dei lavoratori)
- 2) Assistenza socio-sanitaria  
(Alcoolismo, consultori, strutture ospitalità, tossicodipendenze, volontariato)
- 3) Portatori di handicap
- 4) Emigrati
- 5) Assistenza sanitaria e ospedaliera  
(Enti ospedalieri, farmacie, igiene e sanità, servizio sanitario)
- 6) Sanità veterinaria
- 7) Diritto allo studio
- 8) Istruzione pubblica  
(ordinamento scolastico, personale scolastico)
- 9) Formazione professionale
- 10) Cultura  
(Attività culturale, ricerca)

88R0841

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

**Provincia di Bolzano**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11.**

**Regolamento di esecuzione concernente il controllo di qualità ai sensi della legge 7 dicembre 1982, n. 39**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 21 giugno 1988)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

Visto l'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39;

Vista la delibera della giunta provinciale 28 settembre 1987, n. 5814;

Decreta:

È emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione concernente il controllo di qualità ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 aprile 1988

**MAGNAGO**

Registrato alla Corte dei conti addì 4 giugno 1988  
Registro n. 11, foglio n. 21

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE IL CONTROLLO DI QUALITÀ AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 DICEMBRE 1982, N. 39.**

**Art. 1.**

*Campo di applicazione*

2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 15 e 22 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, di seguito citata come legge provinciale n. 39/1982, i controlli di qualità nei laboratori d'analisi mediche pubblici e privati della provincia di Bolzano.

**Art. 2.**

*Tipi di controllo*

1. Esistono due forme di controllo di qualità che vengono sottoposte a regolamenti separati:

a) il controllo Intra-Lab: controllo di qualità giornaliero allo scopo di garantire precisione e accuratezza e quindi validità degli esami più frequenti;

b) il controllo Inter-Lab: controlli periodici tra i singoli laboratori allo scopo di confrontare i risultati delle analisi.

**Art. 3.**

*Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni laboratorio d'analisi mediche pubblico e privato della provincia di Bolzano deve:

a) effettuare un controllo di qualità giornaliero sugli esami maggiormente ricorrenti;

b) partecipare al programma di controlli esterni in forma aperta o cieca.

2. I risultati di ambedue le forme di controllo devono essere conservati per almeno tre anni.

**Art. 4.**

*Controllo Intra-Lab*

1. In ogni serie di analisi, ma almeno una volta al giorno di lavoro, viene determinato un materiale di controllo con concentrazione o attività di analisi note. I risultati di questi controlli sono da documentare in maniera adeguata e devono essere aggiornati giornalmente. I costi di questa forma di controllo vanno a carico dei singoli laboratori, qualora non esistano modalità diverse.

**Art. 5.**

*Controllo Inter-Lab*

1. Il controllo Inter-Lab viene effettuato con cadenza periodica almeno quattro volte all'anno. L'organizzazione di questa forma di controllo viene gestita dal laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi, sezione medica, a carico del quale vanno anche tutti i costi inerenti. Il laboratorio suddetto può avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata con provata esperienza nel settore per la fornitura dei materiali di controllo e dei rispettivi moduli, per la elaborazione statistica centrale dei dati e per l'invio dei tabulati ai laboratori partecipanti al controllo.

2. I laboratori partecipanti sono identificati con un codice noto solo al responsabile del singolo laboratorio ed al responsabile del controllo del programma. Il programma prevede controlli su almeno due livelli per almeno 12 parametri, da indicarsi dalla commissione provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia (di sensi dell'art. 19 della legge provinciale n. 39/1982).

3. Il comitato provinciale di patologia si avvale della collaborazione di un gruppo di lavoro tecnico presieduto dal direttore del laboratorio provinciale di Igiene e profilassi o suo delegato e composto dai responsabili dei laboratori di analisi o dai loro sostituti o delegati. In questo gruppo di lavoro si provvede in forma collegiale all'analisi critica dei risultati dei controlli di qualità, allo scambio reciproco di esperienze e alla formulazione di proposte per un cambiamento o miglioramento del programma.

## Art. 6.

*Risultati e controlli Inter-Lab*

1. I risultati dei controlli Inter-Lab vengono comunicati alla commissione provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, alla quale spetta, in caso di insufficienze ripetutamente accertate o ripetuta non partecipazione al programma di controllo, proporre alla giunta provinciale a prendere misure idonee.

2. L'assessore alla sanità indica il personale del laboratorio provinciale di Igiene e profilassi, sezione medica, autorizzato ad effettuare gli accertamenti sul luogo per verificare l'esecuzione delle due forme di controllo.

## Art. 7.

*Sanzioni*

1. Sentita la commissione provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, possono essere presi i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 39/1982:

da parte dell'assessore alla sanità

la diffida a raggiungere la sufficienza qualitativa prevista, entro il successivo periodo di controllo;

da parte della giunta provinciale

il divieto di determinare i parametri qualitativamente non soddisfacenti;

il divieto di eseguire analisi per pazienti esterni in regime di assistenza sanitaria pubblica;

la sospensione dell'attività;

la chiusura del laboratorio e la revoca dell'autorizzazione, secondo la procedura prevista dall'art. 14 comma 3, della legge provinciale n. 39/1982.

2. La revoca dei provvedimenti di cui sopra avverrà in seguito all'adozione di misure idonee a rientrare nei limiti.

88R0855

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 13.

3ª modifica del 2º regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 23 settembre 1977, n. 45

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 28 giugno 1988)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45;

Visti i decreti del presidente della giunta provinciale 13 settembre 1983, n. 14 e 20 gennaio 1986, n. 2;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1797 del 5 aprile 1988;

## Decreta:

## Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45 è soppresso.

## Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45 è sostituito dal seguente:

«Nelle riunioni del consiglio di amministrazione dell'azienda il direttore dell'azienda disimpegna le funzioni di segretario. In caso di vacanza del posto di direttore od in sua assenza od impedimento, le funzioni di segretario sono disimpegnate dal consigliere più giovane di età.»

## Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale le aziende sono classificate in tre categorie in base all'importanza turistica delle località.

L'appartenenza ad una delle tre categorie è determinata, fatta eccezione per l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, da un numero minimo di pernottamenti nonché dal coefficiente risultante dalla somma di un milionesimo delle entrate ordinarie dell'ultimo esercizio e di un millesimo dei pernottamenti registrati nello stesso anno.

Appartengono:

alla prima categoria l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e le aziende con un numero di pernottamenti non inferiore a 700.000 e con un coefficiente superiore a 1.200

alla seconda categoria le aziende con un numero di pernottamenti non inferiore a 400.000 e con un coefficiente compreso tra 750 e 1.200

alla terza categoria le aziende che non raggiungono questi valori.»

## Art. 4.

1. L'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45 è sostituito dal seguente:

«Il gettone di presenza spettante ai membri del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute è fissato in L. 25.000 per ogni seduta che abbia una durata di almeno due ore. Lo stesso importo spetta ai membri delle eventuali commissioni costituite in seno al consiglio per la partecipazione alle sedute. Qualora le sedute abbiano una durata inferiore alle due ore, l'importo è ridotto del 50%.

L'indennità di carica mensile spettante al presidente è fissata nei seguenti importi lordi:

L. 1.200.000 per le aziende di Bolzano e Merano,

L. 960.000 per le aziende di 1ª categoria,

L. 720.000 per le aziende di 2ª categoria,

L. 600.000 per le aziende di 3ª categoria.»

## Art. 5.

1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45 è sostituito dal seguente:

«L'indennità annua spettante ai revisori è fissata nei seguenti importi lordi:

L. 540.000 per le aziende di Bolzano e Merano,

L. 360.000 per le aziende di 1ª categoria,

L. 220.000 per le aziende di 2ª categoria,

L. 200.000 per le aziende di 3ª categoria.

Ai presidenti dei collegi dei revisori spettano gli importi suindicati maggiorati del 50%»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 4 maggio 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1988  
Registro 11, foglio 154

88R0856

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 maggio 1988, n. 14.**

**Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi per causa di guerra e di servizio.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 14 giugno 1988)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 689 del 15 febbraio 1988 concernente «Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi per causa di guerra o di servizio»;

Decreta:

1. Le tariffe per l'erogazione da parte delle U.U.S.S.LL. delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e dell'art. 46, quinto comma, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono stabilite come segue:

- Cure climatiche  
Soggiorni terapeutici: L. 30.900 giornalieri, per un massimo di 21 giorni di cura nell'anno
- Cure termali: L. 37.500 giornalieri, per un massimo di 15 giorni nell'anno
- Assistenza alimentare: L. 2.500 giornalieri, per un massimo di 270 giorni nell'anno
- Contributo a paraplegici: L. 55.000 mensili
- Contributo usura indumenti: amputati arto inferiore  
amputati arto superiore L. 62.300 annuali  
L. 43.600
- Contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi: L. 85.000 annuali
- Diarie agli invalidi in viaggio per ragioni di assistenza protesica e ospedaliera: L. 24.800 per ogni 24 ore o per periodi eccedenti  
L. 12.600 per periodi da 5 a 12 ore
- Assistenza odontostomatologica: Aumento del 5% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978 della direzione generale della disciolta ONIG e alle deliberazioni della giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n. 2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5 maggio 1986 e n. 316 del 3 febbraio 1987.

2. Continuano ad applicarsi le norme della disciolta ONIG riguardanti il premio per buona tenuta delle protesi, l'accompagnatore dell'invalido grave nonché il rimborso delle spese di viaggio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 maggio 1988

**MAGNAGO**

Registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1988  
Registro n. 10, foglio n. 41

88R0857

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 maggio 1988, n. 15.**

**Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: Costruzione di palestre scolastiche interraste.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 19 luglio 1988)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico provinciale n. 96 del 1° dicembre 1987;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 877 del 22 febbraio 1988;

Decreta:

È emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Costruzione di palestre scolastiche interraste», secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 20 maggio 1988

**MAGNAGO**

Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1988  
Registro n. 13, foglio n. 15

**REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE INTERRATE**

**Art. 1**

*Condizioni per la costruzione di palestre scolastiche interraste*

1. È consentita la costruzione di palestre scolastiche interraste qualora:

- a) non rimanessero a disposizione della scuola, ai sensi delle norme vigenti, sufficienti aree aperte, a seguito della costruzione di una palestra in superficie;
- b) la costruzione di una palestra in superficie causasse un danno funzionale all'esistente complesso scolastico;
- c) non fosse possibile realizzare una palestra in superficie entro la distanza dalla scuola massima consentita dalla normativa vigente.

**Art. 2**

*Accessi e uscite di sicurezza*

1. Per le palestre scolastiche senza tribune, da non usare come luogo di riunione e destinate ad ospitare non più di tre classi e, quindi, non più di cento persone, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) sulla parete di fronte all'entrata principale della palestra deve essere apposto un cartello con l'indicazione che nella palestra non possono trattenersi più di 100 persone;
- b) le porte principali di accesso, la scala principale, il corridoio principale e i pianerottoli devono avere una larghezza non inferiore a m. 1,50;

c) oltre all'accesso principale deve essere realizzata:

1) un'uscita di emergenza della larghezza di m. 1,20 quando la differenza di quota fra il pavimento della palestra e la soglia dell'uscita all'aperto non superi m. 7,50 e/o la distanza fra l'uscita all'aperto e l'ingresso alla sala-palestra non superi m. 15;

2) ovvero un'uscita di emergenza della larghezza di m. 1,50 quando le misure rispettivamente di m. 7,5 e/o m. 15 di cui al precedente punto 1) vengono superate.

2. Per palestre con tribune o usate anche come luogo di riunione:

a) valgono le norme contenute nell'art. 9 e nell'art. 10 del decreto ministeriale 10 settembre 1986, norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi, e le norme del Ministero degli interni relative alla costruzione di luoghi di riunioni pubblici;

b) è richiesto il parere della commissione provinciale di controllo di luoghi di riunione pubblici;

c) le uscite di sicurezza devono essere segnalate chiaramente con indicazioni visibili da ogni parte della palestra.

3. Le palestre interrate devono essere accessibili ai portatori di handicap, qualora la scuola non disponesse di altra palestra che risponda alle esigenze degli stessi.

### Art. 3

#### Misure antincendio

1. Per il tipo di palestre di cui al comma primo dell'art. 2:

a) le strutture portanti devono possedere una refrattarietà di almeno 120 minuti primi;

b) le strutture portanti in metallo devono venir protette contro l'incendio con mezzi efficaci;

c) per la determinazione del grado di resistenza al fuoco, a prescindere dal materiale, valgono le tabelle e i metodi di calcolo contenuti nella circolare ministeriale n. 91 del 14 settembre 1961.

2. Per il tipo di palestre di cui al comma secondo dell'art. 2 valgono le norme statali per la costruzione di sale pubbliche.

### Art. 4

#### Climatizzazione

1. Nella palestra, negli spogliatoi e nei locali igienico-sanitari è necessario garantire un ricambio d'aria di 2,5 volte per ora. La velocità della corrente d'aria può raggiungere al massimo i 0,3 m/sec., se le aperture di scarico sono disposte a più di m. 2,0 di altezza rispetto al pavimento, ed i 0,15 m/sec., se le aperture di scarico si trovano ad un'altezza inferiore ai m. 2 rispetto al pavimento.

2. Deve essere sempre data la possibilità di regolare la temperatura media nella palestra fra +12°C a +22°C. Nei bagni e negli spogliatoi la temperatura deve essere di +22°C. Per il resto la temperatura dell'aria deve essere conforme sia alle disposizioni contenute nelle norme per la costruzione di scuole, sia alle disposizioni di legge relative al risparmio energetico.

3. L'aria fresca deve essere umidificata con adeguato trattamento in modo da ottenere nella palestra, in inverno, un grado di umidità dell'aria pari al 45%-55%.

### Art. 5.

#### Illuminazione naturale

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, quando sia possibile il ricorso all'illuminazione naturale:

a) nella palestra, ad un metro di altezza dal pavimento, l'intensità luminosa orizzontale deve essere non inferiore a 250 lux e devono essere evitate differenze di luminosità;

b) le finestre devono essere disposte, ove possibile, sulla parte longitudinale della palestra e sul soffitto; non devono essere disposte, ove possibile, sulle pareti più strette al fine di evitare effetti di abbagliamento;

c) per le finestre devono essere usati materiali infrangibili, trasparenti o traslucidi;

d) le aperture alla luce naturale, che provocano un fastidioso irradiazione solare, devono essere munite di dispositivi di protezione contro la luce del sole;

e) le superfici riflettenti sono da evitare.

### Art. 6.

#### Illuminazione artificiale

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, qualora non sia possibile ottenere nella palestra un'illuminazione naturale sufficiente o qualora l'illuminazione naturale non sia affatto possibile:

a) per quanto concerne l'intensità luminosa e le precauzioni antiabbaglianti valgono le prescrizioni previste per l'illuminazione naturale;

b) nel caso di illuminazione naturale insufficiente a causa di finestre di superficie fortemente ridotta, il colore della luce artificiale deve essere scelto in modo da renderla possibilmente simile alla luce naturale; la luce artificiale deve mescolarsi quindi, correttamente, dal punto di vista fisiologico, con la luce naturale (colore della luce bianca: circa 3800K-4200K);

c) nel caso di illuminazione totalmente artificiale a causa dell'assenza di finestre, l'intensità luminosa, ad un metro di altezza dal pavimento, deve essere non inferiore a 250 lux per l'attività di allenamento e raggiungere a 600 lux per l'attività agonistica, con apposto del colore della luce «warmton» (2600K-3000K);

d) l'illuminazione deve essere tale da creare tenui ombre;

e) i corpi illuminanti devono essere disposti in modo da impedire cadute ed essere protetti con vetro infrangibile, griglia di protezione o altri dispositivi consimili. Deve essere assicurata l'accessibilità e una loro facile manutenzione.

### Art. 7.

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento è autorizzata la costruzione interrata di vani destinati a riunioni scolastiche, aule magne, sale per proiezione di films e refettori, in cui gli alunni non si trattengono per l'intera durata delle lezioni, ma solo per tempi limitati.

68R0858

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1988, n. 16.

### Rideterminazione dell'indennità di missione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 5 luglio 1988)

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, concernente il regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti provinciali, in particolare l'art. 22;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2387 del 2 maggio 1988;

Decreta:

### Art. 1.

L'allegato A) del regolamento concernente il trattamento di missione dei dipendenti provinciali approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 3 settembre 1985, n. 14, è sostituito con il seguente:

1) Missioni entro il territorio della regione Trentino-Alto Adige in giorni lavorativi (art. 7, primo comma)

11 missione intera di 24 ore: L. 38.500;

12 indennità oraria:

dalle ore 8 alle ore 19: L. 1.610;

dalle ore 19 alle ore 8: L. 2.570.

2) Missioni in giorni festivi o in giorni non lavorativi e/o missioni fuori del territorio della regione Trentino-Alto Adige, entro il territorio statale

21 missione intera di 24 ore: L. 61.600;

22 indennità oraria: L. 2.570.

3) Missioni all'estero (art. 7, terzo comma): diarie stabilite per i dipendenti statali in base al decreto ministeriale del 12 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni

31 missione intera di 24 ore: diaria prevista dal decreto ministeriale 12 maggio 1983;

32 indennità oraria: 1/24 della diaria di cui a detto decreto ministeriale.

4) Importo massimo per il rimborso delle spese per il vitto (art. 10, primo comma)

41 per il pranzo: L. 14.700;

42 per la cena: L. 14.700.

5) Importo forfettario (art. 7, primo comma, risp. art. 10, secondo comma): L. 10.600.

6) Indennità per percorsi compiuti a piedi (art. 11, terzo comma)

L. 170 al chilometro.

#### Art. 2.

Gli importi di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) dell'art. 1 trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 maggio 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1988  
Registro n. 12, foglio n. 122

88R0859

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 giugno 1988, n. 18.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 5 luglio 1988)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

Visto l'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3, lettera b) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1426 del 21 marzo 1988;

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

Decreta:

È emanata la modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 giugno 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1988  
Registro n. 12, foglio n. 126

### MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1974, N. 64, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87.

#### Art. 1.

L'allegato C) del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, è sostituita dal seguente:

«Allegato C

#### Tabella relativa ai minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

- Funivie bifuni, funicolari ed impianti assimilabili  
danni a cose e/o animali: L. 100.000.000;  
danni a persone: L. 500.000.000;  
catastrofe: L. c.n. 250.000.000;

dove:

- c = 0,30: per impianti fino a 35 persone per veicolo;  
c = 0,25: per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;  
c = 0,20: per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;  
n = numero massimo delle persone in linea;  
250.000.000 = valore fisso.

- Funivie monofuni a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, ed impianti assimilabili

danni a cose e/o animali: L. 100.000.000;  
danni a persone: L. 500.000.000;  
catastrofe:

per impianti con massimo di 100 persone in linea: L. 2.500.000.000;

per impianto con massimo di oltre 100 persone in linea: L. 3.500.000.000.

- Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili  
danni a cose e/o animali: L. 50.000.000;  
danni a persone: L. 500.000.000;  
catastrofe: L. 1.500.000.000».

#### Art. 2.

Al nono comma dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, la lettera «e» dopo la parola «sindacato» è sostituita da una virgola ed alla fine del comma dopo la parola «funzioni» vengono aggiunte le parole «ed i maestri di sci.».

88R0860

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornecchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONI NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCEBA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILIAZZI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria -UNIVERSITAS-  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORCIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria Di MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
  - ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
  - ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
  - ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
  - ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
  - ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
  - ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
  - ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
  - ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
  - ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
  - ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 108
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
Libreria MALIPIERO  
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◇ **CAMPOLASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria RUFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Ditta I.C.A.  
Via De Hollandis
- ◇ **BIELLA (Verucchi)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisostomo, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO-  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Centro didattico ILLIEO  
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Mastranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 39

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Larducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria BARONI  
Via Filiberto, 43  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milia, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalibè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliar, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989****ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà

diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES  
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ..... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ..... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ..... ☎ (06) 85082145/85082189